RESOCONTO STENOGRAFICO

421.

SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SCÀLFARO**

INDI

DEL PRESIDENTE **IOTTI**

INDICE

PAG.

Missioni..... 37321

Disegni di legge:
(Approvazione in Commissione)..... 37321
(Autorizzazione di relazione orale)... 37321

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
S. 1523 – Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazione segrete e scioglimento della associazione denominata loggia P2 (approvato dal Senato) (2791)
PRESIDENTE 37321, 37324, 37325, 37326, 37327,37328, 37329, 37334, 37336, 37338, 37341, 37342, 37343, 37344, 37345, 37346, 37347, 37348, 37349, 37350, 37351, 37357, 37360, 37362, 37363, 37364, 37366, 37368
BASSANINI *(Misto)*..... 37332, 37360
BATTAGLIA *(PRI)*..... 37345, 37346
BELLUSCIO *(PSDI)*..... 37329, 37334, 37367
BIANCO GERARDO *(DC)*..... 37348
BIONDI *(PLI)*..... 37334, 37346
BOZZI *(PLI)*..... 37325, 37342, 37344
CAVALIERE *(DC)*..... 37346
CICCIOMESSERE *(PR)*..... 37368
FELISETTI *(PSI)*..... 37349
GITTI *(DC), Relatore* 37322, 37324, 37328, 37329, 37336, 37344, 37360, 37364
GREGGI *(Misto)*..... 37341
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 37325, 37337, 37345, 37364
MAGRI *(PDUP)*..... 37366, 37367
MELEGA *(PR)*..... 37350

PAG.

MELLINI *(PR)* 37325, 37344, 37339, 37345, 37357, 37360
PAZZAGLIA *(MSI-DN)* 37343, 37348
REGGIANI *(PSDI)*..... 37327, 37328, 37363
ROCCELLA *(PR)* 37348, 37349
RODOTÀ *(Misto-Ind. Sin.)* 37329, 37337
SPAGNOLI *(PCI)* 37347
SULLO *(PSDI)* 37342, 37343
TESSARI ALESSANDRO *(PR)*..... 37364
TRANTINO *(MSI-DN)*..... 37327

Proposta di legge:
(Annunzio) 37321

PAG.

Interrogazioni e interpellanze:
(Annunzio) 37373

Votazione segreta di un disegno di legge 37368

Votazioni segrete 37351

Ordine del giorno della seduta di domani 37374

La seduta comincia alle 21.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Balzamo, Fontana Giovanni, Petrucci e Radi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PISICCHIO ed altri: «Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, concernente provvedimenti in materia previdenziale in agricoltura» (3015).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La V Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria» (2930)

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della V Commissione (Bilancio) in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per il triennio 1981-1983» *(approvato dal Senato)* (2888).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1523 — Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata loggia P2 (approvato dal Senato) (2791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione loggia P2.

Ricordo che nella seduta del 4 dicembre scorso la Camera, conclusa la discussione dell'articolo 3 del disegno di legge e dei relativi emendamenti, su proposta del relatore ha deliberato di rinviare alla presente seduta notturna il seguito del dibattito, per consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame dell'articolo in questione e degli emendamenti ad esso presentati.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3, anche per facilitare i nostri lavori, comunico all'Assemblea che la Commissione ha riformulato il suo emendamento 3.9, con il seguente nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.

Il provvedimento è adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di Cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.

Mi pare che il nuovo testo sia abbastanza chiaro, anche se merita qualche annotazione.

La Commissione, dopo il dibattito svoltosi in Assemblea, si è nuovamente riunita ed ha approfondito i problemi assai complessi e delicati che si pongono dopo che sono state previste, con gli articoli 1 e 2, nuove fattispecie criminose collegate all'esistenza di associazioni segrete. Tenendo conto che il nostro ordinamento non conosce procedure speciali o particolari relative all'accertamento ed allo scioglimento di associazioni che siano illegali e contrarie all'ordinamento repubblicano, si ponevano e si pongono problemi estremamente complessi in quanto, come è noto, il procedimento penale si svolge nei confronti delle singole persone fisiche imputate e non dell'associazione. D'altro canto, l'esistenza di un'associazione segreta costituisce elemento che caratterizza e qualifica la fattispecie criminale di cui all'articolo 2 del disegno di legge, che abbiamo approvato.

Nel primo comma del nuovo emendamento, di cui ho dato testè lettura, si conferma sostanzialmente la previsione del primo comma dell'originario articolo 3 del disegno di legge, il quale consacra la procedura normale per lo scioglimento delle associazioni segrete; cioè, accertamento giudiziale della sussistenza di un'associazione segreta da parte del giudice penale competente (che, come sappiamo, dopo l'approvazione dell'articolo 2 è il tribunale), conseguente ordine e decreto di scioglimento e di confisca come sanzioni che esulano dalla competenza del giudice penale ed appartengono al potere esecutivo, conseguenti all'accertamento della sussistenza della fattispecie criminosa.

Si trattava di prendere in esame ipotesi, come l'esperienza recente ci ha insegnato, che mirassero a garantire la possibilità di intervento efficaci ed incisivi durante il

decorso del procedimento penale che, come è noto, anche per ragioni che attengono ad alcuni caratteri dell'amministrazione della giustizia del nostro paese, sono tempi abbastanza lunghi, mentre è prevedibile che possano esservi ragioni di urgenza per provvedimenti efficaci ed incisivi.

Il problema che la Commissione ha affrontato è stato quello di fornire una risposta a questo quesito nel rispetto di due esigenze ugualmente importanti: innanzitutto, data la configurazione ed il rilievo politico che la definizione di associazione segreta contenuta nell'articolo 1 viene ad assumere nel nostro ordinamento, quanto questo provvedimento diventerà legge, è parso alla Commissione che dovesse esserci un momento di iniziativa politica da configurarsi nella richiesta che il Governo può inoltrare all'autorità giudiziaria, nel caso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il giudizio, per l'emanazione di un provvedimento cautelativo, che consiste nella sospensione di ogni attività sociale.

Nello stesso tempo, in ordine alla rilevanza di questa iniziativa politica, si trattava di garantire un momento di intervento, di giudizio e di valutazione da parte delle Camere, che viene assicurato attraverso l'obbligo del Governo di riferire, e non semplicemente di dare notizie alle Camere, dell'istanza prevista che venga presentata ai sensi del secondo comma del nuovo emendamento 3.9 della Commissione, di cui ho dato prima lettura.

Accanto a queste esigenze, che si collegano alla configurazione del reato di associazione segreta, come risulta dagli articoli 1 e 2, si trattava, nel rispetto delle regole del nostro ordinamento, di garantire l'osservanza della riserva di giurisdizione penale, che va salvaguardata, nel momento in cui l'associazione segreta esce dalla posizione di limbo in cui si trovava, in mancanza di una normativa di attuazione, e viene a configurare una fattispecie penale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 che abbiamo approvato.

Alla Commissione pare che queste diverse esigenze siano state equamente e correttamente contemperate, facendo salve le ragioni che richiedono solleciti e tempestivi interventi, ma nel rispetto, al contempo, delle regole fondamentali di garanzia, consacrate dalla nostra Costituzione.

È chiaro che tale meccanismo avrebbe potuto anche non essere previsto, se le Camere, se il Governo — e ne varrebbe forse la pena, nel momento in cui si attua l'articolo 18 della Costituzione (ma non è certo possibile farlo in questa sede) — avessero studiato procedure particolari, relative all'accertamento dell'esistenza di associazioni illegali.

Le previsioni consacrate nel nuovo emendamento 3.9 non escludono né intaccano le prerogative e le attribuzioni che il Governo, per quanto gli compete, e le Camere ricevono già dalle norme in vigore da parte della Costituzione, con possibilità, quindi, di interventi di altra natura, che già trovano fondamento nelle norme costituzionali.

Fatte queste osservazioni, circa gli altri emendamenti presentati all'articolo 3, invito i presentatori dell'emendamento Mellini 3.8 a ritirarlo, perché mi pare che sia stato sostanzialmente recepito dal nuovo testo dell'emendamento della Commissione e la cui ultima parte sia comunque superflua, dal momento che esiste l'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale. Qualora questo emendamento venisse mantenuto, il parere della Commissione è contrario. L'emendamento Belluscio 3.6 è assorbito dal nuovo testo dell'emendamento 3.9 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento Rodotà 3.1, invito il presentatore a ritirarlo, in considerazione della formulazione del nuovo testo dell'emendamento 3.9 della Commissione. Qualora non venisse ritirato, il parere della Commissione è contrario. Lo stesso dicasi per l'identico emendamento Belluscio 3.7.

L'emendamento Greggi 3.5 è assorbito dal nuovo testo dell'emendamento della Commissione; lo stesso dicasi per l'emendamento Belluscio 3.2.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, chiedo scusa a lei ed ai membri della Commissione se formulo un interrogativo, che può darsi faccia solo perdere qualche istante. Voi avete esperienza su queste problematiche, fatte anche in questi giorni, che io non ho.

Esprimo qualche perplessità sull'inciso del primo comma del nuovo testo dell'emendamento della Commissione, là dove è detto: «qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione...». Non sarebbe più opportuno sostituire la parola «accertata» con la parola «dichiarata»?

È vero, infatti, che si parla di sentenza irrevocabile, ma non vorrei che qualcuno ritenesse che possa anche esservi un accertamento in *itinere* risultante da una motivazione senza che vi sia una dichiarazione risultante da una sentenza passata in giudicato.

Se la formula fosse difficile, e se fossimo d'accordo su una certa interpretazione, se non vi sono obiezioni sarei ugualmente favorevole al testo in esame; ho però l'impressione che il concetto potrebbe essere espresso in modo più chiaro. Può darsi benissimo, tuttavia, che la mia impressione sia inesatta.

GITTI, *Relatore*. Il suo rilievo, signor Presidente, è assolutamente fondato; ma si tratta di problemi complessi. Quando parliamo di sentenza facciamo riferimento alla sentenza del giudice penale, dal momento che abbiamo fissato la competenza funzionale del tribunale.

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio.

GITTI, *Relatore*. E non può che trattarsi di quella, in quanto le associazioni segrete, dall'entrata in vigore di questa legge, costituiscono fattispecie delittuose.

È chiaro, peraltro, che il procedimento penale si svolge nei confronti delle persone fisiche, e non nei confronti dell'associazione. Tanto per fare un esempio, potremmo avere un risultato di questo genere: che la sentenza — del tribunale, della corte d'appello, della Corte di cassazione — potrebbe accertare l'esistenza di un'associazione segreta, e invece assolvere coloro che sono stati tratti a giudizio, perché, ad esempio, difetta l'elemento soggettivo, il dolo specifico che è richiesto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, già approvato.

È chiaro, dunque, che si tratta di una sentenza dichiarativa, ma personalmente preferisco usare la parola «accertata»: si tratta di un momento collegato all'accertamento della responsabilità, ma che può sussistere indipendentemente dalla condanna dell'imputato tratto a giudizio.

Sono problemi, su cui la dottrina si è impegnata, molto complessi e difficili, e che troveranno anche chiarimento in sede giurisprudenziale, nell'ipotesi appunto di persone chiamate a rispondere per fatti collegati ad una fattispecie che presupponga l'esistenza di un accordo associativo tra le persone stesse. Sono quindi complicazioni presenti nelle cose, che non è facile appianare. A me pare, però, che un'indicazione in qualche modo implicita emerga dal nuovo testo dell'emendamento 3.9 della Commissione, qualora il nostro ordinamento, allo stesso modo di quelli di altri paesi, prevedesse una procedura *ad hoc*, diretta ad accertare l'illegalità e la contrarietà all'ordinamento costituzionale di movimenti e di associazioni, ed a pronunziarne lo scioglimento. Questo accade nella Repubblica federale di Germania, accade in Francia; da noi questo non esiste. Il nuovo testo dell'emendamento della Commissione, nel momento in cui collega la valutazione politica con la decisione, pur cautelare, dell'organo collegiale, introduce una situazione che è certamente singolare, ma lo è per le ragioni che ho ricordato.

Non so se queste osservazioni siano sufficienti, di fronte alle sue perplessità, signor Presidente; comunque siamo disposti a modificare in meglio il testo dell'emendamento, perché ogni suggerimento in questa materia, che è materia di attuazione costituzionale, è ben accolto.

PRESIDENTE. Non credo di poter adesso aprire una discussione su questo punto, onorevoli colleghi; devo adesso dare la parola al Governo per il parere.

Con le nuove norme, poi, loro sanno che ogni gruppo può far parlare un proprio componente, per non più di dieci minuti, dato che ci troviamo di fronte ad un testo nuovo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La posizione del Governo, così com'è stata anche espressa in sede di replica, era certamente di favore per il testo pervenuto dal Senato, che appariva sufficientemente efficace e garantista.

Il Governo, tuttavia, si è rimesso all'Assemblea per le modifiche, soprattutto tecniche, che non variassero le scelte di fondo.

Per quanto riguarda il primo comma, il testo della Commissione riprende il primo comma del testo pervenuto dal Senato, con la precisazione, che pure era stata fatta in sede di replica, circa il carattere di irrevocabilità della sentenza che contenesse l'accertamento della costituzione di un'associazione segreta.

Sul terzo comma, là dove si disciplina il potere di sospensione, certamente la formula che propone la Commissione, costituisce una limitazione del potere del Governo di provvedere in via amministrativa. È vero che — e lo ha ricordato il relatore — resta la possibilità di una tutela prevista dalla Costituzione con la forma del decreto-legge; ma se l'Assemblea ritiene che questa formula sia più garantista, il Governo si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda il penultimo comma, relativo alla possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione avverso il provvedimento adottato dal giudice competente per il giudizio sulla richiesta di sospensione, il Governo è d'accordo, restando inteso che il potere di ricorso spetterebbe anche al Governo ove costituito parte civile nel procedimento penale.

PRESIDENTE. Trattandosi di un nuovo articolo presentato dalla Commissione — che ha così riformulato il suo emendamento 3.9 — ai sensi dell'articolo 85 del regolamento darò la parola ad un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, ove ne venga fatta richiesta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io concordo sostanzialmente con il nuovo testo, e questo dimostra quanto utile sia stato il dibattito svoltosi nella seduta precedente su questo argomento estremamente delicato. Non ho potuto partecipare ai lavori del Comitato dei nove, ma se potessi ancora esprimere una valutazione, amerei che fosse rivisto, se è possibile, nel primo comma quell'inciso dove si dice che lo scioglimento avviene «previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

In realtà qui si tratta di una sanzione che consegue all'accertamento irrevocabile. A rigore di logica giuridica la sanzione dello scioglimento dovrebbe pronunciarla il magistrato stesso; qui la si vuole affidare al Presidente del Consiglio, ma non si deve dimenticare che è un atto dovuto, non un atto discrezionale. Se richiediamo, quindi, la deliberazione, trasformiamo questo atto in atto discrezionale e in atto politico. Proporrei pertanto, se è ancora possibile, di eliminare le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, ho chiesto la parola non solo per esprimermi su questo nuovo testo, ma anche per ritirare l'emendamento 3.8; e questo non perché mi compiaccia di vedere assorbiti molti dei concetti espressi in quest'emendamento, ma perché mi sono convinto

che anche il mio emendamento è aberrante.

Lo scioglimento di una associazione è atto costitutivo che fa di un'associazione lecita qualcosa di illecito (quando esiste un potere; quando lo prevedeva la legge di pubblica sicurezza). Stabilire un delitto di associazione segreta, e poi stabilire che viene reso illecito con un provvedimento quello che è illecito *ope legis* perché è delitto, è una contraddizione in termini. E devo dolermi per aver cercato, sia pure per attenuare alcuni aspetti gravi del testo che ci proveniva dal Senato, di proporre una soluzione di questo genere.

Ritiro pertanto il mio emendamento, ma non ho il potere di ritirare quello della Commissione, che peraltro resta aberrante. Signor Presidente, con questo criterio, noi potremmo adire il tribunale, se ci fosse stato ancora il reato di adulterio, per sciogliere l'adulterio; ma, senza arrivare a queste considerazioni, perché sciogliere le associazioni segrete e non sciogliere tutte le altre associazioni che costituiscono delitto, a cominciare dall'associazione a delinquere? Nessuno, si è posto il problema che un'associazione a delinquere, dichiarata tale con sentenza o meno del tribunale, debba essere sciolta. Nessuno ha detto che in Italia esiste la mafia, soltanto perché qualcuno si è dimenticato di aggiungere all'articolo 416 l'istituto dello scioglimento della mafia!

Se ha qualche utilità sciogliere le associazioni a delinquere, cominciate a sciogliere le Brigate rosse e sospendete l'esercizio della professione di brigatista rosso, visto che qua viene fuori la sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni! Signor Presidente, siamo arrivati al *non plus ultra!* Tutti quanti, discutendo di queste cose, siamo convinti che siano sciocchezze, ma poi tutti ci lasciamo prendere in qualche modo dal mettere pezze a questa assurdità, e finiamo per scrivere assurdità che domani faranno parte del nostro ordinamento giuridico.

Signor Presidente, una conseguenza di una sentenza di condanna per un reato associativo, che è un reato permanente, è quella di interrompere la permanenza del reato; per cui, se al momento della pronuncia della sentenza di condanna, continua il vincolo associativo, da quel momento si ha un nuovo reato, un altro reato. Tra l'altro non è nemmeno prevista un'aggravante per la ricostituzione delle associazioni segrete sciolte, ma qui si vuole aggiungere quello che già c'è nella legge, perché nel momento in cui vi è la sentenza di condanna, si può avere un nuovo reato perché potrebbe continuare l'attività associativa.

Ma la sospensione che cosa comporterà? La sospensione avrà l'effetto di comportare l'interruzione della permanenza del reato, per cui comincia un nuovo reato di esercizio abusivo di associazione sospesa? Non vi siete domandati quali saranno gli effetti giuridici; nessuno se lo domanda, però si voterà!

Non riesco a rendermi conto perché avete bisogno di questi provvedimenti, che tutti quanti sapete che non servono a niente. Signor Presidente, io devo condividere pienamente quel suo richiamo: che significa «accertato per sentenza»? Se c'è un'assoluzione per non aver commesso il fatto, se gli imputati sono *res inter alios,* questo cosiddetto garantismo dove va a finire?

Chiedo scusa ai colleghi di aver sottoposto anch'io quel testo del mio emendamento,che può avervi ispirato nel vostro emendamento assurdo. Purtroppo non ho potuto partecipare ai lavori del Comitato; comunque voterò contro. Mi auguro che i colleghi abbiano un momento di riflessione su queste considerazioni, in modo che queste cose non siamo costretti a raccontarcele nei corridoi, nei tribunali o domani sulla stampa; perché non abbiamo il coraggio civile, signor Presidente, di dire qui che siamo convinti che queste cose non servono a niente, salvo che non debbano servire come qualche alibi di qualche cosa che non riesco nemmeno io stesso a capire. Solo in questo senso si potrà trarre qualche frutto da questa legge, che tutti ritengono inutile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Noi siamo per il massimo del rigore, ma nel contempo per il massimo delle garanzie: non vogliamo istituire un ritorno di «caccia alle streghe», né rievocazione di processi da Santa Inquisizione. È giusto che la P2 venga sradicata, ma nel rispetto della sostanza — intendo dire del diritto sostanziale — e del rito.

Ella, signor Presidente, ha rivolto un autorevole richiamo al lessico giudiziario, e sembra strano l'atteggiamento del relatore di difesa di un testo che, a nostro modo di vedere, non risponde alle esigenze di tecnica legislativa. Quando noi ci affezioniamo — e lo votiamo — al termine «accerta» invece del termine «dichiara», operiamo una regressione tecnica, perché l'accertamento presuppone sempre il consolidamento di tutte le attività istruttorie, compresa l'istruttoria dibattimentale; mentre invece il momento di sintesi, che è la sentenza, è il solo dichiarativo, e quindi il solo strumento tecnico riconosciuto siccome ultimativo e quindi costitutivo di situazioni giuridiche.

Quindi, sia un problema di tecnica legislativa, sia una necessità di chiarezza, ci spingono a chiedere al Parlamento di regalare una volta tanto all'interprete una legge chiara perché vi è quasi un «ufficio studi perversi», per rendere complicate le leggi, anche quando appaiono chiare in prima lettura.

Devo poi attardarmi per qualche istante sul problema sollevato dal collega Mellini e cioè il riferimento alla sospensione da ogni attività associativa. Noi qui riusciamo a snaturare il provvedimento, perché il testo originario, che è stato innovato da questo articolo 3, poteva racchiudere in sintesi tutte le ipotesi e di sollecitudine e di rigore. Con l'istituto della sospensione noi ci troveremmo a creare una serie di *escamotages* interpretativi, sicché avremmo la possibilità sia di una riunione di provvedimenti, sia di una connessione oggettiva o soggettiva (oggettiva comunque, e soggettiva se diversi dovessero essere gli interpreti), che certamente vanifica il costrutto di immediatezza che noi vogliamo dare alla legge stessa e nello stesso tempo costituisce una serie di zone franche, almeno di ordine temporale, che, nei confronti dell'esigenza reclamata dal Paese (e accolta da questa Camera) di fare pronta, sollecita e accertata giustizia, renderebbe il principio opposto e quindi deformante.

Per queste ragioni, vuoi di chiarezza e di deontologia nei confronti della P2, vuoi di richiesta di garanzie nei confronti di tutte le leggi, perché il cittadino fino a quando venga irrevocabilmente dichiarato colpevole ha diritto ad essere protetto da tutte le salvaguardie che la Costituzione prevede, vuoi infine per l'esigenza di eliminare alla radice furbizie interpretative, noi, pur essendo per l'approvazione della legge, chiediamo che il relatore e coloro i quali nel Comitato dei nove si sono attivati a licenziare questo articolo 3 rimeditino sullo stesso nelle parti di dubbia interpretazione o di oscuro lessico legislativo e giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, se vogliamo renderci conto del significato esatto e degli scopi che questa legge si propone, dobbiamo far capo alle caratteristiche che l'hanno determinata. Tali caratteristiche consistono in una serie di fatti a tutti noti, che io non richiamerò, che denunciavano uno stato rilevante di insofferenza, di interferenze e in buona parte anche di malcostume; quindi, noi non abbiamo mai ritenuto di ostacolare — pur con delle osservazioni dalle quali non ci possiamo esimere — l'itinerario di questa legge.

Sostanzialmente questo provvedimento prendeva le mosse da una esigenza di carattere strettamente politico, che emergeva da uno stato di fatto che è quello al quale prima mi sono riferito. Nel quadro di questo stato di necessità è sopraggiunta l'elaborazione di questo disegno di legge, che però — dobbiamo riconoscerlo tutti — è molto imperfetto: per molte parti

inutile, per qualche altra parte errato, in ogni sua parte, secondo noi, scarsamente efficace, se si prescinde dall'aspetto polemico e — se vogliamo — propagandistico che era insito nelle ragioni della sua elaborazione.

Noi non avevamo una definizione delle società segrete, mentre questo provvedimento al suo articolo 1 ne dà una definizione, che però, a nostro sommesso avviso, avrebbe dovuto e dovrà essere in pratica rilasciata al prudente apprezzamento del magistrato di merito volta per volta. Abbiamo ritenuto però di risolvere il problema della definizione delle società segrete non tenendo conto che la regolamentazione delle associazioni è quella che viene prevista nel nostro sistema legislativo dell'articolo 14 del codice civile, il quale, insieme con gli articoli che seguono, prevede l'esistenza di associazioni riconosciute e di associazioni che non sono riconosciute. Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno la pienezza della loro personalità giuridica, ma, guarda caso, le associazioni non riconosciute sono quelle che hanno la rilevanza maggiore e più significativa: sono associazioni non riconosciute i sindacati, i partiti, mentre sono riconosciute una infinità di associazioni di fatto che non sono disciplinate nel nostro sistema giuridico e che possono rientrare tutte, nessuna esclusa, nella cornice prevista da questa legge all'articolo 1.

Circa il testo dell'articolo 3 — sul quale si appunta in questo momento l'interesse della Camera — c'è da dire che, nella formulazione emendata dalla Commissione, la prima parte è del tutto inutile. Ella, signor Presidente, mi potrà dare il conforto della sua opinione su questa mia osservazione. In realtà l'articolo 1 prevede le conseguenze automatiche, meccaniche, normali, di un qualunque accertamento del giudice penale in ordine ad un fatto che presenti gli estremi di un fatto penale, il quale va represso attraverso la sanzione che ristabilisce l'ordine giuridico leso e il quale va eliminato attraverso le misure sussidiarie che accompagnano la sentenza che irroga la pena.

NAPOLITANO. Mi sembra che sia fuori dell'argomento: poco fa parlavi dell'articolo 1.

REGGIANI. L'articolo 1 prevede i fatti che sono repressi dall'articolo 3, onorevole Napolitano! Abbia pazienza, altrimenti facciamo delle pure esercitazioni astratte! L'articolo 3 prevede il caso che, con sentenza irrevocabile, sia accertata la costituzione di una società segreta. Lei consentirà che prima di tutto dobbiamo sapere cosa sia una associazione segreta, perché altrimenti non avrebbe alcun significato questa nostra discussione. Fatta questa premessa, che mi sembra lecita e doverosa e che purtroppo mi costringe a tralasciare qualche altro argomento, devo dire che in qualunque grado del procedimento, può accadere, attraverso un intervento dell'attività politica nell'attività dell'autorità giudiziaria, che si adottino dei provvedimenti precauzionali, che possono anche essere presi a sproposito, mediante interferenza con l'autorità giudiziaria. Questa è una cosa che non ci convince e non la voteremo perché non vogliamo che nessuno creda che facendo queste riflessioni, che del resto non sono solo nostre, noi manifestiamo ostilità ad un provvedimento che si propone di eliminare anche la memoria di un'associazione che da noi non era particolarmente apprezzata.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vi è la proposta avanzata dall'onorevole Bozzi, il quale ha fatto presente come, in seguito ad una sentenza irrevocabile, l'atto del Presidente del Consiglio sia il minimo del dovere. Deve esservi una deliberazione del Consiglio dei ministri per un atto dovuto per il Presidente del Consiglio? Se esiste la sentenza irrevocabile cos'altro si deve chiedere?

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, mi fa piacere che vi siano questi scrupoli perché ciò è segno di attenzione e di sensibilità. Vorrei ricordare che nella legge n. 645 del 1952 — lei, signor Presidente,

la ricorderà meglio di me —, la cosiddetta «legge Scelba» sulla ricostituzione del disciolto partito fascista, si attribuisce al ministro. dell'interno la facoltà di sciogliere e di confiscare i beni di questa associazione. Ora in questa legge e vi è la dizione: «Sentito il Consiglio dei ministri». Nell'emendamento sostitutivo della Commissione si usa invece la formula: «Previa deliberazione del Consiglio dei ministri», il che non significa attribuire al Governo un potere discrezionale, significa invece demandare ad un organo collegiale — e non quindi ad un organo individuale come il ministro dell'interno o il Presidente del Consiglio — la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto. Forse questa dizione rappresenta una eccessiva garanzia, sono comunque dell'avviso che tale dizione debba rimanere, anche se nella relazione che accompagna il disegno di legge, nella mia replica ed in questo intervento ho fatto presente che non si tratta di valutazione discrezionale, bensì di un atto che consegue ed è vincolato all'accertamento giudiziario.

La Commissione ritiene che sia preferibile che la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto di scioglimento sia verificata da un organo collegiale, come il Consiglio dei ministri, e non da un organo individuale come il ministro dell'interno o lo stesso Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda l'uso del verbo «accertare», devo far presente che la dizione è perfettamente identica a quella contenuta nell'articolo 3 della legge n. 645 del 1952.

TRANTINO. È la Bibbia!

GITTI, *Relatore*. Non è la Bibbia, comunque è un precedente. Questa legge ha passato il vaglio di alcune verifiche della giurisprudenza, quindi il collega Trantino mi consentirà questo riferimento. Vi sono state delle sentenze del tribunale di Roma, vi è stata una elaborazione della dottrina, vi è stata una sentenza del Consiglio di Stato; quindi dire: «Accertare la costituzione di un'associazione segreta», significa richiedere una sentenza la quale dichiari che è stata costituita ed esiste un'associazione segreta.

PRESIDENTE. Personalmente, non per far polemica, avrei preferito che fosse migliorata quella legge che ha circa 30 anni. Comunque il mio parere non ha molto significato, sono infatti al servizio dell'Assemblea.

Passiamo ai voti. Onorevoli colleghi, l'emendamento Mellini 3.8 è stato ritirato, l'emendamento Belluscio 3.6 risulta assorbito, mentre per quanto riguarda l'emendamento Rodotà l'onorevole relatore ha chiesto che venga ritirato.

RODOTÀ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rodotà. Onorevole Belluscio mantiene i suoi emendamenti 3.6, 3.7 e 3.2?

BELLUSCIO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 3.1?

GREGGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento della Commissione 3.9, nella nuova formulazione, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo della Commissione:

I dipendenti pubblici, civili e militari per i quali risulti, dalla sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione nonché la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione, essere sospesi dal servizio.

Le amministrazioni competenti promuovono l'azione disciplinare nei con-

fronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'Amministrazione di appartenenza.

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una Commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, composta:

da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti;

da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;

da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

La Commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla Commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari e nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.

La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di 180 giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata la azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.

Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma del presente articolo si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo,

la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei princìpi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 9.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, CRIVELLINI, BONINO.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 11.

RODOTÀ, GALANTE, GARRONE, CRUCIANELLI, BALDELLI, BASSANINI.

Al primo comma, sostituire le parole: risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto *con le seguenti:* risultino, in base ad accertamenti preliminari condotti dagli organi competenti delle singole amministrazioni, univoci indizi.

4. 2.

BELLUSCIO.

Al primo comma, sopprimere la parola: fondato.

4. 12.

BASSANINI, RODOTÀ, CRUCIANELLI, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Al primo comma, sostituire le parole da: valutati il grado *sino alla fine con le seguenti:* essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.

4. 8.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: con assegni. La sospensione è comunque disposta, senza diminuzione della retribuzione, allorché la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento della responsabilità del dipendente.

4. 13.

BASSANINI, RODOTÀ, CRUCIANELLI, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.

4. 14.

CRUCIANELLI, RODOTÀ, BASSANINI, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Al sesto comma, sopprimere le parole: amministrativi e militari e nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. 10.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, BONINO.

Al sesto comma, sopprimere le parole: e nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. 15.

BASSANINI, RODOTÀ, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: La sanzione non può in nessun caso essere inferiore alla sospensione dal servizio per sei mesi.

4. 16.

CRUCIANELLI, RODOTÀ, BASSANINI, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Sopprimere l'ottavo comma.

4. 17.

CRUCIANELLI, BASSANINI, RODOTÀ, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Al decimo comma, sopprimere le parole: ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi.

4. 3.

BELLUSCIO.

Al decimo comma, dopo le parole: ed ai dipendenti di enti e società, *aggiungere le seguenti:* a partecipazione statale.

4. 4.

BELLUSCIO.

All'undicesimo comma, sopprimere le parole: degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale.

4. 5.

BELLUSCIO.

All'undicesimo comma, dopo le parole: degli enti e delle società, *aggiungere le seguenti:* a partecipazione statale.

4. 6.

BELLUSCIO.

Sopprimere il dodicesimo comma.

4. 7.

BELLUSCIO.

Al tredicesimo comma, sopprimere le parole: dell'ordinamento.

4. 18.

RODOTÀ, BASSANINI, CRUCIANELLI, GLANTE GARRONE, BALDELLI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Signor Presidente, come preannunciato ritiro il mio emendamento 4.13 perché nella sostanza è recepito da un emendamento della Commissione; ritiro l'emendamento Rodotà 4.11, soppressivo dell'intero articolo, perché ritengo che, attraverso alcune modifiche, anche il foro speciale, previsto per i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno aderito ad associazioni segrete, possa essere giustificato; ritiro infine il mio emendamento 4.12 perché nella sostanza il testo base ci sembra più garantista rispetto a quello da noi proposto. Insistiamo invece sull'emendamento Crucianelli 4.14 che prevede che gli elementi, sulla cui base viene avviato il provvedimento disciplinare, siano immediatamente inviati all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale. La questione è talmente semplice ed evidente che non mi sembra necessario insistere più a lungo. Insistiamo anche sull'emendamento 4.15 che prevede di eliminare la previsione di sottrazione al regime di diritto comune dei dipendenti pubblici, previsto dall'articolo 4, per quanto riguarda gli avvocati ed i procuratori dello Stato. Questa eccezione non si giustifica, a differenza di quella che concerne i magistrati ordinari, amministrativi e militari, perché nei confronti dei magistrati è la stessa Carta costituzionale che stabilisce un procedimento disciplinare a garanzia dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, mentre invece, nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato, questa deroga al diritto comune non è prevista dalla Costituzione, e quindi si traduce in privilegio illegittimo ed incostituzionale, che viola il principio di uguaglianza inserito probabilmente di straforo

nel corso della elaborazione del testo legislativo.

Insistiamo anche sull'emendamento Crucianelli 4.16 poiché ci sembra di fondamentale importanza; su di esso vorrei attirare l'attenzione dei colleghi. Nel testo base sottoposto all'Assemblea è prevista — secondo l'indicazione già contenuta nel parere del Consiglio di Stato — una graduazione delle sanzioni disciplinari rispetto alla soluzione rigida attualmente prevista dall'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza, che commina in ogni caso la decadenza dall'ufficio dei pubblici dipendenti che risultino appartenenti ad associazioni segrete. Ora si prevede la graduazione delle sanzioni disciplinari, ma senza alcuna soglia minima. Ciò significa che nel testo pervenutoci dal Senato, dipendenti pubblici che in violazione del loro giuramento hanno dichiarato adesione e lealtà ad una associazione segreta potrebbero essere colpiti da sanzioni lievissime, come il richiamo o la semplice censura. A noi pare che ciò sia assolutamente ingiustificato, che sia espressione di una tendenza lassista nei confronti di un fatto indubbiamente grave per un dipendente pubblico che è innanzitutto servitore dello Stato. Sottolineiamo anche il fatto che una soluzione legislativa di questo genere, pur valendo soltanto per il futuro, non potrà non avere effetti anche sulla interpretazione della legislazione in vigore e quindi anche su quei dipendenti pubblici che risultino appartenere alla loggia P2. Infatti l'attuale disciplina — secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato — risulta dalla applicazione non solo dell'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza, ma — per quanto riguarda l'identificazione delle sanzioni — quel testo unico va coordinato anche con le sanzioni previste dagli ordinamenti disciplinari vigenti. Pertanto è il Consiglio di Stato che ha indicato la soluzione della graduazione delle sanzioni disciplinari. Se il testo legislativo operante ed efficace per il futuro prevedesse che queste sanzioni disciplinari coprono l'intera gamma delle sanzioni, comprese quelle lievissime come il richiamo e la censura, l'interpretazione della normativa vigente ne sarebbe necessariamente influenzata. Pertanto avremmo il caso di dipendenti pubblici riconosciuti quali appartenenti alla loggia P2 che se la potrebbero cavare con una semplice censura.

A noi pare che questo sia assolutamente inaccettabile e per questo prevediamo che la opportuna graduazione delle sanzioni disciplinari debba avere una soglia minima, che nel nostro emendamento 4.16 è previsto nella sospensione per sei mesi dal servizio.

Ci pare che meno non possa essere previsto, dal momento che per i dipendenti pubblici si tratta di un fatto di ulteriore gravità: mi riferisco al comportamento di un servitore dello Stato che — in violazione della Costituzione — aderisce ad una associazione segreta, violando da un certo punto di vista anche quell'affidamento che il cittadino deve avere di fronte ad un dipendente pubblico, cioè a persona che sa rispondere essenzialmente allo Stato essendo ad esso leale.

Insistiamo altresì sull'emendamento Crucianelli 4.17 poiché è conseguente al 4.16; insistiamo anche sull'emendamento Rodotà 4.18 che prevede la soppressione dall'ultimo comma delle parole «dai princìpi dell'ordinamento», per una ragione di ordine tecnico incontestabile. «Princìpi dell'ordinamento» sono nel nostro sistema costituzionale quei princìpi generali che come tali vincolano anche la legislazione delle regioni a statuto speciale, ma che — come ormai una giurisprudenza consolidata ha stabilito — si tratta di princìpi generalissimi che valgono per l'intero ordinamento e quindi hanno un carattere necessariamente intersettoriale come il principio di retroattività delle leggi, principio generale stabilito dalle preleggi. Qui siamo chiaramente di fronte ad una disciplina di carattere settoriale che — come principio della legislazione dello Stato — può vincolare a buon diritto la legislazione delle regioni a statuto ordinario, ma che non può vincolare quelle a statuto speciale, anche se è auspicabile che queste ultime uniformino la

loro legislazione in materia di impiego pubblico ai princìpi stabiliti da questa legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Belluscio. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. L'articolo 4 nelle prime righe recita testualmente: «I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti — sulla base di concreti elementi — il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete...», e quindi voglio fermare, perché prevedere la sospensione dal servizio prevista dal primo comma dell'articolo 4 sulla base di un «fondato sospetto» significa (ed è bene che tutti se ne rendano conto) sancire princìpi da Stato di polizia, non di uno Stato democratico.

Per la sospensione — a nostro giudizio — deve esserci già in corso un accertamento pervenuto, sia pure in forma non definitiva, a certe conclusioni, ma non prima sulla base di un semplice sospetto. Altrimenti potremmo arrivare alla situazione in cui oggi si trova il fisico nucleare Sakharov a Gorkij.

Noi dobbiamo inoltre osservare che in questo articolo manca qualsiasi coordinamento con leggi che per i funzionari civili e militari dello Stato prevedono procedimenti particolari. Vorremmo osservare inoltre che le disposizioni di cui al nono e al decimo comma sono in contrasto con tutta la normativa in tema di rapporti di lavoro per gli enti e per le società che, pur essendo concessionarie di pubblici servizi, hanno tuttavia un carattere privato. Queste mie osservazioni sono confortate anche dal parere del Consiglio di Stato.

A nostro giudizio dovrebbe essere precisato che la revoca per giusta causa, di cui al terzultimo comma, può far seguito solo all'accertamento definitivo in sede giudiziaria.

Con i nostri emendamenti abbiamo chiesto di sopprimere ogni menzione ad enti o società concessionari di pubblici servizi, perché in quel caso si coinvolgerebbero società private che non avrebbero più alcuna garanzia. Oltretutto è una norma in contrasto con il codice civile. Quanto meno bisognerebbe parlare di società a partecipazione statale che gestiscono pubblici servizi, perché, con l'attuale andazzo giurisprudenziale, anche i dipendenti e i dirigenti di banche private, in quanto esercitano funzioni in materia valutaria e di credito, sono considerati esercenti pubblici servizi (esiste una sentenza della Corte di cassazione in questo senso). Ora, a meno che non si voglia annullare l'autonomia dei servizi bancari, pur nel rispetto delle norme generali di vigilanza e del codice civile, a meno che non si voglia capovolgere il sistema di economia libera, non possiamo ragionevolmente ingerirci nella vita degli enti privati, decidendo quali dirigenti o dipendenti possano essere revocati dagli incarichi e dalle funzioni. È sufficiente, onorevole relatore, la denunzia anonima, a carico di un dipendente o dirigente bancario, di appartenere ad una società segreta perché questi possa essere revocato dall'incarico, dalla funzione? Attendo una risposta ben precisa a tale quesito, perché rimanga agli atti. Altrimenti, se noi rimanessimo nel vago, si tratterebbe — come si può facilmente immaginare — di un'indebita interferenza del potere pubblico nella vita delle società per motivi indipendenti dalla commissione di reati, cioè per semplici sospetti. Inoltre, si possono sconvolgere maggioranze all'interno dei consigli di amministrazione, sopprimere organi regolarmente eletti.

Se si vuole mantenere la menzione di società, sia pure private, ma concessionarie di pubblici servizi, anche se per noi è una forzatura, potremmo anche aderire tale richiesta, a condizione però che non si tratti di persone giuridiche di diritto privato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, ho presentato, insieme ad altri colleghi del gruppo radicale, un emendamento soppressivo di questo articolo 4. La speranza che il richiamo alla ragione sia ascoltato è

ormai venuta completamente meno. Credo, signor Presidente, che questo articolo 4 sia il frutto di un equivoco determinato dall'originaria formulazione dell'articolo 2 nel testo del Governo, poi modificato dal Senato. Tale testo prevedeva, prima di essere emendato, che il reato di appartenenza ad associazioni segrete fosse imputabile solo ai promotori e ai dirigenti; il Senato lo ha modificato ed ha stabilito che imputabili di tale reato siano anche tutti i partecipanti all'associazione segreta. Non solo, ma a carico di questi ultimi è stata anche prevista l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. Qual è la conseguenza di queste modifiche? Che quando vi sia il fondato sospetto di appartenenza ad un'associazione segreta si deve iniziare un procedimento penale. Se l'amministrazione di appartenenza ha questo fondato sospetto, potrà assumere provvedimenti cautelari nei confronti dei dipendenti, ma ha l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, perché si tratta di pubblici ufficiali. E allora, che ci sta a fare questo «tribunale dell'inquisizione», concepito per avere un unico organo che deve valutare le responsabilità di persone che, nel progetto originario, erano sottratte ad un'inquisizione di carattere penale? Poiché il Senato ha stabilito — e noi abbiamo confermato — che la sola appartenenza all'associazione segreta costituisce reato tale da comportare l'interdizione dai pubblici uffici, a che serve questa commissione? La sospensione di un provvedimento disciplinare è necessaria in attesa della conclusione del giudizio penale: cosa ci sta a fare quest'organo quando si tratta semplicemente di prendere atto di una sentenza che può essere di assoluzione per difetto di dolo? Se vi è difetto di dolo, vi potranno essere fatti diversi dall'appartenenza all'associazione segreta, che potranno essere individuati nel comportamento che ha dato luogo a quel sospetto, ma che comunque sono cosa completamente diversa, ammesso che configurino una scorrettezza di carattere amministrativo, per ogni amministrazione. Quindi, che ci sta a fare l'organo unico, che ci stanno a fare le preoccupazioni del collega Bassanini? Per lo meno sei mesi di sospensione: ma come, c'è l'interdizione dai pubblici uffici e ci si preoccupa di irrogare, in via amministrativa, la sanzione della sospensione per almeno sei mesi?

Qui, signor Presidente, c'è una sola cosa da fare: l'amministrazione di appartenenza, in pendenza di un procedimento penale che comporti, oltre alla condanna, l'eventuale interdizione dai pubblici uffici, deve assumere nei confronti del dipendente un provvedimento di sospensione cautelativa. Ma, una volta intervenuta la sentenza penale — e in mancanza di una sentenza penale non si può assumere il provvedimento di carattere amministrativo —, e qualora essa comporti l'interdizione dai pubblici uffici, a cosa serve la preoccupazione di creare oggi un organo inquisitorio?

L'unica preoccupazione sta a dire che non si è fatto niente, quando il Governo aveva in tasca gli elenchi degli iscritti alla loggia P2, perché non era stata varata la nuova legge e non c'era quest'organo di inquisizione. Quindi, non si poteva fare niente. Ma non era vero. Non solo, ma questo concetto di unificazione, a mio avviso, crea, sì, i presupposti affinché non vi sia disparità di trattamento, ma in certi casi la disparità di trattamento è necessaria. Come si fa a non sospendere immediatamente un capo dei servizi segreti se c'è un fondato sospetto di appartenenza ad un'associazione segreta? Questo provvedimento in tal caso è necessario; il rapporto fiduciario non esiste più, questo è il significato delle responsabilità politiche del Governo quando sono venuti fuori gli elenchi degli appartenenti alla loggia P2! I rapporti fiduciari dovevano essere immediatamente troncati perché implicavano responsabilità politiche, e non so se le cose, con questa disposizione, non diventino un po' più complicate! E poi, per quanto riguarda questa esenzione dall'assoggettamento alla commissione inquisitoria centrale e unica di determinate categorie, il collega Rodotà mi ha detto con molta chiarezza che vengono esclusi solo

coloro che fanno parte dei gabinetti ministeriali: magistrati, ordinari e speciali, compresi coloro che non hanno particolari garanzie costituzionali in ordine ai procedimenti disciplinari che li riguardano. E, a questo punto, direi un'altra cosa: vi sono altre categorie di dipendenti la cui separatezza è stata sanzionata da norme alle quali si vuole attribuire un carattere di necessità costituzionale. Mi riferisco, ad esempio, ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, in riferimento ai quali si dice che la giurisdizione domestica è un'espressione della capacità di autorganizzazione di questi organi costituzionali. Mentre noi diciamo che i magistrati militari, che dipendono dal Ministero della difesa, sono esenti da questa giurisdizione speciale, stabiliamo invece che i dipendenti della Corte costituzionale debbano essere sottratti a quello che altrimenti è il normale organo disciplinare che li riguarda. Ma si tratta di un falso problema, che nasce dal fatto che non si è tenuto conto della diversa formulazione dell'articolo 2, che oggi fa di ogni appartenente ad un'associazione segreta non, se è dipendente pubblico, un dipendente pubblico infedele, ma un delinquente; un delinquente nei confronti del quale irrogare la sanzione dell'interdizione, sia pure temporanea, dai pubblici uffici. E allora, le preoccupazioni di questo órgano centrale che cosa ci stanno a fare? L'unica parte che potrebbe salvarsi da questa sanzione generale di inutilità potrebbe essere costituita da quelle norme che riguardano i dipendenti di enti pubblici economici, per i quali non si può dire che operi l'interdizione dai pubblici uffici. Altrimenti, avremmo già raggiunto lo scopo attraverso la stessa norma penale e le sue conseguenze. Ecco, signor Presidente, un'altra norma inutile in una legge che sempre più, man mano che andiamo avanti, si palesa inutile! Ecco altri alibi in una legge che è una «legge alibi»!

A prescindere dalla sorte del nostro emendamento 4.9, interamente soppresso dall'articolo 4, voteremo comunque contro questo articolo, che aggiunge poca credibilità e poca serietà ad un legge che mi pare, man mano che andiamo avanti, sia sempre più chiaramente una legge inutile e poco seria.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bassanini 6.01 è stato chiesto lo scrutinio segreto da parte del gruppo del PDUP; decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione mediante procedimento elettronico.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

GITTI, *Relatore*. La Commissione è contraria, a maggioranza, all'emendamento Mellini 4.9, interamente soppressivo dell'articolo 4, in quanto si ritiene opportuno, per trattandosi di una commissione un poco macchinosa, mantenere questo foro speciale, essendo questo l'unico modo per fissare i criteri di graduazione e di rivalutazione delle responsabilità in modo uniforme, non differenziato a seconda dei diversi ordinamenti della pubblica amministrazione.

Sull'emendamento Belluscio 4.2, il parere della Commissione è contrario. Voglio dire all'onorevole Belluscio che, in base al disegno di legge in esame una denunzia anonima non è sufficiente per far scattare la sospensione cautelativa, dal momento che qui è stabilito che si procede sulla base di elementi concreti, da cui derivi il fondato sospetto. Credo che più concreto di così sia difficile immaginarlo.

L'emendamento 4.8 della Commissione introduce un ulteriore criterio per la valutazione in ordine alla sospensione dal servizio esaminando l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità dello stesso dipendente. Questo emendamento si illustra da sé e ne raccomando l'approvazione all'assemblea.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Crucianelli 4.14. Con riferimento al parere favorevole della Commis-

sione su questo emendamento, si rende necessario aggiungere al decimo comma dell'articolo 4 le seguenti parole: «le disposizioni di cui al primo e secondo comma». Si tratta di una questione di coordinamento.

Sull'emendamento Mellini 4.10 esprimo parere contrario. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Bassanini 4.15. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Crucianelli 4.16 perchè la determinazione in questa misura sembra contrastare con i criteri enunziati anche nel parere del Consiglio di Stato. Inoltre, la Commissione è organo decidente, ma sia per quanto riguarda l'attività istruttoria, sia per quanto riguarda le sanzioni da infliggere valgono le norme previste dai diversi ordinamenti. Conseguentemente, esprimo parere contrario sull'emendamento Crucianelli 4.17.

Sull'emendamento Belluscio 4.3 il parere è contrario, perché l'estensione ad alcuni dipendenti che hanno un rapporto di natura privata pur dipendendo da enti pubblici, oppure da società private, è giustificata dalle attività prese in considerazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Belluscio 4.4, 4.5, 4.6. e 4.7.. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento Rodotà 4.18, ritenendo che i princìpi debbano valere anche per le regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento Mellini 4.9 e all'emendamento Belluscio 4.2; accetto l'emendamento 4.8 della Commissione; mi rimetto all'Assemblea per gli emendamenti Crucianelli 4.14 e Bassanini 4.15; non accetto l'emendamento Mellini 4.10. Il Governo esprime altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 per le ragioni esposte dal relatore Gitti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Crucianelli 4.14.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Non desidero fare dichiarazioni di voto sull'articolo 4 né sui vari emendamenti ad esso presentati, eccetto che sull'emendamento Crucianelli 4.14, che è stato accettato dalla Commissione.

Questo emendamento si muove nell'ottica della formulazione precedente alle modifiche apportate dal Senato. Se si tratta di delitto, signor Presidente, le amministrazioni che lo scoprono ed hanno gli elementi per ritenere che un loro dipendente sia appartenente ad un'associazione segreta hanno l'obbligo, per legge, come pubblici ufficiali, di informarne l'autorità giudiziaria. Ed anche se l'evidenza di questo aspetto è meno marcata, se non si tratta di un sospetto temerario e l'autorità giudiziaria apre un procedimento penale, credo che, visto che questo procedimento penale è destinato a sboccare non solo in una sanzione penale, ma anche nella pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sospensione cautelativa o, quanto meno, l'inizio del procedimento disciplinare dovrebbe essere automatico. Comunque, visto che lo sbocco, a prescindere dai provvedimenti di carattere cautelare, è sempre quello di un provvedimento che addirittura incide sulla capacità di rivestire le funzioni di cui il pubblico dipendente è investito, credo che non sia reale problema quello cui vuole far fronte questo emendamento.

RODOTÀ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Crucianelli 4.14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTÀ. Signor Presidente, vorrei fare una osservazione relativamente a ciò

che ha appena sostenuto il collega Mellini. In effetti, qualora la disciplina prevista in quella legge avesse avuto riferimento unicamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i suoi rilievi sull'emendamento 4.14 sarebbero stati fondati. In realtà, come si desume dalla lettura dell'articolo 4, che, in quanto tale, non è così superfluo come il collega Mellini ha sostenuto, l'applicabilità delle sanzioni è legata anche alla appartenenza ad organismi diversi da quelli presenti nell'apparato statale. Ci troviamo di fronte al riferimento ad enti e società concessionarie di pubblici servizi, società per azioni di interesse nazionale, rispetto alle quali gli obblighi di denuncia in capo ai responsabili dell'amministrazione non sussistono; ecco perché noi abbiamo ritenuto opportuno un chiarimento in questo senso e abbiamo presentato l'emendamento 4.14, sul quale abbiamo ascoltato il parere favorevole della Commissione e del Governo.

Rimane tuttavia fondata una parte della precedente documentazione del collega Mellini relativa ai caratteri superflui della giurisdizione disciplinare, così come prevista dall'articolo 4. Infatti noi abbiamo previsto all'origine un emendamento soppressivo, che è stato ritirato proprio perché ci troviamo di fronte a casi rispetto ai quali l'interdizione dei pubblici uffici che consegue alla condanna penale non copre le situazioni di soggetti, quali ad esempio quelli previsti nel comma 11 dell'articolo 4, come componenti di organi di amministrazione o di controllo o addirittura di amministratori delle società qui ricordate. Di conseguenza noi abbiamo già chiesto, insieme ad altri colleghi, la votazione per parti separate dell'articolo 4, sì da poter conservare ciò che normativamente ha un senso e far cadere ciò che allo stato del testo è superfluo.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 4.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Belluscio 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 4.14, per il quale la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 4.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 4.15, per il quale la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 4.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 4.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Belluscio 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Belluscio non è presente, si intende che abbia rinunziato alla votazione degli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.7.

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 4.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'onorevole Rodotà ha chiesto che l'articolo 4 sia votato per parti separate.

Pongo pertanto in votazione i primi due commi dell'articolo 4 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(Sono approvati).

Pongo in votazione i commi successivi, fino al decimo compreso, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Sono approvati).

Pongo in votazione i restanti commi.

(Sono approvati).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

L'associazione segreta denominata «Loggia P2» è disciolta. Il ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

GREGGI.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 3.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BONINO, CRIVELLINI.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

L'associazione segreta denominata «loggia P2» si considera disciolta.

5. 2.

BOZZI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI Credo che l'articolo 5, che ha suscitato fin già dalla discussione in Commissione perplessità da parte di autorevoli colleghi, come l'onorevole Bozzi, che nel corso della discussione generale in aula è stato preso come esempio della stranezza, della stravaganza della struttura del provvedimento e che tuttavia sembra essere designato come l'articolo cardine di una legge di salvazione della Repubblica («Sciogliere la P2!»), sia non soltanto stravagante rispetto alle linee del nostro ordinamento e a concetti fondamentali del nostro sistema giuridico, ma anche un articolo estremamente pericoloso. Esso rischia infatti, da solo e nel combinato disposto con l'articolo 6, di diventare oltre tutto comodissimo per il signor Gelli e per altre persone che sono imputate, che non possono essere imputate del nuovo reato, prima di tutto perché ancora non è entrato nell'ordinamento giuridico e poi perché espressamente il provvedimento si riferisce a fatti successivi all'entrata in vigore della legge, ma neanche di reati esistenti nel codice penale, come quello di associazione a delinquere. Ho ribadito questo concetto quando, a proposito dell'articolo 3, ho sostenuto che lo scioglimento di un'associazione significa che un potere mette in atto un provvedimento con effetti costitutivi tali che quell'associazione, che in precedenza viveva nel nostro ordinamento come una realtà lecita, con lo scioglimento diventa una realtà illecita.

Di conseguenza, un provvedimento di questo genere è chiaramente illiberale, poiché prevede un potere per incidere su associazioni lecite. In tal modo non proclamiamo che la P2 è già oggi illecita per la legge di pubblica sicurezza, che in realtà non si è voluta attivare intimando ai dirigenti della P2 l'esibizione degli elenchi come prescritto dalla legge, comportando l'inadempienza di questo ordine l'esistenza di reati. È certo che con la disposizione in esame ai fini dello scioglimento dell'associazione denominata

loggia massonica P2 noi non possiamo far scattare l'articolo 2 perché non possiamo stabilire la retroattività della legge penale che variamo con questa stessa legge; definiamo la loggia massonica P2 una associazione segreta rispetto alla quale l'unica normativa che soprattutto nel combinato disposto con l'articolo 6 verrà a scattare, sarà l'articolo 209 e l'articolo 212 della legge di pubblica sicurezza, non altra norma. E per legge avremo detto che la loggia massonica P2 non è un'associazione a delinquere. Ora, io non dico che la legge debba dire che la loggia massonica P2 è un'associazione a delinquere, questo lo deve dire il magistrato e solo il magistrato, ma non possiamo nemmeno dare una definizione della loggia massonica P2 con una qualificazione come associazione segreta, se è associazione segreta nel significato di tutta questa legge e in particolare delle norme successive, quelle di carattere transitorio, quelle che riguardano il trattamento delle associazioni segrete che abbiano vissuto esclusivamente prima dell'entrata in vigore della legge e con lo scioglimento, salvo la ricostituzione della P2, dobbiamo ritenere che la P2 da quel momento cessa la sua esistenza, per cui non si può più far carico della permanenza del reato, se reato vi è. Ma soprattutto noi abbiamo definito in un certo modo, abbiamo dato la qualificazione giuridica diversa da quella che per avventura dovesse, in accoglimento di pretese punitive fatte valere da organi requirenti della Repubblica (non so se giustamente o meno, ma comunque fatte valere), noi diamo una qualificazione per legge e facciamo per legge la sentenza, che dirà che è un'associazione segreta, ma dirà anche che non è un'associazione a delinquere: dirò che è un'associazione segreta, con le conseguenze limitate peraltro perché non può essere più attivata nei confronti di una associazione già sciolta anche la richiesta di presentazione dei dati previsti dall'articolo 209 della legge di pubblica sicurezza, e avremo nello stesso tempo la qualificazione che ne fa qualcosa di diverso da un'associazione a delinquere.

Se questo è il risultato che volete ottenere in favore dell'imputato Gelli (non dico in favore di Gelli, ma di Gelli in quanto imputato tra l'altro di un reato di associazione a delinquere), voi con questa disposizione dell'articolo 5, unito all'articolo 6 (quanto meno nel combinato disposto con l'articolo 6, ma a mio avviso soltanto per la qualificazione data dall'articolo 5), avete ottenuto questo brillante risultato: dopo aver detto che questo era un attentato alle istituzioni, che questa era un'associazione a delinquere, che questa era un'associazione sovversiva, che questa era molto di più di una semplice associazione segreta, che nessun pericolo maggiore ha corso la Repubblica se non quello rappresentato dall'esistenza di questa associazione, contemporaneamente ponete un limite all'accertamento del giudice penale e dite che non può essere accertato altro, che questa è un'associazione segreta punto e basta. Io non so se questo è il grande risultato di risposta politica che si conclama, o questo ancora una volta è l'alibi, peggio che l'alibi, la copertura, peggio che la copertura, la complicità per legge nei confronti di responsabilità penali se esistono, perché se esistono debbono essere perseguite.

Se ci muoviamo in questa logica, se queste mie considerazioni non sono aberranti, io credo che un momento di riflessione, voi tutti colleghi lo dobbiate avere, colleghi che a tutt'altro pensate, perché siete tutti d'accordo quando parlate privatamente che questa è una legge assurda, poi tutti alzate la mano, tutti voterete questa legge e, tutti convinti che non serve a niente, voterete anche la norma che escluderà che si possa affermare che la loggia massonica P2 era un'associazione a delinquere, perché per legge stabilirete che è altra cosa, che è semplicemente un'associazione segreta, sciolta come tale. Detto questo, credo che abbiamo detto il peggio che si possa dire di questa legge, nel convincimento della totale distrazione di un'assemblea che pensa soltanto ad andarsene via il più presto possibile e che in realtà non ha

nessuna preoccupazione per le aberrazioni giuridiche che tutti sono convinti essere votate di volta in volta con la distratta alzata di mano. Tuttavia credo che queste cose almeno le dobbiamo affidare agli atti della Camera, perché domani qualche interprete, anche in sede di sindacato di costituzionalità, non abbia a rimproverare non solo la Camera, ma ciascun parlamentare e anche chi vi parla di essere complice di questo atto, perché qui si tratta di un vero atto di complicità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Alcuni minuti or sono, dopo un dibattito molto ampio che ha oocupato due sedute e su un testo proposto dal Comitato dei nove, abbiamo radicalmente modificato l'articolo 3 del disegno di legge quale era pervenuto al nostro giudizio, e non abbiamo dato al Governo il potere di sciogliere un'associazione segreta senza che sia intervenuta precedentemente una sentenza irrevocabile della magistratura. Abbiamo tolto il potere ad un organo, il Governo, che è in fondo un organo politicamente controllabile dal Parlamento, ed abbiamo tolto il potere di sciogliere un'associazione segreta con un atto amministrativo, pur sempre impugnabile. Con questo articolo mi pare (dico pare perché mi sembra così abnorme quello che sta avvenendo che prego i colleghi di voler ancora riflettere, come abbiamo riflettuto sull'articolo 3) che daremmo il potere di sciogliere un'associazione segreta — in questo caso la loggia P2 — a noi stessi, daremmo al Parlamento questo potere e l'atto dello scioglimento diventerebbe così assolutamente irrevocabile, assolutamente non impugnabile. Quindi, mi pare anzitutto che tutto quello che abbiamo detto sull'articolo 3 e tutti gli argomenti che ci hanno portato a modificare radicalmente l'articolo 3 (che pure ha conservato una sua validità operativa) debba *a fortiori* essere detto per l'articolo 5. Qual è la natura, infatti, di questo articolo? Sembrerebbe che stiamo di fronte ad una norma di legge; ma l'articolo 5 non è una legge, è «una sentenza» (questa è la sua caratterizzazione) che viene emessa, una sentenza assolutamente abnorme, fuori del sistema costituzionale, anzi contro il sistema costituzionale: è una sentenza emessa non sulla base di una legge, che viene non dal potere giudiziario, ma dal potere legislativo; una sentenza in unico grado, non appellabile, non impugnabile e quindi irrevocabile; una sentenza cioè, quella che emaneremmo se approvassimo l'articolo 5, che vìola radicalmente diritti essenziali di garanzia del cittadino, quali sono indicati, ad esempio, nel secondo comma dell'articolo 24, nel primo e nel secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 24 ci ricorda che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», cioè questo articolo 24 non solo garantisce il diritto di difesa, ma precisa che l'azione contro qualcuno e la difesa di se stesso di fronte ad un'azione altrui deve avvenire in più gradi e attraverso un procedimento sancito dalla legge. Senza alcun procedimento, senza aver fatto alcun accertamento, senza nessuna relazione, noi in questo caso arriviamo ad emanare «una sentenza».

Inoltre, l'articolo 25 della Costituzione così recita: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Con l'articolo 5 violiamo anche questi due commi dell'articolo 25 della Costituzione ed emaniamo una sentenza.

Nella relazione si dice inoltre che questa sentenza per legge, che questa sera dovremmo emettere, non costituisce un precedente, perché in casi analoghi di altre associazioni segrete dovrebbe valere il sistema legislativo, che stiamo approvando con questo provvedimento.

È vero che rispetto ad associazioni segrete questa nostra sentenza non costituisce precedente, ma l'uso di questo «potere di sentenziare» è in se stesso un precedente, perché potrebbe valere domani

in qualsiasi altro caso, per qualsiasi altra associazione.

Comunque, a prescindere dal precedente che si creerebbe, a me pare — ricordo di averlo sottolineato nella discussione precedente — che questo nostro intervento è assolutamente fuori delle norme costituzionali.

Questo non è l'atto competente di un Parlamento costituzionale, ma l'abuso di potere di un Parlamento rivoluzionario. Infatti, credo che soltanto in fase rivoluzionaria ci siano stati parlamenti che abbiamo approvato norme di questo genere, così come ritengo che non esista alcun precedente in Italia, o in qualsiasi altro paese democratico, di un Parlamento che scioglie con un suo atto legislativo un organismo, colpendo dei cittadini.

In concreto, questa sentenza è contro gli articoli 24 e 25 della Costituzione, e quindi mi pare che, nello stesso spirito che ci ha guidato nel dibattito sull'articolo 3, con la stessa apertura da parte del Comitato dei Nove e con lo stesso senso di responsabilità da parte nostra, dovremmo radicalmente rivedere l'articolo 5, per non invadere competenze che non sono nostre e non creare un precedente gravissimo e pericolosissimo.

Tutte queste osservazioni si concretizzano in un emendamento molto semplice tendente a sopprimere l'articolo 5, analogo a quello presentato dal collega Bozzi, per il quale dovremmo dire che è dichiarata sciolta l'associazione segreta. A me pare che per maggiore chiarezza — doverosa in un caso come questo — dovremmo arrivare puramente e semplicemente alla soppressione dell'articolo 5, rimanendo pienamente in vigore le norme sin qui approvate con l'impegno di tutti noi per arrivare all'approvazione di una legge complessiva capace di colpire, però per vie legali e costituzionalmente legittime, la famosa loggia P2, oggetto delle nostre preoccupazioni, e se ed in quanto i suoi partecipanti siano gravati e giudicati colpevoli.

Per concludere, mi permetto di invitare di nuovo, come l'altra sera, il Comitato dei nove ed i colleghi a riflettere attentamente su questo articolo e sul dovere costituzionale di cancellarlo dalla legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Mi rendo conto della necessità politica avvertita dal Governo di prendere posizione nei confronti dell'associazione segreta denominata loggia P2; però le ragioni politiche debbono trovare un limite nelle considerazioni prevalenti di carattere costituzionale.

A me pare che l'articolo 5, del disegno di legge in esame sia costituzionalmente scorretto e anche politicamente, per l'avvenire, pericoloso; ho presentato l'emendamento 5.2, interamente sostitutivo dell'articolo 5, non ne sono innamorato, ma molto meno mi piace l'articolo 5 nel testo formulato dal Governo.

In sostanza il mio emendamento mira, attraverso un espediente linguistico, a far sì che l'atto di scioglimento non esista come atto costitutivo, cioè che la legge non costituisca essa direttamente la dissoluzione di questa associazione, ma ne certifichi la dissoluzione già avvenuta. È un espediente linguistico — come ho detto —, ma con un valore sostanziale.

Onorevoli colleghi, l'articolo 5 dice che l'associazione segreta denominata loggia P2 è disciolta, ma in trasparenza si potrebbe intendere, ad esempio, che l'associazione segreta denominata movimento liberale o movimento di un altro partito è disciolta.

In sostanza, non possiamo affidare alle maggioranze parlamentari la vita delle associazioni, che il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione garantisce. Questo è un fatto estremamente pericoloso: raccomando quindi all'Assemblea l'approvazione del mio emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Sarà bene che tutti pensiamo al richiamo dell'onorevole Bozzi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

SULLO. Sono un po' preoccupato di

intervenire in una difficile situazione di interpretazione ermeneutica e per di più il collega Bozzi mi ha detto che si possono utilizzare formule diverse dal punto di vista letterario.

Ritengo che il Governo, quando la salute della Repubblica è in pericolo, può emanare un decreto-legge e lasciare poi al Parlamento il compito di decidere sulla permanenza o meno del provvedimento governativo; quindi, allorché c'è veramente un'associazione che sta sovvertendo i cardini costituzionali dello Stato, il Parlamento ha due mesi di tempo per decidere.

Vorrei dire inoltre che, per quanto riguarda la loggia P2, nonostante le interpretazioni di tutti i giornali di destra o di sinistra, non siamo riusciti ad avere un quadro esatto della situazione. Naturalmente dopo aver definito la natura delle associazioni segrete, vietate dalla Costituzione, dobbiamo anche definirne i contorni e quindi evitare le propaggini, tuttavia un'eliminazione pura e sempli ce sul piano legislativo non riesco a capirla.

Quindi, una volta che il legislatore ha stabilito i contorni del divieto è giusto che la magistratura stabilisca nel fatto quali sono questi contorni; invece, mentre da un lato per il caso della loggia P2 affidiamo alla «Commissione Anselmi» il compito di stabilire fino a che punto detta associazione è stata pericolosa per la nostra Repubblica, dall'altro lato, prima ancora che questa Commissione abbia esercitato le sue funzioni, decretiamo lo scioglimento di questa associazione.

Come ho già avuto occasione di dire nel corso della precedente seduta — lo ripeto questa sera in termini dubitativi — sono personalmente dell'avviso — ovviamente intuitivo — che si trattava di un'associazione che voleva spostare a destra il destino del paese. Tuttavia, ammesso che «la Commissione Anselmi» dica che non c'era nulla di pericoloso, che questa associazione non perseguiva obiettivi sovversivi, dopo che l'avremo sciolta, come ci troveremo nella nostra coscienza di legislatori?

POCHETTI. Ci pensa Belluscio a ricostituirla!

SULLO. È inutile che contrapponga problemi personali, perché io, come tu sai benissimo, non ne ho, in forma assoluta, e perciò parlo con tutta libertà. Ma anche se ne avessi, questi sono problemi personali, che non riguardano le questioni in discussione; lo sai molto bene.

Dico, allora, che il Governo ha sempre la possibilità di sciogliere, con un suo decreto-legge, tutte le associazioni sovversive, salvo vedersi convalidata o meno la sua decisione, entro due mesi. Perché dobbiamo, con legge, stabilire sistemi nuovi, assolutamente anomali rispetto alla legislazione del paese? Il Governo Spadolini non ha provveduto a questo scioglimento, e neanche il Governo Forlani; do atto a quel Governo di non averlo fatto. Si dirà che Forlani era un uomo olimpico: ebbene, questa qualità è molto positiva e si deve attribuire all'amico Arnaldo Forlani; in fondo Giove, dal suo seggio sull'Olimpo, aveva modo di vedere le cose in modo assai più sereno degli altri dei, greci o latini.

Ebbene, ripeto che non ritengo che sia giusto che dobbiamo sciogliere questa associazione con un atto del Parlamento, nel momento in cui questo afferma di non sapere ancora cosa esattamente sia questa loggia P2. Credo che questo sia un quesito fondamentale, che ogni persona perbene si deve porre: o si scioglieva questa associazione con decreto-legge un anno fa, o non è giusto scioglierla ora con legge. Questo è il mio punto di vista, e perciò voterò contro l'articolo 5 del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Di fronte a un provvedimento di questo rilievo politico, il nostro gruppo ha scelto, a suo tempo, la strada di favorirne l'approvazione, di farlo diventare legge dello Stato, non proponendo neanche emendamenti, in modo che il voto della Camera potesse interve-

nire con la massima rapidità possibile, e quindi, sommandosi al voto favorevole del Senato della Repubblica, facesse di questo disegno una legge.

Senonchè, per considerazioni diverse, la Camera ha già approvato degli emendamenti, talchè è fuori discussione che il provvedimento dovrà ritornare al Senato ed essere riesaminato da quel ramo del Parlamento.

Ci troviamo adesso di fronte all'articolo 5, al quale sono stati presentati due emendamenti soppressivi ed uno interamente sostitutivo, dell'onorevole Bozzi. Noi avremmo votato senza preoccupazioni, se non vi fosse stata un'azione di emendamento già realizzata, il testo dell'articolo 5, così com'è stato varato dalla Commissione competente, perché ci sembra, signor Presidente, che al di sopra di tutte le disquisizioni di carattere giuridico, che hanno il loro pregio, che possono meritare considerazione, si collochi una esigenza di carattere politico, e cioè quella di dire «no» alla loggia P2, di condannarla in modo estremamente chiaro, e far sì che su questo argomento il Parlamento chiuda il dibattito relativo ai fatti della Loggia P2, dichiarando che questa è disciolta.

Sono stati presentati due emendamenti soppressivi ai quali noi diciamo di «no», non perché respingiamo le questioni di carattere giuridico, ma perché respingiamo le ragioni di carattere politico che dietro quelle, spesso, si nascondono. Il dire di no allo scioglimento della P2 significa non voler affrontare con il coraggio necessario un tema di carattere morale, che deve essere risolto in modo chiaro e definito.

Riteniamo però, onorevoli colleghi, che essendo già stato approvato qualche emendamento, che riporta al Senato il testo di legge, ci sia una soluzione politicamente e giuridicamente accettabile nell'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi, che voteremo non solo per il contenuto, per la formula che egli ha trovato per considerare disciolta la loggia P2, ma anche per le motivazioni che ha portato a sostegno di questo emendamento, che sono motivazioni garantiste, che noi accettiamo, approviamo, e consideriamo responsabilmente proposte all'attenzione dell'Assemblea *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati a questo articolo?

GITTI, *Relatore*. Parere contrario, a maggioranza, sugli emendamenti soppressivi Greggi 5.1 e Mellini 5.3.

Parere contrario, a maggioranza, anche sull'emendamento Bozzi 5.2, poichè si tratta di una sottigliezza linguistica, ma che lascia invariata la sostanza dei problemi, che il collega Bozzi pure ha prospettato, problemi che sono ben presenti all'attenzione di tutti i componenti della Commissione.

Senza enfatizzare le preoccupazioni, in un senso e nell'altro, io mi limito a ricordare qui due soli degli argomenti che, a giudizio della maggioranza della Commissione, inducono a raccomandare alla Camera l'approvazione di questa norma.

BIONDI. Ma se si tratta di un emendamento che lascia invariata la sostanza, perché non lo accetti?

GITTI, *Relatore*. In primo luogo, in mancanza di strumenti applicativi del divieto di cui all'articolo 18, parte I, comma secondo della Costituzione, è fuori di dubbio che lo strumento della legge appare quello che offre maggiori garanzie.

In secondo luogo, questa norma non può costituire precedente, dal momento che contestualmente è stato approvato l'articolo 3, che fissa, al primo comma, la disciplina che varrà per il futuro in materia di scioglimento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bozzi, lei ha chiesto lo scrutinio segreto sul suo emendamento o sull'articolo?

BOZZI. Sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Grazie. Il Governo?

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, il parere del Governo è contrario, su tutti gli emendamenti. Va ricordato quanto già è stato esposto in sede di replica, e cioè che questa norma è certamente eccezionale, ma non può valere come precedente, sia perché, contestualmente, si disciplinano casi e modalità di scioglimento delle associazioni segrete, sia perché le motivazioni che la sorreggono — e cioè l'accertamento della segretezza della loggia P2 da parte dell'inchiesta amministrativa e la sua pericolosità per le istituzioni repubblicane — non sono poste in dubbio in questo dibattito, e la disposizione non può certo apparire una prevaricazione della maggioranza parlamentare nei confronti di una associazione ingiustamente perseguita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, debbo dire che non avrei chiesto la parola se non avessi ascoltato alcune dichiarazioni che mi sembrano sorprendenti, e che mi inducono a precisare il punto di vista del gruppo repubblicano di netto rifiuto degli emendamenti sia dell'onorevole Bozzi sia dell'onorevole Greggi.

Devo dire che i motivi che mi spingono a parlare sono in un certo senso di carattere poco nobile; innanzitutto vi è l'irritazione, onorevoli colleghi, per quella specie di vaniloquio che ho inteso pronunziare dall'onorevole Mellini e dall'onorevole Greggi...

MELLINI. Che vuoi capire tu!

BATTAGLIA. ...vaniloquio politico e vaniloquio giuridico *(Proteste del deputato Mellini).*

RAUTI. Ha ragione, stai zitto Mellini!

BATTAGLIA. Prendo la parola anche perché sono stato sorpreso dalle dichiarazioni dell'onorevole Bozzi e dell'onorevole Sullo. Qui il problema è molto semplice: il *clou,* il centro politico di questa legge è l'articolo 5, cioè lo scioglimento della loggia P2. È caduto un Governo, è stato costituito un altro Governo su questo problema, che è all'attenzione del paese.

La Camera è di fronte ad una legge che vuole sciogliere la loggia P2 come associazione pericolosa e segreta. Allora si tratta di decidere chi può sciogliere un'associazione segreta e pericolosa. Le ipotesi sono tre: la può sciogliere il Governo, ma questa è la tesi contenuta nel disegno di legge originario, che la Commissione, a maggioranza, ha modificato, facendo passare un altro articolo 3; la può sciogliere il Parlamento, e questo è il testo dell'articolo 5; ma l'idea che un'associazione segreta pericolosa per le istituzioni dello Stato, che opera contro le istituzioni dello Stato, possa essere sciolta attraverso una sentenza dell'autorità giudiziaria, è una vera aberrazione giuridica e politica, rispetto alla quale credo ci siano già precedenti che stanno a dimostrare quanto ciò sia assurdo.

Non citerò altro in risposta alle tesi dell'onorevole Sullo se non ciò che diceva, a proposito di un caso analogo, un uomo che non era certo un eversore della Costituzione, un uomo che non era certo un estremista dal punto di vista politico *(Proteste del deputato Mellini)*... Onorevole Mellini, stia calmo, lasci riflettere! Durante il corso della discussione della legge del 1952, la «legge Scelba», si pose un problema analogo, e devo dire che il relatore di quella legge disse esattamente che sarebbe un errore demandare alla magistratura un potere che esorbita evidentemente dalla sfera della sua competenza, in quanto un provvedimento che sciolga associazioni politiche è fuor di ogni dubbio un atto politico-amministrativo; pertinente, onorevole Sullo, non all'autorità giudiziaria, bensì all'autorità politica, che sotto la sua piena e diretta responsabilità deve prenderlo.

SULLO. Chi era il relatore?

BATTAGLIA. Onorevole Sullo, era un relatore del gruppo socialdemocratico, che successivamente fu Presidente della Corte costituzionale; un professore di diritto penale all'Università di Genova: l'onorevole Paolo Rossi. Credo che questo sia sufficiente a tacitare i suoi dubbi, onorevole Sullo; perché, se devo mettere a confronto il suo eloquio di questa sera con le tesi giuridiche dell'onorevole Paolo Rossi, presidente della Corte costituzionale, non ho dubbi da quale parte penda la bilancia.

ROMUALDI. Rispettabile sì, ma non un grande giurista!

BATTAGLIA. Allora, onorevole Bozzi, non possiamo dare alla magistratura un potere che non deve avere, non compete alla sua sfera di funzioni né di competenze. Se non vogliamo dare questo potere né al Parlamento né al Governo, significa che questa loggia non deve essere sciolta. Ma il problema politico è che qualcuno deve sciogliere questa associazione, al termine di un dibattito che ha visto impegnato il paese. Abbiamo stabilito con l'articolo 3 che il Governo ha difficoltà a scioglierla; ora siamo all'articolo 5; ma c'è chi dice che non occorre che il Parlamento sciolga la loggia.

Onorevoli colleghi, qui il problema è di responsabilità politica, e noi voteremo a favore dell'articolo 5! *(Applausi dei deputati del gruppo del PRI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavaliere. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per ribellarmi alla superbia dell'onorevole Battaglia, io continuerò il vaniloquio che sembra essere stato dell'onorevole Mellini, dell'onorevole Greggi e anche dell'onorevole Bozzi; ma io continuerò questo vaniloquio per un atto di deferenza a lei, signor Presidente, perché ella, dopo che ha parlato l'onorevole Bozzi, ha detto a tutto noi: dobbiamo riflettere. è materia di riflessione.

Ebbene, io non ripeterò quello che è stato detto dall'onorevole Bozzi; però, onorevoli colleghi, credo che se l'esigenza politica deve avere il suo peso, possiamo soddisfare questa esigenza approvando l'emendamento Bozzi 5.2, che oltretutto risponde alla realtà dei fatti. La P2 si è sciolta, tutti hanno preso le distanze; dire che il Parlamento oggi con l'articolo 5 scioglie la società segreta P2 è dire una cosa che potrebbe anche essere definita ridicola, perché quella associazione non esiste più. Allora, consideriamola disciolta, onorevoli colleghi, e avremo obbedito ad esigenze di ordine giuridico, di ordine costituzionale e anche ad esigenze di ordine politico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non avrei chiesto la parola perché l'onorevole Bozzi aveva espresso chiaramente il sostegno della sua autorità e della sua valutazione a quest'emendamento, che ha una caratteristica sostanziale giuridica e politica, che l'onorevole Battaglia per il suo stato di irritazione si è lasciato sfuggire.

Gli stati emotivi e passionali non scriminano; anche quelli subemotivi e subpassionali non scriminano, e certo non facilitano le valutazioni e le considerazioni con le quali sono state accompagnate le opinioni, che sono rispettabili, ma che non corrispondono a quelle che l'emendamento Bozzi intendeva realizzare.

Dichiarare, come facciamo con l'articolo 5, che si compie un atto di scioglimento, credo significhi attribuire al Parlamento una facoltà potenzialmente pericolosa e tale da incidere sul diritto e la libertà di associazione, quale che sia la valutazione politica, in un determinato momento storico, che questa realtà associativa si voglia dare. Dichiarare invece, come si fa con l'emendamento Bozzi, che si considera disciolta la loggia P2, significa compiere un atto ricognitivo che dà alla sovranità del Parlamento la facoltà

non di ratificare, ma che abbia carattere dichiarativo e costitutivo al tempo stesso.

Ecco perché dispiace che l'acutezza solita del collega Battaglia abbia stasera colto un momento di appannamento.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, non le posso dare la parola: lei ha già parlato su questo tema e ha espresso chiarissimamente il suo pensiero. Non le posso dare la parola a nessun titolo, anche se il regolamento prevede che possa parlare chi dissente dal proprio gruppo. Lei però fa parte del gruppo misto, nel quale ognuno può assumere la posizione che crede; e lei questa posizione ha già assunto. Quindi, non vi è motivo per cui possa darle nuovamente la parola. La prego di non insistere e di accomodarsi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, il gruppo comunista voterà contro tutti gli emendamenti che tendono a sopprimere o modificare il contenuto dell'articolo 5 così come prospettato nel testo che è stato approvato dal Senato e così come ritenuto valido dalla Commissione, che ne ha proposto la conferma.

Non vi è dubbio, signor Presidente, che noi affrontiamo in questo momento il punto centrale della legge, il nodo centrale dello scioglimento della loggia P2, che è stato fatto proprio dal Governo, inserito nel proprio programma di maggioranza, sul quale la maggioranza ha dato la fiducia al Governo Spadolini. Evidentemente la questione non può che riguardare il problema dell'emergenza morale, che si misura attorno a quello fondamentale della loggia P2.

Non ho preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti di carattere giuridico che la questione solleva. Il collega Gitti ha dichiarato con chiarezza che non c'è la preoccupazione della costituzione di nessun precedente nel momento in cui approviamo una legge che stabilisce determinate procedure, e che la soluzione adottata è stata in qualche modo obbligata per la mancanza di una legislazione precedente. Dovevamo giungere ad una soluzione, e quella che è stata proposta appare sostanzialmente corretta dal punto di vista giuridico nella situazione nella quale ci troviamo.

Tuttavia, il punto che a me maggiormente preoccupa è quello delle incertezze che colgo nella maggioranza. Le contraddizioni, le incertezze, le perplessità che tutti riscontriamo possono significare che su un punto determinante, qual è quello della loggia P2, vi possono essere ripensamenti, retrocessioni, si siano aperte lacerazioni e contraddizioni che mettono in dubbio la sincerità e la coerenza di atteggiamenti che, su un punto così qualificante della stessa maggioranza e dello stesso programma del Governo, potrebbero determinare un capovolgimento di indirizzi.

Queste contraddizioni, signor Presidente, sono particolarmente preoccupanti e indicative per quanto riguarda la possibilità di procedere su questo terreno, certamente difficile, aspro e travagliato. Oggi abbiamo dato avvio alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2, e sarebbe davvero strano che sul punto specifico determinante, che è il dato politico che ha bisogno di una netta risposta politica da parte della Camera, così come è avvenuto da parte del Senato, una risposta larga, possente, che possa dire «no» alla loggia P2 e chiudere questo capitolo per portare avanti un discorso di chiarezza, si dovessero aprire incertezze, lacerazioni o divisioni.

Questa è veramente la preoccupazione che voglio esprimere ai colleghi, anche a quelli con i quali ci siamo incontrati e scontrati nell'elaborazione di questa legge così travagliata e difficile, per chiedere davvero che su questo punto vi sia una pronuncia di chiarezza, che davvero voglia significare che il Parlamento pone il problema della loggia P2 al fine del suo scioglimento, della definizione del problema: non di intenderla disciolta, ma di

scioglierla con un atto di volontà preciso, con un chiaro significato politico. Questa è la richiesta che noi facciamo alla Camera, nel momento in cui ribadiamo che voteremo nel modo che ho indicato. *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

ROCCELLA. La mia dichiarazione di voto sarà di una brevità telegrafica.

PRESIDENTE. Mai come quando si tace *(Si ride — Applausi).*

ROCCELLA. Signor Presidente, farò tesoro del suo consiglio un'altra volta; per questa un telegramma me lo lasci spedire.

Onorevole Battaglia, sciogliamo la loggia P2? E se non si scioglie? È un'associazione segreta! Allora, dato che ci siamo, perché non sciogliamo anche la mafia? *(Applausi dei deputati del gruppo radicale — Interruzione del deputato Natta).*

RAUTI. Perché non ci sono gli elenchi!

ROCCELLA. Potremmo discutere a lungo sulla mafia, onorevole Natta! *(Interruzione del deputato Battaglia).*

Certo, ma lo affido a te: fai un decreto con cui sciogli la mafia! E poi, caro onorevole Battaglia, ti metto in pace la coscienza! Io non voglio alibi, onorevole Battaglia, e contesto al Parlamento il diritto di costruirsi degli alibi *(Applausi del deputato Sullo).* Contesto, a chi lo ha detto, che lo scioglimento della loggia P2 possa significare la soluzione del problema morale in questo paese: questo è un alibi o rischia di diventarlo!

Io vorrei, onorevole Battaglia, onorevole Spagnoli, che i membri della loggia P2, se sono incorsi nella maglie del codice penale, e soprattutto se hanno attentato alla sicurezza dello Stato, e se sono colpevoli di comportamenti eversivi dell'ordine democratico; vorrei, onorevoli colleghi, molto più modestamente ma più precisamente, che finissero in galera. Questo vorrei e questo credo debba volere il Parlamento; non costruirsi alibi e cortine, ritenendo a gran voce sciolta con l'associazione la questione, e quindi darsi una soluzione estremamente pericolosa e, direi, un po' vile, onorevoli colleghi!

Vorrei dire un'ultima cosa, onorevoli colleghi...

PAZZAGLIA. Ha poca pratica col telegrafo!

ROCCELLA. Non ritengo accettabile — ha ragione l'onorevole Bozzi — la logica di schieramento di maggioranza: le ragioni per le quali non la ritengo accettabile le ha già dette l'onorevole Bozzi, è inutile ripeterle.

Mi pare che, sia pure espresse in modo telegrafico, ci siano ragioni a sufficienza e, a mio avviso, non facilmente contestabili, se davvero alla base dei nostri convincimenti e dei nostri giudizi non ci sono ragioni di schieramento o, peggio, di ubbidienza e di convenienza, ma ci sono invece degli atti di coscienza e di intelligenza, e quindi di serietà *(Applausi dei deputati del gruppo radicale).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del testo che è stato presentato dalla Commissione. Noi riteniamo che l'articolo 5 sia indubbiamente un punto qualificante di questa legge: il punto più qualificante. Devo qui ricordare che il Governo Spadolini nel suo programma ha posto come uno dei problemi più rilevanti da affrontare la questione della loggia P2; inoltre, nel momento in cui votiamo l'articolo 5, dimostriamo la correttezza dei comportamenti dei governi precedenti, che non potevano intervenire perché non avevano gli stru-

menti e i mezzi legali per farlo *(Commenti del deputato Mellini)*.

Colleghi radicali, se consentite di parlare con la dovuta calma e non con l'eccitazione che sempre provocate, può darsi che in qualche misura siamo in grado di portare a conclusione in modo ordinato questa discussione che è molto delicata *(Proteste del deputato Roccella)*. Infatti, è chiaro che nell'animo di ciascuno di noi c'è il tormento di dover dare risposte politiche e anche di essere rispettosi della Costituzione e delle leggi.

Devo qui ricordare che il problema si pose a suo tempo, quando con un coro unanime da parte delle forze politiche si chiese al Governo Forlani di procedere allo scioglimento della loggia P2. Con grande cura e senso, direi rispetto del diritto, il Governo Forlani non trovò nelle leggi del nostro paese la possibilità di poter intervenire, ma i passi successivi hanno dimostrato che quella era una via corretta; il Governo era costretto a presentare un provvedimento di legge per giungere ad alcune conclusioni.

Ora il collega Spagnoli sostiene che vi sarebbero incertezze nella maggioranza: vorrei qui ribadire che non abbiamo alcuna incertezza nel portare avanti positivamente il nostro atteggiamento di consenso al provvedimento presentato dal Governo. Se ho ben inteso, la proposta dell'onorevole Bozzi qui presentata con misura e senso di rispetto delle decisioni unanimemente assunte dalla maggioranza, più che del presente si preoccupava del futuro, tentando di giungere ad una formula che dal punto di vista dell'impostazione recepisse uno stato di fatto, più che rendere attivo (attraverso l'articolo nella sua stesura) lo scioglimento della loggia P2. Mi permetto di chiedere all'onorevole Bozzi, se la sua è una preoccupazione soprattutto di stile, di ritirare tale suo emendamento perché con l'articolo 5 in questo momento ci apprestiamo soltanto a chiudere la vicenda della loggia P2; credo che nella sua intenzione politica rientrasse il medesimo obiettivo. La sua è una preoccupazione per il futuro, ma questo è garantito attraverso procedure che mi sembrano studiate e anche corrette, in senso garantista e di rispetto delle norme costituzionali, nonché dell'equilibrio dei poteri. È stata la filosofia che ha ispirato i lavori del Comitato dei nove, che è pervenuto a risultati del tutto positivi.

Non vi sono incertezze, dunque, nella maggioranza; vi è solo la preoccupazione di garantire correttamente il raggiungimento di un obiettivo politico, anche nel rispetto delle norme e qui vorrei sottolineare la prevalenza (non rispetto a norme giuridiche, costituzionali che sono rispettate) del momento politico, della volontà politica che deve essere espressa dalla maggioranza, per lo scioglimento della loggia P2. Politicamente, riteniamo che essa debba essere sciolta per avviare un processo di moralizzazione ed anche di attuazione delle norme costituzionali contro le logge segrete.

Nel rispetto, infine, degli accordi della maggioranza e delle intese che hanno presieduto alla formazione di questo Governo, invito i colleghi (altri hanno parlato a titolo personale, naturalmente perché dissenzienti rispetto al gruppo), invito tutti i colleghi a votare secondo i patti: una delle prime regole è quella di rispettare patti ed intese che, peraltro, pienamente rispondono alle norme ed anche alla osservanza del diritto e dei princìpi costituzionali!

ROCCELLA. Ma perché non si sciolgono anche le logge DC? *(Proteste al centro)*.

PRESIDENTE. Onorevole Roccella, su questi temi presenti delle proposte di legge verranno discusse in altra seduta!

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del partito socialista italiano è favorevole all'approvazione del testo, quale è stato proposto dalla Commissione per l'articolo 5. Dal punto di vista del contenuto grammati-

cale, non si trova molta differenza sostanziale fra il testo della Commissione e quello proposto dall'onorevole Bozzi, se non nel senso che questo potrebbe prestarsi a rappresentare una finezza grammaticale suscettibile di qualche possibile diversa interpretazione in altra sede.

Quindi siamo — e fummo — e per uno scioglimento che riconfermiamo in questo momento. Per dire il vero, esprimemmo più volte, fino dall'inizio di questa vicenda (quando era calda, qui ed altrove), l'opportunità d'assumere un provvedimento *ad hoc;* forse ci troveremmo oggi in una condizione più tranquilla, dovendo distinguere — dentro una legge dal contenuto plurimo — un momento di attuazione del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione (legge ordinaria di applicazione del principio costituzionale del divieto di società od associazioni segrete), dal provvedimento (in fondo, decreto, se mi è consentita questa parola) contenuto nell'articolo 5; si tratta di questo, infatti, sia che lo si approvi nel testo della Commissione, sia che lo si approvi nella proposta avanzata dall'onorevole Bozzi che — come ho detto prima — non ci soddisfa.

In effetti, non saremmo in quest'impiccio, se avessimo seguito anche un'inclinazione proveniente dal Presidente del Consiglio. In fondo, lo dico con molta chiarezza: pur nell'evidenza della nostra collocazione, dal punto di vista di quella scelta morale e di fondo invocata dalla gente comune nel nostro paese, di là da tutte le disquisizioni, non saremmo in quest'impiccio se si fosse agito singolarmente, *ad hoc,* con un provvedimento autonomo. Oltre tutto, la nostra oggi è quasi una sorta di adempimento di un atto dovuto, per implicazione derivante dal voto di fiducia che in questa sede esprimemmo sul discorso programmatico.

A parte queste considerazioni, è la sostanza che ci preme; è la aderenza ad un senso di pulizia, di dignità morale che emana dal paese: auspichiamo che esso trovi realizzazione in conformità al fatto che il primo principio dell'articolo 18 è che il nostro contratto sociale di convivenza si fonda sul pluralismo, sul confronto delle idee e quindi ripugna e ripudia quelli che sono gli strumenti sotterranei dell'intrigo, della congiura o dell'associazionismo segreto!

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, dissenziente rispetto a quello del suo gruppo, l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

MELEGA. Voterò a favore di questo articolo, per ragioni diverse da quelle che ho sentito esprimere sinora da chi ha annunziato il proprio voto favorevole, e la prima ragione è che trovo, nei comportamenti concreti dei rappresentanti dei gruppi repubblicano e socialista che hanno parlato a favore, nei comportamenti concreti dei loro partiti, una flagrante contraddizione col principio dichiarato di lotta alla loggia P2: basta guardare chi siede al fianco di coloro che hanno annunziato il voto favorevole allo scioglimento della P2, per non accettare questa ennesima ipocrisia!

Si annunzia la lotta, onorevole Battaglia, alla loggia P2 ma nulla si fa all'interno del proprio gruppo, per mettere i «piduisti» nelle concrete difficoltà in cui deve impegnarsi chi dice di voler combattere la P2! *(Commenti del deputato Battaglia).* No, onorevole Battaglia! No, onorevole Felisetti! Non basta fare appunto quello che giustamente per il collega Mellini è «crearsi un alibi» con questo tipo di votazione! Certo, condivido in pieno i problemi costituzionali sollevati dai miei colleghi, su questo argomento. Tuttavia, se per caso la votazione di quest'Assemblea al termine del dibattito dichiarasse non sciolta la P2; se per caso ciò avvenisse — e potrebbe avvenire se la maggioranza votasse per il non scioglimento della loggia P2 — noi avremo per di più la beffa della continua presenza dei «piduisti» nei gruppi che dicono di combattere la P2, ed avremo addirittura il sigillo di una Camera che dice di non voler combattere la loggia P2. Questo articolo non è

abbastanza per ciò che ha significato e significa di pericoloso per le nostre istituzioni la P2; ebbene io voto a favore pur rendendomi conto che esso non serve a nulla. Certo, domani potremo chiedere — se questo articolo sarà approvato — qualcosa di più ai rappresentanti di quei partiti, che hanno detto di votare questo articolo, affinché portino avanti, all'interno dei loro gruppi e dei loro partiti, quel minimo di coerenza che chiedono all'amministrazione statale, agli enti pubblici, ai militari, eccetera. Per queste ragioni, pur avendo le preoccupazioni di ordine costituzionale avanzate dai miei colleghi di partito, voterò a favore di questo articolo *(Applausi dei deputati del gruppo radicale)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo ora ai voti. Sugli emendamenti Greggi 5.1 e Mellini 5.3, interamente soppressivi dell'articolo 5, e sull'articolo stesso è stato chiesto lo scrutinio segreto da parte del gruppo radicale.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti soppressivi Greggi 5.1. e Mellini 5.3, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	488
Votanti	487
Astenuti	1
Maggioranza	244
Voti favorevoli	73
Voti contrari	414

(La Camera respinge).

Avverto che l'onorevole Bozzi, a nome del gruppo liberale ha chiesto lo scrutinio segreto sul suo emendamento 5.2.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bozzi 5.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	487
Votanti	486
Astenuti	1
Maggioranza	244
Voti favorevoli	135
Voti contrari	351

(La Camera respinge).

Indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5 nel testo della Commissione:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	487
Votanti	486
Astenuti	1
Maggioranza	244
Voti favorevoli	400
Voti contrari	86

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon

Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe

Carta Gianuario
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi

Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio

Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sugli identici emendamenti Greggi 5.1 e Mellini 5.3:

Boato Marco

Si è astenuto sull'emendamento Bozzi 5.2:

Boato Marco

Si è astenuto sull'articolo 5:

Boato Marco

Sono in missione:

Amadei Giuseppe

Balzamo Vincenzo
Barca Luciano
Cattanei Francesco
Ferrari Marte
Fortuna Loris
Lattanzio Vito
Martini Maria Eletta
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Pucci Ernesto

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione:

Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, continuano ad avere efficacia unicamente per i fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia le sanzioni per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 212 debbono essere irrogate tenendo conto del grado di responsabilità, dei particolari doveri del pubblico dipendente e delle funzioni da lui esercitate e del danno conseguente alla partecipazione del dipendente stesso alla associazione segreta.

6. 2.

AGLIETTA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, BONINO, ROCCELLA.

Sopprimere le parole da: Tuttavia *sino alla fine.*

6. 1.

BELLUSCIO.

Dopo le parole: che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5, *aggiungere le seguenti:* e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. 3.

LA COMMISSIONE.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Gli appartenenti alle associazioni segrete, nei cinque anni successivi alla data della sentenza di cui all'articolo 2, non sono eleggibili alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai consigli regionali, provinciali e comunali.

6. 01.

BASSANINI, CRUCIANELLI, RODOTÀ, GALANTE GARRONE, BALDELLI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, il collega Battaglia potrà ritenere che io continui nel mio vaniloquio e se vaniloquio significa parlare vanamente, in relazione a chi avrebbe l'obbligo di ascoltare, io sono perfettamente d'accordo con lui, né mi offendo di questa espressione; ma se per

vaniloquio il collega Battaglia, come certamente intendeva, vuol dire che dico cose vane e prive di senso, devo rispondere che di siffatte affermazioni non posso che onorarmi, sicuro che il collega Battaglia è incapace di comprendere le questioni di carattere giuridico che, non io, ma gli altri colleghi di cui è fuori discussione la capacità di fare tutt'altro che del vaniloquio giuridico, sono state espresse in quest'aula. Signor Presidente, credo che con l'articolo 6, posto in relazione con il precedente articolo, noi rischiamo di fare un grosso favore all'associazione massonica denominata loggia P2 nella ipotesi, che diamo certa e scontata anche se non siamo stati del parere di tradurla in legge, che essa sia segreta e che possa essere anche una associazione a delinquere.

In realtà, dichiarando abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la dichiarazione, per la loggia massonica P2, di scioglimento, quale associazione segreta, finisce per non avere alcun senso perché è priva di qualsiasi sanzione. Tale associazione è sciolta, ma quale risultato se ne trae? L'articolo 209 prevede che possa essere richiesta, ai dirigenti di un'associazione, l'esibizione degli elenchi degli iscritti, degli statuti, l'indicazione della sede ed ogni altro elemento relativo al funzionamento, alle finalità ed alle caratteristiche dell'associazione. Noi abroghiamo l'articolo 209 e, secondo i suggerimenti della Commissione, lasciamo in vita l'articolo 212 esclusivamente per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore di questa legge. Grazie a questo emendamento della Commissione non abbiamo il peggio cioè l'esclusione di qualsiasi intervento nei confronti di eventuali organizzazioni segrete che abbiano funzionato prima dell'entrata in vigore della legge. Comunque, nel testo risultante dalla simbiosi di quello pervenuto dal Senato con l'emendamento proposto dalla Commissione noi abroghiamo l'articolo 209 e stabiliamo che l'articolo 212 possa applicarsi nei confronti degli appartenenti alla loggia massonica P2, che abbiamo sciolto. A questo punto l'interrogativo che mi ponevo il collega Battaglia, con la sua grande sapienza giuridica e forse con il suggerimento di autorevoli componenti del suo gruppo, lo ha definito vaniloquio.

Ebbene vorrei far notare che quel mio vaniloquio sull'articolo 5 voleva mettere in guardia l'Assemblea sul fatto che la loggia massonica P2 non può definirsi altro (e quanti curano i «vaniloqui» giuridici, possono darmi ragione) che una associazione segreta e non associazione a delinquere o sovversiva. Pertanto i ringraziamenti da parte di Gelli, imputato di associazione a delinquere tra l'altro vanno a quanti hanno votato a favore dell'articolo 5. È, infatti, una sentenza di condanna, ma allo stesso tempo e sotto un certo profilo, è anche una sentenza di assoluzione, rispettivamente in relazione alla associazione segreta ed alla associazione a delinquere. L'articolo 5 è collegato all'articolo 6 che prevede che le uniche sanzioni applicabili a quanti hanno fatto parte della loggia P2 sono quelle che derivano dal fatto che si tratta di dipendenti di pubbliche amministrazioni, come previsto dall'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza. Esso riguarda specificatamente la associazione segreta. Ecco, quindi, che la sentenza di assoluzione dal reato di associazione a delinquere per Gelli e compagni è cosa assicurata. In proposito, abbiamo avuto la grave provocazione del collega Battaglia e del collega Bianco. Egli diceva che queste norme che dobbiamo approvare stanno a significare che in precedenza non vi era altro strumento per agire contro la loggia P2; ora dobbiamo constatare che con questo articolo 6 voi volete sopprimere quello strumento. Voi volete far venir meno il corpo del reato rappresentato dall'esistenza di uno strumento che non avete voluto utilizzare. L'articolo 209, infatti, dava la facoltà all' autorità di governo di richiedere al signor Gelli gli elenchi prima che cadessero nelle mani della magistratura.

Il ministro Lattanzio è venuto a dirci che non aveva strumenti per accettare

l'appartenenza alla loggia massonica P2 dei militari; lo strumento c'era, cioè quello che voi ora volete sopprimere: l'articolo 209 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Ora voi volete l'alibi di questa soppressione — di cui volete l'effetto retroattivo — e volete lasciare in piedi soltanto l'articolo 212 *nominatim* per gli appartenenti a quella associazione e con ciò violando il diritto alla difesa nel procedimento amministrativo, poiché con questo impedite alla Corte costituzionale di poter dimostrare che l'elemento oggettivo, rappresentato dall'esistenza di una associazione segreta, non sussisteva. Infatti voi per legge dite che quella era una associazione segreta, ma allo stesso tempo voi sopprimete l'articolo 209 e stabilite che l'associazione loggia P2 non era costituita per delinquere. Per legge stabilite che si trattava di altro! Sono due fattispecie incompatibili quella della semplice associazione segreta, perseguita in quanto tale ex articolo 212, e quella dell'articolo 416 del codice penale. Vi sostituite ai magistrati che hanno iniziato il procedimento penale, dichiarando che non è una associazione a delinquere o sovversiva.

Collega Spagnoli, noi per primi abbiamo sollevato il problema della loggia massonica P2 chiedendo un'inchiesta di questa Camera, quando gli altri credevano di poter soprassedere e quando gli altri facevano una interrogazione, senza pretendere una puntuale risposta del Governo. Ciò avveniva quando il Presidente Forlani, pur avendo in tasca l'elenco degli iscritti alla loggia P2, non si avvaleva del potere conferitogli dall'articolo 209 che ora voi volete sopprimere di richiedere ai dirigenti della P2 l'esibizione completa e la conferma di quegli elenchi.

Voi assolvete questi personaggi che hanno creato situazioni di pericolo, ma allo stesso tempo volete assolverli dal reato di associazione a delinquere con una sentenza del Parlamento. Con questa legge si chiude il procedimento penale nei confronti del signor Gelli per associazione a delinquere: a questo punto, chi siede accanto agli indiziati di appartenenza alla P2 può parlare di vaniloquio quando si fanno queste osservazioni e può invocare il voto politico su una mozione che impegnava il Governo a certi provvedimenti. È un grave errore politico approvare mozioni che impegnino all'emanazione di provvedimenti di legge, perché ciò impedisce un esame approfondito che si può compiere solo quando vengano in discussione i problemi posti da una proposta di legge. E voi venite a dirci che dobbiamo senz'altro approvare questo testo, che dobbiamo approvare il vostro articolo 5 che si integra con l'articolo 6 e venite a dirci che questa è l'esigenza politica di far fronte ai problemi aperti dalla P2. Bel modo! Assolvendo Licio Gelli dal reato di assoluzione a delinquere!

Vorrei poi fare un'altra considerazione. Vi è un articolo aggiuntivo 6 *bis*, presentato dai colleghi Bassanini, Crucianelli, Rodotà, Galante Garrone e Baldelli, che così recita: «Gli appartenenti alle associazioni segrete di cui all'articolo 1 non sono eleggibili alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai consigli regionali, provinciali, comunali». Io sono contrario a tale emendamento. Non considero un fatto certo esaltante, per un Parlamento, votare a larga maggioranza la legge in esame, che sottoporrà a procedimento disciplinare le persone sospettate di appartenere alla loggia P2, non considero certo esaltante che essa sia votata da gruppi presieduti da persone indiziate di far parte della loggia P2! Vergogna! Io mi batterò sempre perché non passi una norma come questa! Oltretutto, si tratta di una norma inutile, di mera facciata, anche se — ne sono certo — così non la vuole il collega Bassanini. In questo articolo aggiuntivo si fa riferimento alle associazioni segrete di cui all'articolo 1; ma questo ultimo è una norma integrativa di una fattispecie penale ed è di tutta evidenza anche nei riferimenti che ad esso si fanno che per appartenenti alle associazioni segrete di cui all'articolo 1 si intende coloro che vi apparterranno in futuro: ciò mi viene confermato dallo stesso collega Bassanini nella sua ben nota onestà intel-

lettuale. L'appartenenza a queste associazioni è reato; pertanto, non può procedersi all'accertamento se non attraverso un procedimento penale che, qualora verificasse l'esistenza del fatto, comporterebbe l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Non so, viceversa, se con questa norma si voglia dire che questa interdizione è temporanea, in generale, per quanto riguarda i pubblici uffici mentre l'ineleggibilità è un provvedimento in perpetuo. Ci sarebbe una discordanza, ma soprattutto, se così fosse, questo concetto sarebbe anche male espresso, oltre che intrinsecamente erroneo, in quanto si usa l'espressione: «gli appartenenti». Ora, ciò significa: coloro che appartengono, in quanto appartengono. Poiché quando si scopre un'associazione segreta la si scioglie, lo scioglimento fa venire meno l'appartenenza e, quindi, malgrado il successivo accertamento di una responsabilità penale per il fatto pregresso dell'appartenenza, certo in quel momento non si può più parlare di «appartenenti». Ci si può riferire ai condannati, a coloro che hanno fatto parte dell'associazione segreta: ma, collega Bassanini, se voi scrivete «gli appartenenti» vi riferite a coloro che in atto appartengono, cioè a coloro rispetto ai quali non è stata ancora emessa necessariamente la sentenza, perché questa, comportando lo scioglimento dell'associazione, fa venire meno l'appartenenza. Ecco allora che si è creato un circolo vizioso per il quale, evidentemente, questa norma appare assolutamente inutile ed ha un significato vano. Un Parlamento nell'ambito del quale persone sospettate di far parte della P2 guidano le maggioranze che votano leggi come questa, non può con credibilità esprimere voti, sia pure solo per il futuro: non ci crederei, sospetterei per questo solo fatto l'ineleggibilità per coloro che appartenessero a future e forse meno chiaramente delineate, e forse meno pericolose, e forse più discutibili, associazioni segrete.

Quindi io fin da ora — non so quale sarà il pensiero in merito degli altri colleghi del gruppo radicale — mi dichiaro profondamente contrario a questo articolo aggiuntivo.

GITTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

GITTI. Per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *Relatore*. Ho notato che il collega Mellini ha parlato sull'articolo aggiuntivo Bassanini 6.01, prima che la Presidenza ne valutasse l'ammissibilità o meno. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Presidente su tale articolo che a me pare decisamente precluso in seguito alla votazione dell'articolo 2. Pertanto, ad evitare ulteriori interventi su questa materia, ricordo che l'articolo 2 prevede già che la condanna, qualunque sia la pena detentiva inflitta, importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Quindi, disciplina integralmente la materia oggetto...

MELLINI. Avete fatto tanti provvedimenti disciplinari!

GITTI. *Relatore*. ...dell'articolo aggiuntivo 6.01 e la stessa considerazione vale per l'ultimo comma dell'articolo 2. La prego perciò, signor Presidente, di voler valutare questa circostanza anche ai fini dell'ulteriore proseguimento del dibattito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Vorrei osservare, anche in qualità di presentatore di questo articolo aggiuntivo insieme ai colleghi Crucianelli, Rodotà, Galante Garrone e Baldelli, che il testo dell'articolo aggiuntivo 6.01, che stabilisce l'ineleggibilità nei cinque anni successivi alla data della sentenza definitiva di cui all'articolo 2 per gli appartenenti alle associazioni segrete, si configura

come norma che disciplina una nuova fattispecie di ineleggibilità alla Camera ed al Senato, ai consigli regionali, provinciali, comunali e quindi disciplina una fattispecie particolare, specifica, rispetto alla sanzione penale accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che ha una portata più ampia e generale, mentre la norma in esame si riferisce al caso particolare, modificando la normativa che regola le cause di ineleggibilità al Parlamento e alle assemblee elettive locali.

A noi sembra si tratti di una disposizione opportuna, se non necessaria, dopo quanto diversi colleghi hanno giustamente detto poco fa sul significato politico di questo provvedimento il quale, attraverso lo scioglimento della loggia P2 e attraverso una rigorosa disciplina del divieto costituzionale alla esistenza delle associazioni segrete, tende ad impedire l'inquinamento della democrazia, del sistema democratico, che si verifica attraverso l'interferenza di legami oscuri e mafiosi sul funzionamento dei meccanismi democratici. A noi non pare che la medesima sanzione che può essere prevista per la generalità degli uffici pubblici sia sufficiente per quanto riguarda la rappresentanza, negli organi democratici, della sovranità popolare. A noi sembra che lo stesso rigore politico che ha portato poco fa, molti colleghi, giustamente — e fra questi ricordo gli onorevoli Spagnoli, Battaglia, Gerardo, Bianco, Felisetti — a sottolineare il significato fondamentale dello scioglimento della P2, attuato con questo provvedimento, ci debba indurre a formulare una disciplina severa delle conseguenze che derivano non già dall'appartenenza alla loggia P2, perché stiamo disciplinando le sanzioni che si applicheranno agli appartenenti ad associazioni segrete per il futuro, ma certamente a chi ricorrerà di nuovo a questi strumenti, che non sono democratici e che, proprio per questo, la Costituzione ha vietato. Sotto questo profilo, non basta prevedere meccanismi di scioglimento delle associazioni segrete; occorre prevedere sanzioni rigorose che valgano ad evitare il ricorso allo strumento delle associazioni segrete, dei poteri occulti, delle istituzioni occulte. Da questo punto di vista, il Parlamento deve fare la sua parte per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità, e cioè dello elettorato passivo, della possibilità di rappresentare il popolo di rappresentare l'elettorato all'interno delle assemblee elettive.

Ora la precisione dell'articolo 2 a questo riguardo, sulla fattispecie generale dell'accesso ai pubblici uffici, sembra chiaramente inadeguata con riferimento a quei delicatissimi uffici pubblici che sono l'ufficio parlamentare e l'ufficio rappresentativo nelle assemblee elettive locali. Per questo, a noi pare che occorra una disposizione più rigorosa, qual'è quella che prevede per tutti gli appartenenti, per tutti coloro che siano appartenuti ad associazioni segrete (e tale appartenenza deve essere ovviamente riconosciuta con sentenza passata in giudicato), una ineleggibilità per un periodo più lungo, per lo stesso periodo previsto per i promotori e per gli organizzatori delle associazioni segrete. È chiaro, per rispondere al collega Mellini, che questa norma non vale per gli appartenenti alla loggia P2. Trattandosi di una pena accessoria, vale soltanto per coloro che apparterranno in futuro, dopo l'entrata in vigore della legge, ad associazioni segrete.

Non nascondo però — ed evidente anche ai colleghi — che l'entrata in vigore di una disposizione di questo genere porrà ovviamente a tutti coloro che siano appartenuti alla loggia P2 un problema politico e morale, che la loro sensibilità li costringerà ad affrontare, dal momento che soltanto per la ritardata attuazione legislativa dell'articolo 18 della Costituzione la loro appartenenza alla loggia P2 non è giuridicamente sanzionata attraverso una previsione di ineleggibilità. Di conseguenza, una volta che siano stati eletti, si dovrebbe avere la decandenza dal mandato parlamentare o dal mandato di consigliere regionale, provinciale o comunale. Questa norma, quindi, vale per il futuro, ma, indicando rigorosamente l'impossibilità per l'appartenente ad una organizzazione segreta, per l'apparte-

nente ad un potere occulto di rappresentare legittimamente il popolo negli organi elettivi, pone subito a chi si trovi in queste condizioni almeno un problema politico e morale.

Da questo punto di vista, noi chiediamo ai colleghi che poco fa hanno sottolineato la necessità di dare un segnale di rigore, un segnale di impegno politico del Parlamento nella lotta per risolvere il problema dell'emergenza morale, e quindi per affrontarlo sulla questione che si è presentata (lo diceva il Presidente del Consiglio nel discorso programmatico) come l'emblema della questione morale, di essere coerenti con le loro affermazioni.

Non è possibile pronunciarsi con rigore per lo scioglimento con legge della loggia P2, e poi non ritenere che il Parlamento debba trarre coerentamente le conseguenze dell'affermazione rigorosa sull'attuazione del divieto costituzionale delle associazioni segrete, prevedendo che gli appartenenti alle associazioni segrete siano, almeno per la durata di una legislatura, ineleggibili nel Parlamento e nelle assemblee locali. Non devono essere legittimati e rappresentare il popolo, a rappresentare la sovranità popolare, laddove si decide della volontà dello Stato, laddove si forma la volontà delle istituzioni.

Per questo, a noi pare che l'approvazione di questo emendamento rappresenti una conseguenza logica dell'indirizzo politico-legislativo che l'Assemblea ha già manifestato sui precedenti articoli e, in particolare, sull'articolo 5. Il Parlamento deve fare la sua parte; la può fare disciplinando le ineleggibilità innanzitutto alle cariche parlamentari, dando quindi un segnale della situazione di sostanziale incompatibilità democratica in cui si trovano coloro che pretendano di rappresentare il popolo, ma insieme appartengono o siano appartenuti ad associazioni segrete.

Analogamente, torneremo a chiedere al Governo che già oggi, applicando per esempio il testo unico sugli impiegati civili dello Stato, provveda ad adottare misure di sospensione cautelare (che l'articolo 92 del testo unico del 1957 prevede) almeno nei confronti dei dipendenti dello Stato sospetti di appartenenza alla P2, che si trovano a tutt'oggi, in posizioni istituzionali suscettibili di inquinare le prove che ancora vanno reperite, che ancora non sono disponibili, intorno a questo caso della P2, che si trovano ancora nella possibilità di portare avanti (e ne abbiamo prove quasi ogni giorno) il disegno criminoso che la P2 perseguiva.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Reggiani, vorrei dare una breve e, spero, motivata risposta all'onorevole Bassanini.

Non possiamo negare che l'articolo aggiuntivo Bassanini 6.01. (non entro nel merito, non è mio compito) sia in contrasto con l'articolo 2 che già abbiamo votato. L'articolo 2 stabilisce che «chiunque promuove o dirige una associazione segreta, ai sensi del precedente articolo 1... è punito con la reclusione da uno a cinque anni». «La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni». Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che «chiunque partecipa ad una associazione segreta» (e l'articolo aggiuntivo 6.01. parla degli appartenenti) «è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici».

Ringrazio il relatore che mi ha anche fornito, perché io ne faccia citazione più precisa, l'articolo 28 del codice penale, riguardante l'interdizione dai pubblici uffici. Tale articolo recita: «L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato del diritto di elettorato e di eleggibilità, in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico». Il terzultimo comma, poi, stabilisce che «La interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze. Essa

non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque».

Dovrei dire (ma qui apriremmo una discussione, ed io le sono grato per averla già chiusa) che, avendo questa legge disposto all'articolo 5 lo scioglimento della P2, avrebbe anche potuto (poteva essere una iniziativa più o meno ardita giuridicamente, ma era possibile) prevedere: «Coloro che risulteranno essere appartenuti per cinque anni non avranno...», come norma transitoria relativa all'episodio politico più grave che ha avuto, con l'articolo 5, una sua soluzione definitiva. Ma, essendo l'articolo 6.01. formulato in questo modo e avendo lei, con una motivazione che — vorrei dire — le fa onore, escluso che possa essere applicato soltanto a coloro che risultassero, con sentenza passata in giudicato, appartenenti alla P2, evidentemente in quanto in contrasto con l'articolo 2 del disegno di legge già approvata devo dichiarare precluso l'articolo aggiuntivo Bassanini 6.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani.

REGGIANI. Il collega Belluscio ha proposto un emendamento all'articolo 6 che prevede la soppressione della parte dell'articolo 6 dalla parola «tuttavia» fino alla fine. Questo comporta la messa in discussione di tutto il sistema dell'articolo 6, nei confronti del quale non posso che manifestare la mia rassegnata perplessità per quanto riguarda le evidenti caratteristiche di contraddittorietà che lo affliggono. L'articolo 6 recita infatti che sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931. Sappiamo tutti che l'articolo 209 prevede l'obbligo della registrazione per tutte le associazioni, della comunicazione alle autorità dell'atto costitutivo; sappiamo tutti che l'articolo 210 dispone che il prefetto possa procedere allo scioglimento di quelle associazioni; noi pensiamo che sarebbe stato molto meglio dal punto di vista giuridico, dal punto di vista logico, dal punto di vista razionale che il Governo avesse procceduto — come da più parti autorevolemente è stato detto anche nel corso di questa seduta — allo scioglimento della P2 con un apposito decreto, invece di inserire quel tale articolo 5, nel quale sarebbe stato molto meglio sicuramente che venisse stabilito: la loggia P2 si considera sciolta e non «viene sciolta». A prescindere da tutto questo, sappiamo tutti che l'articolo 209, l'articolo 210 e implicitamente l'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza sono stati dichiarati incostituzionali. Ma sappiamo anche che, per quanto riguarda le norme relative all'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza, esse erano state implicitamente ma evidentemente abrogate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto giuridico degli impiegati dello Stato, per quanto riguarda i funzionari civili e sappiamo anche che queste norme erano state implicitamente ma evidentemente, clamorosamente, abrogate dalle disposizioni della legge 10 luglio 1978, n. 382, per i militari, là dove si disciplinava il complesso delle norme sullo stato dei militari. Quindi vi era una serie ripetuta di dichiarazioni di incostituzionalità degli articoli 209, 210 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; vi era una abrogazione implicita che proveniva dal testo — abrogazione evidente e molto reclamizzata a suo tempo — dallo statuto dei dipendenti civili e militari dello Stato. Adesso apprendiamo con quest'articolo 6 che gli articoli 212 continuano ad applicarsi nei confronti di quei dipendenti civili e militari dello Stato, che risultano avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5, cioè alla P2.

Si è osservato che questa dizione contorta, contraddittoria, criticabile sotto ogni punto di vista, era resa necessaria dalla tutela della posizione di coloro che facevano parte della P2. Devo dire allora che era molto meglio che costoro fossero, come mi auguro che avvenga, sottoposti alla norma di cui all'articolo 4 della legge che ci accingiamo ad approvare (articolo che è stato approvato), perché evidentemente la possibilità di graduare l'entità della sanzione alla gravità dei fatti com-

messi, una volta accertati, è molto più ampia, molto più precisa nelle previsioni di cui all'articolo 4 e molto più adeguata a criteri di giustizia e di equità di quanto non sia la norma che rivive con l'articolo 6, la norma che fa riferimento all'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza, la quale consente niente di meno che di scegliere fra l'irrogazione della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, o il licenziamento. Quindi è inutile che mi si venga a dire (a meno che non si abbia voglia di accampare una motivazione qualsiasi) che questa formulazione dell'articolo 6 serve per graduare la gravità della sanzione alla entità del fatto commesso quando si sa che l'articolo 212 commina o la destituzione, o la rimozione dal grado e dall'impiego, o comunque il licenziamento, con buona pace di coloro che, con l'articolo 4, intendevano inserire una serie di norme che potessero adeguarsi al caso concreto, che poteva essere anche di gravità molto lieve e che quindi, per logica evidente, avrebbe dovuto essere punito con una sanzione più lieve rispetto ad altri casi risultati più gravi.

Concludo affermando con rassegnazione che questo testo di legge non è insigne, che questo testo di legge fra l'altro colpisce in modo anche grave la parità di tutti i cittadini davanti alla legge poiché, quando si tratta di dipendenti dello Stato, basta nei confronti di costoro il semplice sospetto per essere licenziati, rimossi dal grado o destituiti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 6?

GITTI, *Relatore*. La Commissione esprime a maggioranza parere contrario sull'emendamento Aglietta 6.2 e Belluscio 6.1. L'emendamento 6.3 proposto dalla Commissione mira a far salve le norme di cui all'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non solo per coloro che risulta abbiano aderito alla associazione P2, ma nei confronti di tutti i fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge e in parte, quindi, assorbe un'indicazione contenuta nell'emendamento Aglietta 6.2. Ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Aglietta 6.2 e sull'emendamento Belluscio 6.1; accetta l'emendamento 6.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSARI ALESSANDRO. Desidero svolgere la mia dichiarazione di voto in relazione agli emendamenti che verranno posti in votazione e all'articolo 6. Credo che i colleghi del mio gruppo che hanno preso la parola prima di me, da Roccella a Mellini, abbiano spiegato i motivi del nostro dissenso e sfatato anche quel velo di ipocrisia, di omertà e di complicità che dietro le alate parole del collega Battaglia in realtà nascondono la volontà di costituire, con questo voto sul provvedimento al nostro esame, un alibi alla propria cattiva coscienza.

Certo, ci sono e sono state fatte in questa sede dichiarazioni molto diversificate che poi hanno concluso con un voto omogeneo e ciò dimostra la difficoltà del terreno sul quale ci muoviamo.

Il collega Mellini, parlando sull'articolo 6 e sul nostro emendamento, ha aperto una questione alla quale né la proposta di modifica né l'articolo così come proposto dalla maggioranza del Comitato dei nove danno una risposta.

Signor Presidente, in pratica — il succo della mia argomentazione è questo — abbiamo assistito ad una vicenda per molti versi anche drammatica; non solo le massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, al Capo

del Governo, senatore Spadolini, hanno dichiarato solennemente che la loggia massonica P2 era un'associazione sovversiva, che minava la nostra Repubblica, ma abbiamo avuto degli atti, delle rinunce o delle cacciate (accettate da chi le ha subite) dal Governo di alcuni uomini politici di diverso colore, tanto che alcuni ministri, alcuni sottosegretari sono usciti dal Governo per essere risultati iscritti alla Loggia P2. Uomini dell'apparato pubblico, non solo piccoli funzionari, ma anche i più alti funzionari dello Stato, ma soprattutto dei servizi segreti e delle tre forze armate, a cominciare dal capo di stato maggiore della difesa, hanno dovuto congedarsi prematuramente.

Per questi personaggi credo che la Commissione d'inchiesta sulla P2 fornirà a tutti noi gli elementi concreti perché non si abbia il sospetto di una persecuzione politica; poi la magistratura ordinaria farà il suo dovere, e noi non possiamo e non vogliamo anticipare giudizi su questa vicenda. Ma proprio per gli argomenti addotti dal relatore Gitti in risposta al collega Bassanini, secondo cui l'articolo aggiuntivo Bassanini 6.01 non può essere messo in votazione in quanto assorbito dall'articolo 2 del provvedimento che stiamo esaminando — ricordiamo tutti che l'articolo 2 prevede l'interdizione dai pubblici uffici per quanti hanno partecipato alla P2 —, desidero sottoporre all'attenzione della Assemblea soltanto una considerazione.

Noi non abbiamo mai abbandonato il terreno del garantismo in tutta la vicenda della P2 e abbiamo creduto anche noi — vorremmo continuare a crederlo, nonostante altre dichiarazioni in questo senso pronunciate in quest'aula — che si voglia portare rapidamente a compimento nel rispetto della legge la questione morale posta dalla P2.

Signor Presidente, alcuni giorni fa ho letto sui giornali che un uomo, certamente il più autorevole tra coloro che hanno sottoscritto la domanda di adesione alla Loggia di Gelli denominata P2, certamente più autorevole di sottosegretari, ministri e funzionari e anche dei capi delle singole armi, è un generale di corpo d'armata dei carabinieri con comandi e incarichi speciali, il capo dell'antiterrorismo! Noi tutti abbiamo letto la sua dichiarazione autografa di richiesta di adesione alla loggia di Gelli e in questo senso abbiamo presentato delle interrogazioni a cui il Governo ancora non ha risposto. Abbiamo saputo per vie traverse che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, portatore di tanto nome, era entrato nella loggia di Gelli per accertare chi del Corpo dei carabinieri o di altri corpi si fosse infiltrato. Non vorremmo domani dover scoprire che il ministro Sarti era entrato nella Loggia P2 perché voleva accertare quali altri ministri del suo partito, magari della sua corrente, erano entrati nella loggia di Gelli e chissà quali altre giustificazioni potranno produrre altrettanti affiliati alla Loggia di Gelli.

Personalmente non nutro antipatie per questo servitore dello Stato che certamente ha dato un ottimo, importante contributo nella lotta contro il terrorismo ma soprattutto perché ha dimostrato che la Brigate rosse esistono; infatti, non bisogna dimenticare che c'era qualche magistrato che riteneva non esistessero le Brigate rosse. In fondo è stato quello che ha falsificato il famoso «teorema Calogero» che si intitola appunto «7 aprile», dimostrando che le Brigate rosse esistono. Ciò nonostante, noi non riteniamo che sia stato opportuno promuovere, mentre si approva questa legge e mentre si adottano determinati provvedimenti a carico dei dipendenti della pubblica amministrazione, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri; ci sembra un'ipocrisia.

Può darsi che la «Commissione Anselmi» dimostri la totale estraneità di questo e di altri uomini di cui abbiamo avuto notizia essere iscritti o meno dalla P2, ma lo faremo *a posteriori*, quando avremo tutti i documenti, perché non possiamo pronunciare condanne anticipate per alcuni e assoluzioni altrettanto anticipate e immotivate per altri.

Quindi questo articolo, come gli altri,

ripete l'ipocrisia, il gioco dell'alibi, perché abbiamo bisogno di far finta di credere e di dare all'esterno l'immagine che il Parlamento vuole, con questa legge, dare la caccia ai fantasmi. Non vorremmo che così fosse; purtuttavia su questo articolo esprimiamo parere contrario e viceversa voteremo a favore dell'emendamento Aglietta 6.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Aglietta ed altri 6.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Belluscio 6.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito).

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

MAGRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei fatto perdere ulteriore tempo all'Assemblea per questa dichiarazione di voto se non fosse stato dichiarato, anche sulla base di argomenti solidi, inammissibile un articolo aggiuntivo con il quale cercavo di dare maggiore incisività politica a questo provvedimento.

Debbo annunciare infatti che il nostro gruppo voterà a favore di questo provvedimento per le ragioni che sono state dette da molti, se non altro per il fatto che, al punto in cui sono giunte le cose, respingerlo avrebbe un significato profondamente ambiguo, quasi una sorta di reticenza e di prudenza nell'agire contro la loggia P2. Ma non posso e non debbo tacere, a conclusione di questa vicenda, una profonda sfiducia che ci anima nei confronti del provvedimento, che pure approviamo, perché molti elementi ci fanno temere che si tratti di una grida manzoniana: il fatto, cioè, che questo provvedimento non solo è ancora gravemente inadeguato, rispetto alla gravità di quello che è successo, ma soprattutto il fatto che esso è stato ed ogni giorni clamorosamente smentito dai comportamenti reali del potere e dei gruppi politici dirigenti.

Per rendere più evidente questa mia convinzione vorrei pregarvi, solo per due minuti, di seguirmi in una sorta di apologo, paradossale forse, assurdo, ma non privo di qualche interesse.

Fate conto, onorevoli colleghi, che si presentasse una situazione di questo genere: tra qualche giorno la DIGOS, o i carabinieri, irrompono in un covo segreto delle Brigate rosse; qui scoprono l'archivio Curcio; e nell'archivio Curcio è meticolosamente annotata l'iscrizione — sia pure in funzione non combattente — alle Brigate rosse dell'onorevole Magri, dell'onorevole Cafiero, Crucianelli, Bassanini, e di non so chi altri. In questo archivio, anzi, si vede che alcune di queste adesioni — mettiamo quella di Cafiero — sono autografe; e lui confessa che, senza timore di fare gran male, in effetti, in anni in cui non era ancora del tutto evidente la natura delle Brigate rosse, vi aveva comunque aderito.

Subito dopo alcuni testimoni, e neppure pentiti, ma comunque gente che era stata in quel giro, dichiarano: «Effettivamente io avevo chiesto a lui se non era il

caso di iscrivermi alle Brigate rosse; lui mi aveva sconsigliato, ma poi aveva saputo nell'ambiente che io, effettivamente, lo avevo fatto». Contemporaneamente nella Commissione d'inchiesta che parallelamente si sviluppa — mettiamo, la «Commissione Moro» — viene fuori che (parlo sempre per assurdo: non voglio che nascano equivoci!) l'onorevole Berlinguer, mettiamo, pur non essendo coinvolto, ma per il timore di possibili strumentalizzazioni politiche, ha inviato, di fronte a delle minacce, un proprio emissario a contattare Piperno, latitante a Parigi, per dissuaderlo dallo scatenare una campagna strumentale scandalistico, che coinvolga l'insieme della sinistra.

Ebbene, se tutto questo fosse avvenuto onorevoli colleghi, ben prima che fossero state fino in fondo accertate giudiziariamente le singole individuali responsabilità, voi non credete che si sarebbe posto politicamente il problema delle responsabilità, delle funzioni che noi qui e nel paese in qualche modo esercitiamo? Eppure non siamo ministri, non abbiamo accesso alle decisioni dei vertici, né dei servizi segreti. Ma una sorta di incompatibilità politica, prima ancora che di responsabilità penale, voi stessi non ce l'avreste fatta notare? Mi prendereste sotto il braccio per andare a prendere un caffé alla *buvette*, o mi direste: «D'accordo, la giustizia faccia i suoi conti con il garantismo, ma io una pressione, sulla base di questi argomenti, di questi indizi...

BELLUSCIO. Magri, ma io chi ho ammazzato? Chi ho ammazzato, io?

MAGRI. No, tu non hai ammazzato. Ecco, vedi, io ho fatto questo apologo... *(Interruzione del deputato Belluscio)* ... Capisco, vedo che qualche reazione la sto determinando. Voglio sottolineare che, quando si tratta di una associazione eversiva, e dichiarata tale (se no, perché la avremmo sciolta?), un'associazione eversiva delle istituzioni repubblicane, questo comporta una responsabilità politica, che si compiano o no degli atti sanguinosi; perché altrimenti riteniamo che l'eversione dello Stato repubblicano sia, diciamo così, un peccato veniale, una truffa da magliaro. Eh, no, onorevoli colleghi: qui ci troviamo di fronte ad un fatto enormemente più grave, o che comunque è giudicato grave dalla maggioranza di questa Assemblea.

Ora, io ammetto pure la paradossalità di questo apologo, che però ha un qualche senso, perché le cose stesse ci dicono come la realtà funziona.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI.

MAGRI. È vero o non è vero che alcuni almeno degli imputati del 7 aprile — per esempio Magnani — sono in galera da tre anni, su basi indiziarie non superiori a quelle che io ho appena accennato? Io non ho mai fatto battaglie innocentiste, e non sono neanche un garantista sfegatato; ma questo è vero o non è vero? È vero o non è vero, invece, che in questi mesi ci siamo trovati di fronte ad una sistematica autoassoluzione, specificamente e in primo luogo, da parte delle classi politiche, dei gruppi dirigenti? E la cosa più grave di queste autoassoluzioni, a partire dagli enti di Stato fino a qui dentro, non è neanche il fatto che si pronunci una assoluzione da parte di chi è realmente convinto della probabile o almeno ragionevole incertezza sulla colpevolezza; la cosa più grave è che quasi tutti coloro che assolvono sono convinti che assolvono della gente che ci stava, nella P2; ma lo fanno anzitutto per realismo, convenienza, complicità di carattere politico.

Ebbene, allora, onorevoli colleghi, questo garantismo a doppio binario rende improbabili anche tutte le leggi che possiamo approvare. La stessa costituzione di una commissione di inchiesta ha un certo significato, o uno opposto, a seconda che si accompagni o meno ad una pressione politica adeguata alla gravità straordinaria di quello che abbiamo di fronte. Se è vero che esiste una società inquinata, uno Stato inquinato, non pos-

siamo dare un segnale al paese se non partendo almeno da comportamenti politici minimamente adeguati alla gravità dei fatti; altrimenti quello che non solo può avvenire, ma sta avvenendo, è una cosa diversa. La stessa Commissione d'inchiesta, questa stessa legge che stiamo per votare rovescia il suo segno, e diventa un ennesimo rituale, che poi produce, come ha già prodotto quattro o cinque volte, semplicemente un meccanismo di assuefazione, di rinvio, di accettazione, al di là del quale un sostanziale gioco delle parti, una sostanziale regola del gioco, universalmente rispettata all'interno dell'*establishment* politico, finisce per prevalere, e creare poi, da una parte, rassegnazione, dall'altra parte anche ribellione e rivolta nell'insieme del paese.

Ecco perché noi voteremo questo provvedimento, ma segnalando a tutti che questo provvedimento avrà un senso o un altro se, rompendo un po' la *routine* nostra quotidiana, delle nostre consuetudini, sapremo tutti insieme, in qualche modo, adeguare alla gravità della crisi della Repubblica quello che chiediamo agli altri e quello che chiediamo a noi stessi *(Applausi dei deputati del gruppo del PDUP)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cicciomessere. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, noi deputati radicali abbiamo sciolto la loggia Propaganda 2 in più di tre anni di denunce, di iniziative politiche, di iniziative legislative. Se in questo Parlamento si è parlato di loggia P2, se in televisione si è parlato di loggia P2, se nelle commissioni di inchiesta parlamentare si è parlato di loggia P2, questo è accaduto, nel corso di questi anni, per iniziativa del gruppo parlamentare radicale.

Voi volete invece, signora Presidente, nascondere le responsabilità di chi nel passato ha coperto, di chi oggi continua a coprire le reali responsabilità politiche e penali della loggia P2.

Ricordi, signora Presidente, le prime interrogazioni che presentammo a questo proposito; si ricordi come venne accolto l'intervento televisivo di Marco Pannella a proposito di P2, Calvi, Rizzoli, eccetera. Si ricordi, signora Presidente, l'indifferenza con la quale vennero accolti i nostri interventi nella commissione che indagava sulla vicenda ENI-Petromin, a proposito dei militari della Guardia di finanza affiliati alla loggia P2.

Si ricordi, signora Presidente, quella prima proposta di legge istitutiva di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla loggia P2, che è rimasta insabbiata per più di un anno nei cassetti delle Commissioni, nell'indifferenza di tutti.

Proprio in ragione di queste nostre lotte, di queste nostre iniziative, possiamo in piena coscienza denunciare non solo l'inutilità di questa legge, ma la gravità di questa legge che sconvolge il sistema giuridico italiano, che fornisce alibi a chi nel passato non ha voluto, potendo invece, intervenire contro questa associazione eversiva, creando appunto alibi alle nuove maggioranze, per non fare sostanzialmente nulla nei confronti delle responsabilità politiche di questa organizzazione.

Per queste ragioni, signora Presidente, con etrema coerenza possiamo in questo momento annunciare il nostro voto negativo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2791, del quale si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: S. 1523 — «Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata loggia P2» (approvato dal Senato) (2791):

Presenti	451
Votanti	443
Astenuti	8
Maggioranza	222
Voti favorevoli	393
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino

Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Segni Mario

Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassanini Franco
Boato Marco
Galli Maria Luisa
Giudice Giovanni
Minervini Gustavo
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Spaventa Luigi

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Balzamo Vincenzo
Barca Luciano
Cattanei Francesco
Corti Bruno
Ferrari Marte
Fortuna Loris
Lattanzio Vito
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Rizzi Enrico

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidente dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpelanze e mozioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 10 dicembre 1981, alle 11:

1. — *Interrogazioni.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (2920);

— *Relatore:* Porcellana.

(Relazione orale).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981 n. 106 (2921);

— *Relatore:* Bianco Ilario.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria (2930);

— *Relatore:* Ravaglia.

(Relazione orale).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante (2943);

— *Relatore:* Pastore.

(Relazione orale).

6. — Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo sul vertice europeo di Londra.

La seduta termina alle 0,45 di giovedì 10 dicembre 1981.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione a risposta orale Galli Maria Luisa n. 3-04286 del 7 settembre 1981 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02705;

interrogazione a risposta orale Galli Maria Luisa n. 3-05103 del 13 novembre 1981 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02706;

interrogazione a risposta orale Galli Maria Luisa n. 3-05178 del 2 dicembre 1981 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02707.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 11,40 di Giovedì 10 Dicembre 1981

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOATO, DE CATALDO E PINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) per quale motivo il Governo stia sistematicamente perseguendo il disegno di stroncare – anche con la violenza, come è avvenuto col massacro del 22 settembre a San Vittore – ogni fenomeno di formazione di movimenti pacifici all'interno delle carceri, anche quando questi si danno forme pubbliche, sia pure formalmente non riconosciute, di rappresentanza e accettano e cercano un terreno di confronto con l'amministrazione carceraria e con gli altri organi istituzionali, governativi e parlamentari;

2) se il Governo non si rende conto che è in questa situazione, e di fronte a questa irresponsabile strategia della « terra bruciata » nelle carceri, che si determinano fenomeni drammatici come lo sciopero della fame dei detenuti di San Vittore, e che si cancellano le possibilità di un autentico recupero sociale e politico di fasce consistenti di detenuti che, in vari istituti carcerari, avevano cercato di differenziarsi positivamente sia dai gruppi terroristici che dai centri di potere creati dalla criminalità organizzata nelle carceri;

3) quali iniziative intenda assumere il Governo per incentivare invece fenomeni di associazionismo pacifico e legale all'interno delle carceri e per arrivare gradualmente – prima con forme di sperimentazione pratica, successivamente verificando l'ipotesi di legittimazione e istituzionalizzazione formale – a riconoscere movimenti di rappresentanza democratica dei detenuti all'interno delle carceri. (5-02701)

BOATO, DE CATALDO E PINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) quale giudizio dia il Governo sulle motivazioni che hanno indotto cinque detenuti del carcere di San Vittore a iniziare un digiuno dopo il massacro del 22 settembre, in occasione di trasferimenti in massa di detenuti da quella casa circondariale;

2) quali siano le condizioni mediche dei due detenuti, Gianni Valentino e Ciro Paparo che perdurano tuttora nello sciopero della fame, dopo 75 giorni di digiuno;

3) quale giudizio dia il Governo sul fenomeno della « dissociazione politica » dal terrorismo che si è sviluppato nell'ultimo anno all'interno delle carceri e nell'ambito di numerose inchieste giudiziarie sul terrorismo, e quali iniziative intenda assumere per valorizzarlo e incentivarlo. (5-02702)

ANDREOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso:

che con ordinanze emesse dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 16 marzo 1977, n. 267, 10 maggio 1978, n. 435, e 3 dicembre 1980 (reg. ord. n. 292/1981), a seguito di distinti ricorsi, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'articolo 3 della legge n. 766 del 1973;

che i giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, in gran parte già conclusi, sono stati oggetto di aspre polemiche ed infine sono stati seguiti da una denuncia alla magistratura ordinaria, coinvolgendo in essa 138 professori ordinari e ben 46 commissioni giudicatrici –:

a) se e quali direttive il Ministero abbia fornito all'Avvocatura dello Stato per la questione ora trattata dalla Corte costituzionale;

b) gli intendimenti del Ministero a seguito del clamoroso fatto della denuncia penale riportato con molto rilievo nella stampa quotidiana di ogni tendenza politica;

c) se non ritiene di dover chiarire, prima dell'approvazione dei verbali, che i candidati ai suddetti giudizi di idoneità avrebbero comunque avuto il diritto ad essere giudicati, per quanto tecnicamente fattibile, secondo criteri simili, se non proprio uniformi;

d) se non ritiene di dover fornire al Parlamento tutte le notizie in suo possesso sull'andamento dei giudizi di idoneità in questione e di quelli per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. (5-02703)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso:

che sin dal 1966 il comune di Villa Basilica (provincia di Lucca) sta sollecitando ai vari livelli la istallazione di un ripetitore per la ricezione del 2° canale televisivo, senza peraltro ottenere apprezzabili risultati;

che nel novembre del 1979 un consistente numero di capifamiglia di quel comune ha minacciato di non provvedere al pagamento del canone di abbonamento e che tale minaccia (allora rientrata per le pressioni delle autorità comunali) viene ora riproposta con una qualche ragione;

che non si riescono a capire le ragioni per le quali un servizio che pretende la qualifica di « pubblico » continua a discriminare tra cittadini di serie « A » e cittadini di serie « B »;

che, paradossalmente, la spesa di intervento risulterebbe assai ridotta in quanto il ripetitore TV relativo al primo canale è già predisposto per la istallazione delle apparecchiature relative al secondo;

che, infine, la realizzazione di detto impianto sembra inserita nel programma regionale 1982 –

quali interventi il Governo abbia in animo di adottare per porre fine ad una assurda discriminazione, se si intende approvare rapidamente il piano '82 cui si è fatto cenno e quali sono i tempi presumibili per realizzare l'impianto di cui trattasi, anche al fine di tranquillizzare le popolazioni locali. (5-02704)

GALLI MARIA LUISA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità quanto riportato dalla stampa quotidiana dei giorni 19 e 20 agosto secondo cui il dottor Luigi Cardullo – attualmente direttore del carcere di Perugia – nella sua gestione del carcere dell'Asinara (1976-1980) si sarebbe reso responsabile di gravi fatti in campo amministrativo.

L'interrogante chiede se il Governo non ritenga di dover provvedere quanto meno alla temporanea sospensione dall'incarico dello stesso dottor Cardullo, da direttore del carcere di Perugia, in attesa di definizione di quegli accertamenti che il Ministero non può non condurre in presenza di pubbliche e circostanziate denunce. (5-02705)

GALLI MARIA LUISA, CODRIGNANI, CONTE ANTONIO, RAMELLA E SPATARO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

in data 26 agosto 1981 in Libia, presso Bengasi, veniva prelevato sul luogo di lavoro da persone in abiti civili un dipendente della FOSTER WHEELER ITALIANA, La Rosa Carmelo, che lì si trovava per motivi di lavoro;

per circa venti giorni la FOSTER WHEELER ITALIANA ed i colleghi di lavoro presenti in Libia ignoravano dove egli fosse;

è stato possibile solo a quel punto accertare l'avvenuto arresto e lo stato di

detenzione per iniziativa della FOSTER WHEELER ITALIANA e della rappresentanza consolare italiana in Libia;

non era dato sapere quali fossero le motivazioni;

malgrado i continui interessamenti della FOSTER WHEELER ITALIANA, che ha ripetutamente sollecitato la Farnesina al fine di chiarire lo stato dei fatti, tuttora non ci sono notizie;

in quei due mesi non è stato concesso al console italiano di avere un colloquio con il detenuto -

quali siano le azioni del Governo in sede diplomatica, presso le autorità libiche:

a) perché il console italiano possa avere immediatamente un colloquio con il detenuto La Rosa Carmelo;

b) per sapere i motivi dell'arresto;

c) perché comunque siano garantiti i diritti di questo nostro cittadino lavoratore all'estero.

Per sapere altresì se il Governo sia a conoscenza di altri fatti analoghi e quali iniziative intenda assumere affinché si possa pervenire sollecitamente ad una nuova normativa in materia di tutela dei lavoratori italiani all'estero. (5-02706)

GALLI MARIA LUISA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che la stampa e la televisione hanno riportato l'esasperata denuncia dei giudici, dei cancellieri e del personale del tribunale dei minorenni di Roma obbligati ad operare in locali carenti e fatiscenti, dichiarati impraticabili dai vigili del fuoco e dalle guardie sanitarie dell'USL di zona - gli intendimenti del Governo in ordine ad immediate soluzioni alternative, quali, ad esempio, il previsto palazzo in via dei Bresciani, per mettere al più presto gli operatori giudiziari nelle condizioni di poter svolgere la loro delicata ed urgente attività nel campo minorile. (5-02707)

VIRGILI, D'ALEMA E TRIVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - considerato che:

è tutt'ora vacante il posto di presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto dopo alcuni mesi dalla scadenza del mandato del presidente uscente;

la stampa locale del 6 dicembre 1981 (*L'Adige* e *Alto Adige*) ha dato notizia della decisione assunta dagli organismi dirigenti della democrazia cristiana trentina (presenti gli stessi membri della giunta della provincia autonoma) di « designare » alla presidenza della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto il dottor Renato Vinante attuale consigliere regionale e provinciale democratico cristiano;

tale indicazione, ad onta di ogni qualsivoglia discorso di rinnovamento della politica e dei partiti, privilegia ancora una volta un uomo di parte in luogo di un tecnico dotato di competenza e professionalità, non tiene conto delle esigenze aziendali, è frutto di una spartizione interna alla DC e fra questa e gli alleati vecchi e nuovi dell'attuale coalizione di Governo evidenziando una ingerenza illegittima nella funzione istituzionale della provincia, contrasta con i princìpi e le esigenze più volte espresse dallo stesso Ministro del tesoro di « porre ai vertici degli istituti di credito personaggi che abbiano una sicura professionalità economica e finanziaria e non solo benemerenze politiche »;

contro tale metodo, per i rilevanti riflessi economici e sociali della politica del credito, si sono pronunciate le rappresentanze sindacali aziendali della FIB-FIDAC-UIB, le organizzazioni provinciali dei bancari e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, le forze politiche della sinistra, associazioni culturali e professionali, singoli cittadini:

quale parere intende esprimere il Ministro del tesoro, in virtù dell'attribuzione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972 (Statuto di autonomia) in ordine al metodo formale e ai criteri qualitativi dai quali deve discendere la conseguente scelta nominativa. (5-02708)

NESPOLO, BORGOGLIO, FRACCHIA E PATRIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza:

della gravissima situazione in cui versa la fabbrica Martinetti - Klitz - OLM di Acqui Terme (Alessandria);

che in tale azienda, operante nell'indotto auto, sono impiegati 49 dipendenti di cui 40 donne;

che la proprietà ha deciso in questi giorni di operare 18 licenziamenti, colpendo quindi il 40 per cento di manodopera, prevalentemente femminile;

che, conseguentemente, la fabbrica è stata occupata dalle maestranze.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per far sì che i licenziamenti vengano ritirati e siano riprese le trattative, repentinamente e ingiustificatamente interrotte da parte imprenditoriale, dopo solo pochi giorni dall'inizio della vertenza;

che cosa intenda fare per dare un contributo serio alla gravissima situazione occupazionale dell'Acquese e della Valle Scrivia, nella quale hanno già perso il posto di lavoro moltissimi lavoratori e prima di tutto le donne. (5-02709)

TRANTINO, TRIPODI, BAGHINO, VALENSISE, ZANFAGNA E RAUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli sia noto che:

il giovane Alessandro Pucci, arrestato il 28 agosto 1980, si trova ancora in stato di detenzione senza alcun rinvio a giudizio;

le sue condizioni di salute sono tali da aver imposto il 20 marzo 1981 il ricovero piantonato dopo che la perizia medico-legale disposta dal giudice istruttore ed eseguita da tre cattedratici ha costatato che in mancanza della libertà provvisoria il detenuto avrebbe potuto versare in pericolo di vita, tanto incompatibili con l'allucinante detenzione apparivano (e permangono) le sue condizioni di quadro patologico;

nonostante la gravissima situazione riferita il giudice istruttore ha negato la libertà provvisoria, e, in pendenza di gravame, ha emesso altro mandato di cattura ripetendo rubriche e motivazioni dei due precedenti mandati;

la sezione istruttoria della Corte di appello di Roma ha disposto in data 23 novembre 1981 la concessione della libertà provvisoria per gravi motivi di salute;

il giudice istruttore, dottor Destro, rimettendo il risaputo provvedimento di rigore ha ordinato una nuova perizia medico-legale, prolungando così il disumano stato di detenzione.

Ad avviso degli interroganti tali comportamenti persecutori snaturano la funzione del giudice, la credibilità della giustizia, la tradizione della magistratura italiana improntata ad imparzialità ed equilibrio, e impongono il ricorso del Ministro all'articolo 107 della Costituzione che serve a castigare protagonismi negativi, nel caso, eventualmente, funesti e irreparabili. (5-02710)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

CARAVITA E STEGAGNINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intendono adottare per rimuovere la situazione di illegalità verificatasi al liceo Parini di Milano, dove minoranze faziose di studenti di sinistra e di estrema sinistra impediscono il regolare svolgimento delle lezioni ed hanno attuato elezioni di delegati al di fuori di qualsiasi normativa e nel più assoluto disprezzo della legge in vigore;

quali provvedimenti intendono adottare per consentire, nell'istituto, il regolare svolgimento della campagna elettorale relativa al rinnovo degli organi collegiali della scuola;

se corrisponde a verità che il fenomeno di illegalità sopra indicato si vada estendendo ad altre scuole ed istituti di Milano e, nel caso, quali provvedimenti si intendono adottare al fine di garantire il pacifico esercizio dei diritti elettorali, il rispetto della libertà delle opinioni, nonché la rigorosa tutela della normativa di legge. (4-11410)

TATARELLA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

a) dall'assemblea della marineria da pesca di Molfetta è emersa la gravissima crisi in cui il settore versa per il sempre crescente costo di esercizio, dovuto prevalentemente all'alto costo del danaro da parte degli istituti di credito nei confronti delle imprese armatoriali, all'aumento del prezzo del gasolio e degli oli lubrificanti, la cui incidenza sulle spese è di circa l'80 per cento;

b) in conseguenza di tale situazione, l'utile netto da dividersi fra armatori ed equipaggi, in base al tradizionale contratto di lavoro « alla parte », si è assottigliato in maniera talmente forte da provocare l'esodo dei marittimi pescatori verso altre attività, compresa quella mercantile, particolarmente su navi « ombra », con la grave conseguenza del fermo di molti natanti, impossibilitati a formare il minimo equipaggio, e mettendo in grave difficoltà occupazionale i pochi marittimi disponibili che, per tale motivo, da mesi sono senza retribuzione;

c) gli armatori, in attesa di adeguati provvedimenti governativi, trovano sempre maggiori difficoltà per fronteggiare la critica situazione verificatasi, anche per il comportamento degli istituti bancari che si dimostrano sempre più restrittivi, non contentandosi più dell'ipoteca sui motopescherecci -

se, in relazione anche ai problemi emersi nella recente Conferenza sul mare di Napoli, il Ministro della marina mercantile non ritenga, dato che il problema è assurto ormai ad ampiezza di agitazione di tutta la marineria da pesca, sul piano nazionale, di concordare con i Ministri delle finanze e del tesoro i necessari provvedimenti, con carattere di urgenza, per quanto attiene al prezzo del gasolio e degli oli lubrificanti, allo scopo di evitare il disarmo generale dell'armamento, con grave incidenza sull'occupazione salariale e con la rarefazione del prodotto sul mercato locale.

Si chiede altresì di conoscere se i Ministri della marina mercantile e del tesoro intendano intervenire presso gli istituti bancari per ridurre e snellire il tasso creditizio che, tra l'altro, nel sud è più elevato, ed è erogato meno celermente che al nord. (4-11411)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere -

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,

n. 129, articoli 3 e 4, viene disciplinato il rapporto di convenzione tra università ed enti ospedalieri;

considerato che con legge 11 luglio 1980 è stato istituito il ruolo unico dei docenti universitari, suddiviso nelle due fasce di professore ordinario ed associato, ferma restando l'autonomia didattica per entrambe le fasce di docenti –

se i professori associati siano equiparati, ai fini delle convenzioni predette, ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e se pertanto assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri, e, conseguentemente nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti ed i doveri dei primari, in quanto applicabili. (4-11412)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere – premesso che recenti episodi di violenza e di criminalità comune verificatisi nelle province di Brindisi e Lecce hanno profondamente turbato ed allarmato l'opinione pubblica pugliese e che gravi fenomeni di malavita organizzata vanno assumendo un crescente grado di intensità e di pericolosità – quali misure preventive e repressive hanno adottato o intendono adottare per eliminare o ridurre sensibilmente tali fenomeni e ristabilire un clima di tranquillità e di ordine nelle predette province.

In particolare, l'interrogante richiama l'attenzione sul dilagante fenomeno della droga e del contrabbando che, secondo la opinione di alcuni magistrati, avrebbe i suoi centri di confluenza, d'irradiazione e di commercio nel porto di Brindisi e nel comune di Fasano, nonché sull'aumento dei casi di sequestro di persona, omicidi, furti ed incendi dolosi. Peraltro, la scoperta di alcuni covi fa temere che la violenza politica ed il terrorismo abbiano scelto la Puglia come luogo di ripresa organizzativa.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, necessario ed urgente rafforzare i servizi di vigilanza, di prevenzione e di repressione, mediante un potenziamento anche numerico delle forze di polizia e della finanza, dotandole di più ampi, efficienti e moderni mezzi, ivi compresi automezzi blindati. (4-11413)

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui si trovano i dipendenti della SIP della regione Friuli-Venezia Giulia a causa della soppressione della direzione regionale.

L'interrogante chiede di conoscere quali sono stati i motivi che hanno portato a decidere di sopprimere la direzione regionale del Friuli, tenendo conto che il concretizzarsi di un simile provvedimento rappresenta una sperequazione rispetto ad altre realtà regionali. (4-11414)

MAGRI, GIANNI E CRUCIANELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – in relazione al dibattito recentemente svoltosi presso le Nazioni Unite sulla situazione e la violazione dei diritti dell'uomo in Salvador –:

1) quale posizione sia stata espressa dal rappresentante italiano sulla mozione presentata dai seguenti Stati: Algeria, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Svizzera e Jugoslavia;

2) se i paesi della Comunità europea abbiano manifestato un unanime consenso alla mozione firmata, tra gli altri, da cinque paesi membri, e se vi sia stato un orientamento comune tra i paesi membri dell'alleanza atlantica;

3) nel caso le posizioni manifestate dal rappresentante italiano siano state difformi da quelle di alcuni paesi alleati, quali iniziative il Governo intenda intraprendere per sollecitare la condanna, l'isolamento e la riprovazione di tutti i paesi democratici contro il sanguinario regime del Salvador. (4-11415)

ANDÒ, SUSI, FIANDROTTI E POTÌ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere:

1) se risponde al vero che il Governo intenderebbe escludere dal provvedimento delegato previsto dalla legge di delega 23 settembre 1981, n. 533, sul « definitivo riordinamento della pensionistica di guerra », la riforma delle procedure giurisdizionali innanzi alla Corte dei conti e il connesso potenziamento dei relativi servizi giudiziari;

2) se il Governo non ritiene che una siffatta esclusione violerebbe la volontà del Parlamento che con specifica modifica del testo depennò il riferimento ai soli servizi amministrativi portato dall'originario disegno di legge;

3) se non ritiene inoltre che una siffatta esclusione vanificherebbe palesemente i risultati concreti della riforma, rendendo quasi ironico il « definitivo riordinamento che la legge delega richiede, non potendo ovviamente lo snellimento delle sole procedure amministrative e il potenziamento dei relativi servizi comportare di per sé una significativa accelerazione dei tempi di definizione delle istanze degli ex combattenti. (4-11416)

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ha valutato in tutta la sua gravità la colossale rissa avvenuta fra gruppi di profughi romeni e albanesi al « campo Rossi Langhi » di Latina, con sparatorie, accoltellamenti, scontri sanguinosi e incendi e danneggiamenti di macchine sin nell'adiacente via Vico.

Per conoscere altresì se non ritenga giunto il momento di affrontare drasticamente e in tutta la sua drammatica complessità il problema di un « campo » che potrebbe ospitare al massimo 400 persone e dove invece ne sono ammassate circa 1.300, in quali condizioni esistenziali è facile immaginare. Qui non si pone in discussione, ovviamente, il diritto dei profughi dall'est di essere accolti ed assistiti, ma anzi si insiste nel dovere che si ha di assisterli decentemente, una volta, però, che si siano separati i veri profughi politici da elementi che sono venuti per ben altre motivazioni e non si comportano certamente come profughi politici. Inoltre, a mantenere un minimo di controllo in una « popolazione » così eterogenea, così numerosa, spesso così disperata per il proprio passato e il proprio avvenire, non possono certo bastare i pochissimi elementi di pubblica sicurezza presenti al « campo », nonostante ogni loro encomiabile impegno. Per cui – effettuata, comunque, e mantenuta sempre costante quell'azione selettiva alla quale si accennava – si imporrebbe lo sfollamento dei profughi verso altre sistemazioni, ad evitare, sia a loro sia alla città che li ospita, il peso di una condizione sociologica e psicologica degradata e degradante. (4-11417)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che impediscono la immediata corresponsione della pensione di guerra alla signora Gabrieli Vita Maria, nata a Sannicola (Lecce) il 21 gennaio 1912, orfana di Gabrieli Pasquale deceduto il 12 dicembre 1917. Posizione istruttoria n. 809435/I.

L'interessata ha ricevuto dal direttore generale delle pensioni di guerra in data 13 maggio 1981 la comunicazione che il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra aveva deciso e che l'ufficio postale di Lecce avrebbe provveduto alla liquidazione, ma intanto alla metà di dicembre attende ancora. Posizione pagamenti n. 868302. (4-11418)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – richiamata la precedente interrogazione riguardante i corsi internazionali, finanziati dal Governo, tramite il dipartimento alla cooperazione e sviluppo, di cui è direttore il consigliere di Stato dottor Antonio Provenzano, che non ha avuto nessuna risposta – se è vero che si è scoperto che una determinata « forza » ha dirottato tramite la SIOI il

secondo corso sulle tecniche avanzate in risicultura a Vercelli, verso altre strade politiche, dimenticando quanto il comitato aveva fatto per la prima edizione del corso stesso, quando nessuno voleva assumersi l'onere di effettuare l'iniziativa a favore dei paesi emergenti mentre dei cittadini vercellesi hanno accettato l'iniziativa, contribuendo finanziariamente per concretizzare il programma e offrendo persino ai corsisti stessi aiuti economici non indifferenti, mentre ora il Ministero degli esteri, senza nemmeno interpellare gli organizzatori del primo corso, tramite la SIOI, ha pensato bene di « girare » il corso ad altra organizzazione, escludendo in questo modo il comitato tecnico agricolo internazionale vercellese;

per conoscere, in caso affermativo, le ragioni di tutto questo e se è vero che alla SIOI il direttore generale dottor Begani fa quello che vuole ed il Governo non ha nessuna possibilità di intervento, il che porterebbe a concludere che quanto è avvenuto è una ennesima delusione, una sconfitta che amareggia, perché ancora una volta l'ambiente politico non è stato in grado di contrastare il potere di alcuni funzionari ministeriali che fanno tutto quello che vogliono. (4-11419)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che dei presidi incaricati si sono costituiti in comitato per l'affermazione di un loro giusto diritto, in quanto il decreto-legge del dicembre 1980, che stabilisce norme per il concorso riservato per presidi incaricati, in servizio da un biennio, alla data predetta, li vede esclusi, ingiustamente e ingiustificatamente, dai benefici previsti per il biennio richiesto che non era maturato alla data predetta, precisando che allo stato attuale, con la nomina a presidi per l'anno scolastico 1981-1982 si realizza il biennio previsto dal decreto, il cui bando di concorso si trova ancora alla Corte dei conti per la registrazione e quindi in attesa di pubblicazione.

Per sapere se si intenda promuovere un intervento tempestivo che, a rettifica e a completamento del bando, includa, con il beneficio suddetto, anche quei presidi che sono al secondo anno di incarico di presidenza nel corrente anno. (4-11420)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie della situazione riguardante i corsi serali dell'IPSIA « Galileo Ferraris » di Biella e precisamente circa la formazione della quarta classe sezione meccanici, dove un gruppo di lavoratori ambirebbero poter continuare gli studi per il conseguimento della maturità professionale e si trovano nella impossibilità di farlo a causa della mancata formazione del corso dei meccanici che, pur disponendo di un numero non elevato di iscritti, potrebbe essere istituito con la formazione di una classe articolata comprendente i meccanici e gli elettrotecnici, tenendo conto delle ampie possibilità offerte dalle circolari del Ministero n. 189 del 25 luglio 1979 e n. 107 del 21 aprile 1980.

Per sapere, inoltre, se non ritenga di assumere iniziative per permettere a questo gruppo di lavoratori di terminare il loro ciclo di studi, tenendo conto del fatto che esso è l'unico corso serale ad indirizzo professionale esistente in Biella e tenendo anche conto della fama che gode l'istituto « Galileo Ferraris » nel mondo delle industrie metalmeccaniche biellesi. (4-11421)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, a proposito della gravissima vicenda dei giudizi di idoneità a professore associato, nei quali dalle commissioni esaminatrici è stato completamente stravolto lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

1) come i commissari hanno potuto in tre mesi, vale a dire dall'insediamento ad oggi, esaminare attentamente migliaia di pubblicazioni, sì da emettere un giudi-

zio responsabile e ragionato su ogni candidato;

2) se è al corrente che i titoli didattici e le funzioni svolte, espressamente previsti dalla legge, sono stati assolutamente ignorati nella valutazione;

3) per quali motivi il direttore generale per l'istruzione universitaria ha rilasciato alla stampa, in data 3 dicembre, la seguente trionfalistica dichiarazione, che in pratica avalla l'operato delle commissioni, sul quale come è noto è stata invece presentata dai sindacati una denuncia alla procura della Repubblica: « Al di là di situazioni particolari, di casi singoli che possono avere fatto notizia, questo concorso costituisce il primo, concreto e responsabile avvio della riforma universitaria... Le percentuali dei candidati dichiarati idonei, alte o basse che siano, dimostrano in modo inconfutabile quanto e come l'Università abbia finora lavorato per costruire nel proprio seno le nuove leve di docenti ». L'interrogante chiede di sapere se tale dichiarazione è stata preventivamente concordata o autorizzata dal Ministro;

4) se, tutto ciò premesso, il Ministro non ritenga di dovere rimandare gli atti ai supplenti delle commissioni o addirittura annullare la tornata di giudizi. (4-11422)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono vere le notizie giornalistiche secondo le quali il Ministro intenderebbe recuperare ingentissime somme mediante un provvedimento che imporrebbe a tutti gli evasori fiscali di versare alle Casse dello Stato un importo corrispondente ad un 50 per cento della differenza tra quanto versato in seguito a loro denuncia e la cifra che presumibilmente è stata stabilita dalla commissione esaminatrice, e che questa differenza potrà essere richiesta come *una tantum* con l'intendimento di eventuale conguaglio o rimborso alla definizione degli appositi accertamenti.

Per sapere, in caso tali notizie corrispondano a verità, se ritenga questa operazione in grado di dare un contributo valido al miglioramento economico delle casse dello Stato. (4-11423)

CATTANEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quante siano in tutta Italia, oggi, le pensioni di invalidità concesse ed usufruite da lavoratori dipendenti od autonomi;

quante siano complessivamente quelle per invalidità civile;

la suddivisione per singole regioni di detti pensionamenti;

l'onere complessivo che esse, nel loro complesso, comportano per gli istituti previdenziali e quindi per lo Stato (4-11424)

CATTANEI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali urgenti iniziative si intendano assumere per far applicare le norme della legge sulla pesca, soprattutto in ordine alla pesca a strascico, causa primaria del progressivo depauperamento ittico dei nostri mari.

In particolare in base a conoscenze ed informazioni dirette, nell'alto Tirreno e nel mare prospiciente le coste liguri, le disposizioni legislative concernenti la misura delle maglie delle reti, le distanze dal litorale, vengono sistematicamente disattese e nessuna vigilanza da parte delle locali delegazioni di spiaggia o delle altre forze preposte al controllo viene attuata.

Ciò contribuisce in misura rilevante al dilagare degli abusi ed all'impoverimento della fauna marina. (4-11425)

CATTANEI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie, ampiamente ed insistentemente diffuse, secondo cui sarebbe intenzione del Governo concentrare a Roma la direzione del raggruppamento impiantistico delle partecipazioni statali.

Infatti se dette notizie dovessero corrispondere all'orientamento ed al pensiero del Governo, non solo si priverebbe irrazionalmente Genova (città in questi ultimi anni già impoverita e ridimensionata nella sua struttura economica ed industriale a partecipazione statale) di questo importante centro di coordinamento del settore ma si disperderebbero così energie intellettuali e tecniche, esperienze, maturate e consolidate, attraverso anni di impegno serio costruttivo e di intelligenti iniziative in Italia come nel mondo.

Si chiede inoltre di sapere quali siano le ragioni per disattendere le assicurazioni che sino al luglio scorso il Ministero ed i dirigenti dell'IRI avevano solennemente dato nel senso che l'Italimpianti di Genova sarebbe rimasta caposettore del costituendo raggruppamento impiantistico a partecipazione statale. (4-11426)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in merito alle gravissime disfunzioni della giustizia tributaria a Roma, se è vero che la situazione si è ulteriormente appesantita, senza che il Ministero (fin dall'inizio ostile al nuovo ordinamento giurisdizionale tributario, da cui si era visto degradare da giudice assoluto a parte nel procedimento) si sia dato pena di porvi rimedio mentre, al contrario, esso è ricorso ancora al reclutamento, per le commissioni tributarie di primo grado a Roma, di personale avventizio assunto per motivi clientelari (sembra, in buona parte costituito da congiunti di funzionari finanziari), il cui apporto è assolutamente nullo, poiché la sola cosa di cui esso si occupa seriamente è di accumulare titoli per il futuro auspicato transito in pianta stabile.

Per sapere se è vero che il divario fra l'intenso afflusso di nuovi ricorsi e la modesta aliquota di quelli decisi, i più recenti dei quali risalgono al 1978, aumenta vertiginosamente, mentre le commissioni tributarie di Roma svolgono con rassegnazione il compito ingrato di decidere quasi esclusivamente in base agli elementi prodotti dai ricorrenti: le deduzioni degli uffici fiscali, quando vengono fornite nel termine assegnato di 120 giorni, il che è raro, consistono normalmente in moduli a ciclostile, applicabili a qualsiasi caso analogo.

Per sapere, infine, se è vero che lo zelo degli uffici viene rivolto invece all'impugnazione di tutte le decisioni di primo grado che non siano di rigetto totale del ricorso (in media, il 20 per cento dei casi) e perfino le decisioni della commissione centrale tributaria, vengono, se sfavorevoli al fisco, impugnate per cassazione, in nessun conto tenendo che la commissione centrale è costituita in gran parte proprio da alti magistrati della suprema Corte o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. Lo Stato così perde decine di miliardi per negare decine di milioni. (4-11427)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza di un fatto singolare e scandaloso di una insegnante di ruolo presso le scuole medie superiori che il 10 settembre 1981 è stata trasferita da Palermo a Roma e non ha potuto riscuotere lo stipendio del mese di novembre e certamente non avrà né la tredicesima né lo stipendio di dicembre, in quanto l'Ufficio provinciale del tesoro di Palermo sostiene di aver spedito la pratica all'Ufficio provinciale del tesoro di Roma il 5 ottobre 1981, mentre quest'ultimo afferma di non trovare la pratica relativa e così Palermo ha sospeso i pagamenti e Roma non paga, e di conseguenza la suddetta insegnante non percepisce più lo stipendio;

per sapere se è a conoscenza che la suddetta insegnante, Anna Lucchese Battaglia, attende da 10 anni il riconoscimento dei servizi e che l'ufficio del Tesoro di Palermo, avendo la pratica da ben due anni, non ha saldato il conto ed ora afferma di aver trasmesso il tutto a Roma, il cui Ufficio del tesoro non ha ricevuto neanche questa pratica;

per sapere se non ritenga di far terminare questa incresciosa situazione che

rispecchia come esempio di un'inefficienza scandalosa di una pubblica amministrazione. (4-11428)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che lo Stato italiano, per quanto concerne l'IVA, potrebbe incamerare una manciata di miliardi in più all'anno, se apportasse una modifica all'attuale sistema che impone un numero « fiscale » per ogni cittadino od azienda;

per sapere se è a conoscenza che nel nostro paese ci sono milioni di cittadini esenti dal regime fiscale previsto dalla normativa, eppure ogni giorni questi cittadini esenti si trovano nella situazione di dover fatturare qualche prestazione, e per evitare di dover correre negli uffici IVA, per regolarizzare la loro posizione, devono escogitare mille stratagemmi per non incorrere nelle sanzioni previste;

per sapere ancora se non ritenga che si potrebbe ovviare e questo inconveniente con un semplice provvedimento che desse a tanti contribuenti la possibilità di non sfuggire al pagamento dell'IVA, creando un numero di « partita IVA » a carattere regionale, in modo che tutti coloro che hanno necessità di emettere nell'arco del quadrimestre una qualsiasi fattura, con un corrispettivo IVA inferiore alle 90.000, indichino sulla fattura il « numero regionale », recuperando, con questo accorgimento, gli uffici finanziari nell'arco dell'anno cifre non indifferenti, mentre il versamento tramite banca dovrebbe pervenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura ed una copia del documento stesso si dovrebbe allegare alla ricevuta bancaria;

per sapere infine se non ritenga che questa iniziativa potrebbe servire per tutti quei soggetti che attualmente sono « esenti » e snellirebbe molte piccole operazioni di carattere commerciale, eliminando nel frattempo le « evasioni » che per molte ragioni si registrano quotidianamente, disponendo così il cittadino di una via legale per poter emettere una fattura per prestazioni soggette al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, dopo che si sia creato, regione per regione, il numero della « partita IVA » riservato ai minimi contribuenti. (4-11429)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere se è vero che dall'aprile scorso 53 ospiti della « Casa Serena » sita in Torino in Corso Lombardia 115, ricevono dal comune un sussidio di 50.000 lire mensili che, con la svalutazione ed i prezzi in aumento, sono assolutamente insufficienti;

per sapere inoltre se è vero quanto denunciato da *La voce del popolo*, che cioè sulla situazione della « Casa Serena » di Torino è stata presentata una denuncia al « tribunale dei diritti del malato », con la relativa documentazione, in data 13 aprile e nonostante ciò l'assessore comunale all'assistenza ha addirittura aderito all'aumento della retta per gli ospiti di Casa Serena, portandola da metà pensione a 7.300 lire al giorno a persona per quelli che dormono nella camera a due letti, mentre a 8.100 è salito il prezzo per le camere singole, ed intanto l'assistenza in generale è diminuita di molto, non essendo più come prima e soprattutto è scaduto il vitto;

per sapere infine se non ritenga che occorrerebbe smettere di spremere questi anziani che, dopo tanti sacrifici fatti con il lavoro e le tasse, chiedono al comune di rispettare il contratto vitalizio e di poter vivere con serenità gli ultimi giorni. (4-11430)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se è a conoscenza che gli scienziati e tecnici torinesi sono costretti a lavorare tra enormi difficoltà, mentre tra i padiglioni abbandonati della « cittadella della scienza » (100.000 metri quadri a Mirafiori in strada delle Cacce 73) hanno inventato

il « gravimetro » che tutti ora ci invidiano, un apparecchio sofisticato per misurare la forza di gravità;

per sapere che cosa intende fare il Governo dopo che da 10 anni i ricercatori attendono che il Consiglio nazionale delle ricerche porti a termine i lavori di costruzione in una vicenda burocratica che ha creato un'altra « incompiuta » dal punto di vista edilizio, cioè i nuovi padiglioni che dovevano ospitare nuovi istituti e dare spazio a quelli esistenti;

per sapere, dato che nonostante tutto, la ricerca a Torino procede mantenendosi a livelli europei, se non ritenga di intervenire per far sì che i padiglioni in costruzione abbandonati possano essere terminati per favorire il lavoro delicato di scienziati e di tecnici valorosi. (4-11431)

DEL DONNO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

a) se al Governo risulti che contro il sindaco del comune di Venzone in Carnia (Friuli) pende processo penale per la scomparsa di quattro libretti di banca al portatore di cui, a quanto pare, due della Banca Popolare di Gemona per circa 280 milioni, uno della Banca del Friuli di circa 80 milioni, altro della Banca Cattolica del Veneto per 150 milioni dove sarebbero stati versati i fondi raccolti per il comune di Venzone dalla solidarietà nazionale e cristiana già in possesso del sindaco *pro tempore* Sacchetto che egli dichiara smarrito a Tricesimo;

b) se in particolare sia vero che su 270.850.600 lire esistenti su uno dei libretti della Banca di Gemona ne siano state versate nella tesoreria del comune soltanto 235.000.000, nell'aprile 1977;

c) quali notizie siano in possesso del Governo circa lo stato del procedimento penale e, in ogni ipotesi, come possa spiegarsi il mantenimento del sindaco nell'incarico nonostante tanto gravi accuse. (4-11432)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di disporre un'inchiesta amministrativa sulle assegnazioni a riscatto degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, in relazione al grave malcontento che vi è per esse, tanto che si afferma che per frodare la legge sarebbero state retrodatate alcune domande e che per agevolare taluni richiedenti sarebbero state compiute valutazioni di favore. (4-11433)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga intervenire al fine di evitare i pregiudizi che dagli abusi nella apertura e soprattutto nella gestione di taluni spacci aziendali derivano a molti commercianti del Sulcis-Iglesiente i quali subiscono una illecita concorrenza e vedono ridurre le vendite già contratte per la esistenza nella zona di ben 13.000 disoccupati e di tanti lavoratori in cassa integrazione. (4-11434)

ANDREOLI E ALLOCCA. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere – premesso che nella regione Campania operano presidi ospedalieri, di fatto con competenza multizonale, come (solo per esempio) gli Ospedali Riuniti per bambini, e che a queste istituzioni viene concordemente riconosciuta una elevata qualificazione professionale e scientifica –:

a) se si ritiene che vada seriamente salvaguardato il rilevante livello qualitativo ottenuto da questa, come da altre istituzioni ospedaliere nella regione Campania;

b) se non si ritiene che a queste istituzioni vada riservato il riconoscimento stabilito all'articolo 42 della legge 26 dicembre 1980, n. 833, concernente gli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico. (4-11435)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - in relazione alle notizie concernenti le operazioni di ricerca in mare Adriatico, lungo le coste abruzzesi, di due persone uscite in mare il giorno 1° dicembre 1981 a bordo di una piccola imbarcazione e disperse da allora, presumibilmente perché sorprese dal peggioramento delle condizioni meteomarine -:

quando e secondo quali modalità sia stata avanzata la segnalazione che è stata all'origine dell'operazione di soccorso e quando abbia avuto inizio quest'ultima;

quanti mezzi navali ed aerei abbiano cooperato alla ricerca e secondo quale sequenza si siano verificati i relativi interventi;

quale sia stata l'autorità coordinatrice dell'operazione;

per quanto tempo si sia protratta l'operazione e quale ne sia stato l'esito. (4-11436)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - in relazione alle notizie concernenti il salvataggio, il giorno 1° dicembre 1981, del due alberi tedesco *Troll*, il quale era rimasto in balia del mare agitato a seguito di avaria all'elica mentre era in trasferimento, con tre persone a bordo, da Bastia a Messina ed è stato rimorchiato nel porto di Anzio da una motovedetta delle capitanerie di porto al comando del sottufficiale Tito Mancini -:

quale sia stata la stazione radio che ha raccolto la richiesta di soccorso;

quali mezzi navali e aerei, nazionali o non, abbiano cooperato nell'operazione di soccorso e quale sia stata la sequenza dei relativi interventi;

quale sia stata l'autorità coordinatrice dell'operazione. (4-11437)

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

in riferimento alle notizie concernenti una sparatoria che si sarebbe verificata il giorno 1° dicembre 1981 nei pressi della cittadina di Ortona a Mare, quando una autovettura su cui si trovava un agente della polizia di Stato in forza alla questura di Venezia non si fermava all'alt di una pattuglia di Carabinieri, nel successivo scambio di colpi di arma da fuoco, l'agente rimaneva ferito e, in un secondo tempo, veniva fatto arrestare dal procuratore della Repubblica di Chieti;

considerate l'importanza e l'irrinunciabilità del fatto che avvenimenti di cronaca capaci, per loro stessa natura, di incrinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni chiamate a garantire la loro sicurezza, nonché di creare occasione di incomprensione e difficoltà nella cooperazione tra gli appartenenti alle diverse forze di polizia, trovino puntuale, completa e pubblico chiarimento -:

quale sia stata la sequenza dei fatti che hanno portato allo scambio di colpi d'arma da fuoco;

se l'alt alla autovettura su cui si trovava l'agente sia stato dato da militi che avevano costituito un posto di blocco o se l'incontro sia avvenuto in altra circostanza;

se sia stata accertata, in particolare, la causa specifica che ha dato il via alla sparatoria;

quale sia stata la sequenza degli avvenimenti dopo il ferimento dell'agente e fino al suo successivo arresto su ordine del procuratore della Repubblica;

a quale forza di polizia appartenessero gli uomini che hanno tratto in arresto l'agente. (4-11438)

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - in relazione alle notizie stampa concernenti il luttuoso incidente verificatosi all'alba del 3 dicembre 1981 sulla strada statale n. 18 in contrada Santa Maria, in provincia di Cosenza, quando un carabiniere facente parte di una pattuglia in servizio di vigilanza ha sparato una raffica con il mitra in dota-

zione, ferendo mortalmente il trentasettenne Franco Maggio e ferendo leggermente il cinquantunenne Francesco Iurlano, entrambi di Fuscaldo Marina –:

quale sia stata la precisa dinamica dell'avvenimento, ad iniziare da quando l'automezzo su cui viaggiava la pattuglia dei carabinieri ha incrociato il motocarro su cui si trovava Franco Maggio;

se sia stata accertata in particolare, la causa specifica che ha indotto il milite ad aprire il fuoco;

da quanti carabinieri fosse composta la pattuglia e quali fossero grado e data di arruolamento dei suoi componenti. (4-11439)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori di allargamento a quattro corsie della strada statale n. 130 nel tratto fra Decimomannu e Domusnovas, iniziati in prossimità di quest'ultimo comune, nonché per conoscere entro quando verranno completati tali lavori. (4-11440)

BENCO GRUBER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere –

considerato il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 440, « Modificazioni allo Statuto dell'Università degli studi di Trieste », relativo all'ordinamento della scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori;

considerato in particolare l'articolo 199, ultimi due commi, del predetto decreto, con il quale si stabiliscono le prove dell'esame finale per i candidati alla laurea per interprete e per i candidati alla laurea per traduttore, senza accenno alcuno ad una specifica tesi –:

se il superamento delle prove degli esami finali sopra citati vada inteso come sufficiente per il conseguimento della laurea;

se invece per il conseguimento della laurea sia necessaria, oltre al superamento delle predette prove degli esami finali, anche una tradizionale dissertazione scritta di laurea;

se non ritiene che gli organi competenti del Ministero della pubblica istruzione debbano essere sollecitati a pronunciarsi sull'interpretazione autentica dell'articolo 199, ultimi due commi, del decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, n. 440, in considerazione del fatto che già entro il presente anno accademico 1981-1982 numerosi studenti dovranno sostenere l'esame finale per i candidati alla laurea per interprete e per traduttore e tenuto conto che sono già sorte contrastanti interpretazioni in merito sia da parte degli organi della predetta scuola, sia da parte dei docenti, sia degli studenti, e che il perdurare di tale controversia rischia inevitabilmente di compromettere il regolare funzionamento della scuola, unica in Italia, nonché il suo prestigio nazionale ed internazionale. (4-11441)

PICANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che in moltissime amministrazioni comunali i consiglieri spesso chiedono copia di atti di ogni genere, anche i più riservati – se non ritenga opportuno emanare delle disposizioni che chiariscano a tutti i sindaci quali sono gli atti di cui si può rilasciare copia. (4-11442)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere – dopo che nelle settimane scorse, una domenica sera, nell'asilo notturno « Umberto I » di via Ormea, a Torino, due vagabondi hanno avuto una lite per il possesso di una sedia, che rappresentava per loro qualcosa in quanto l'alternativa era la strada, ed uno dei due, scopertosi fra le mani una pistola con tre colpi, ha messo la parola fine alla storia e alla vita di un uomo, storia di povertà, « dramma della miseria »;

considerato che solo una volta all'anno l'amministrazione comunale di Torino scopre l'asilo notturno, l'unico rifugio che

offre a chi non ha una dimora, non accorgendosi mai della morte di un barbone, autentica fetta di umanità dimenticata, che spesso ha fatto di tutto per farsi dimenticare, che vive ai margini della città, con una identità presa in prestito, spostandosi dalla stazione di Porta Susa alla stazione di Porta Nuova con l'unico bagaglio dei ricordi, « gente che fa fatica a vivere », come li definiscono gli amici della « Bartolomeo E. C. », un gruppo di volontari che affianca i disadattati, con i problemi più diversi, ma accomunati da una sorte che li vuole respinti ai margini della strada –

se non ritengano, di fronte a queste vittime del proprio passato, della negligenza, dell'incomprensione e dell'indifferenza anche del comune di Torino, di far riaprire subito l'asilo notturno, in quanto una città degna di essere chiamata civile deve pure occuparsi di questi barboni, nelle cui file sempre più numerosi si intuiscono i dimessi dagli ospedali psichiatrici, giovani sbandati, ex carcerati, disadattati e l'ultima colonia che raccoglie i rifiuti di un benessere sociale che ha paura dei propri insuccessi, essendo necessario che la mano pubblica tenda a costoro una mano, non essendo sufficiente quello che fanno i volenterosi gruppi di volontari, troppo pochi per le necessità, soprattutto oggi, dato che dopo la chiusura dell'asilo a tempo indeterminato, ci sono 40 persone in più. (4-11443)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la signora Ferraris Luciana in Masciocchi di Domodossola, presentata la domanda di pensione il 2 maggio 1981, avendo versato i contributi settimanali nelle seguenti misure: 313 per assicurazione obbligatoria, 1.046 per assicurazione volontaria con marchette, 375 per assicurazione volontaria, undicesima classe, con versamenti in conto corrente, per un totale di 1.737 contributi settimanali versati, pari a 33 anni e 18 settimane, esclusi i 5 anni figurativi della mutualità scolastica (solo per le 375 settimane di versamenti in conto corrente sono state versate complessivamente lire 3.149.209), ha avuto un certificato di pensione V.O. n. 50035736 spedito il 16 novembre 1981 con l'importo mensile di lire 212.000;

per sapere se non condivida l'opinione che tale vicenda configuri un esempio della « truffa autorizzata » dei contributi volontari, che continua a mietere supervittime tra i lavoratori che hanno scrupolosamente osservato le modalità di versamento e che hanno sempre creduto che alla fine avrebbero raccolto quanto loro sembrava di avere diritto e oggi invece si trovano con lo stesso trattamento di chi ha versato gli scarni 15 anni di prescrizione;

per sapere se è a conoscenza che col suddetto esempio i 3.149.309 versati dalla pensionata di Domodossola, dopo la legge del 31 dicembre 1971, n. 1432, sono stati praticamente sprecati, malgrado che la suddetta si fosse recata in precedenza con fiducia dall'incaricato dell'INPS che si reca a Domodossola ogni sabato mattina per chiedergli ripetuti chiarimenti, senza ottenere nessuna avvertenza di quanto sarebbe accaduto;

per sapere, inoltre, se è a conoscenza dell'altra suprema ingiuria che ha incontrato la suddetta pensionata quando, essendo uscite il 1° luglio 1972 le nuove norme sulla prosecuzione volontaria, con l'assegnazione dell'undicesima classe, essa si impressionò per l'alto importo che comportava ma, fidandosi di quanto era detto all'articolo 9 della legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972, ossia che i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si rassegnò di buon grado al sacrificio di versare, già allora, oltre 97.000 lire ad ogni bollettino di conto corrente; adesso le vengono a dire che

con la svalutazione queste cifre non valgono molto ma essa non poteva certo precorrere i tempi e le circostanze.

Per sapere, inoltre, se non ritenga ingiusto quanto è stabilito dal citato articolo 9 sul fatto dell'anzianità contributiva che, a quanto sembra, non vale più nulla dal momento che la suddetta pensionata, con i suoi 33 anni e 18 settimane, si trova a percepire la stessa cifra di un'altra pensionata coetanea che ha versato solo 15 anni e che dopo l'entrata in vigore della legge del 1972, non ha più versato un centesimo;

per sapere, infine, se non intenda proporre al più presto delle modifiche a tale trattamento che tocca ingiustamente degli onesti lavoratori, se non si vuole, e sempre di più che questi lavoratori pensionati si rivolgano contro lo Stato soprattutto nel momento elettorale. (4-11444)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione alle lamentate disfunzioni del RINA, alcune delle quali possono farsi risalire alla mancata attuazione del decreto n. 346 del 1947, se è al corrente del fatto che a tutt'oggi il RINA deve provvedere alla stesura del proprio statuto (articolo 25 del decreto) e all'ottenimento della approvazione di esso da parte del Ministro della marina mercantile.

Per conoscere, inoltre, se è al corrente del fatto che non è stato mai eseguito da parte del Consiglio di amministrazione quanto disposto dal Regolamento ossia: « l'ordinamento del personale, il quale determinerà le norme di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico e di previdenza, l'attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, ivi compreso il direttore generale, comunque occorrente per il funzionamento dell'istituto ».

Per conoscere, in conseguenza, se non ritenga urgente che il Ministero della marina mercantile eserciti i poteri conferitigli dall'articolo 19 del decreto citato, al fine di rendere finalmente operante una legge dello Stato.

Per conoscere, infine, se è al corrente del fatto che la delega di alcuni poteri, effettuata dal Ministro della marina mercantile con decreto del medesimo anno 1947, per quanto riguarda la sicurezza, è da ritenersi abrogata in forza dell'articolo 37 della legge 5 giugno 1962, n. 616. (4-11445)

LANFRANCHI CORDIOLI, TREBBI ALOARDI E RAFFAELLI EDMONDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere –

viste le azioni prese dalla SAMIM nei confronti dei minatori di Gorno (Bergamo);

considerato che ogni accordo ed impegno a livello politico e sindacale viene disatteso con la proposta dell'azienda di effettuare massicci trasferimenti e licenziamenti –

quali provvedimenti intende adottare per impedire che, in mancanza di piani e disegni qualificanti e programmatori, sia a livello nazionale sia locale, la crisi cada sui lavoratori. (4-11446)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto dell'*iter* burocratico-amministrativo si trovi la pratica di riconoscimento di pensione di invalidità contratta in servizio e presentata nel 1967 dal signor Rizzi Saverio, nato a Irsina (Matera) l'8 aprile 1947 e residente in Alba (Cuneo) via Rorine 34/C: infatti, come risulta da documentazione medica allegata alla domanda, durante il servizio militare prestato alla caserma Vetrani di Bari, dopo due mesi gli vennero riscontrate forme di tbc, non emerse alla visita di leva, per cui venne congedato. In un primo tempo la domanda per il riconoscimento di tale morbo per cause di servizio venne respinta, ma il Rizzi ripresentò ricorso (n. 082822) che risale al 1969. Da allora è calato il silenzio. (4-11447)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui i professori Errichiello Luigi (legge n. 477), Parizia Giuliana Rinero (legge n. 477), Pa-

squali Giovanni, Cavalli Angela in Toto (vincitrice di concorso), Sampò Francesco (legge n. 463), Zavattaro Gian Maria (legge n. 463) e Squarotti Giuseppe (legge n. 477), tutti del liceo scientifico di Fossano, già « ordinari » da anni, non figurano ancora, ai fini del pagamento, nei ruoli del Ministero del tesoro, dipendendo ancora, per i conteggi e la determinazione degli stipendi, dalla segreteria della scuola. (4-11448)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui alla signora Rollenti Maria vedova Vinai, abitante in Garessio, frazione Cappello n. 1/a, non sia ancora stata liquidata l'annualità spettante sulla posizione della pensione iscrizione 9846146 del signor Vinai Santino, deceduto nel 1978, e per cui nel febbraio dello stesso anno ebbe a presentare domanda alla direzione provinciale del tesoro di Cuneo. (4-11449)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti ed indifferibili intenda assumere per collocare in adeguata posizione, e cioè al settimo livello invece che al sesto attuale, gli insegnanti tecnico-pratici che operano nelle scuole secondarie superiori, e più precisamente negli istituti tecnico-industriali (ITIS) e negli istituti tecnico-professionali per l'industria e l'artigianato (IPSIA).

Per sapere –

premesso che l'insegnante tecnico-pratico, addetto all'insegnamento di materie fondamentali riguardanti le varie specializzazioni (meccanica, informatica, agraria, elettrotecnica, chimica, elettronica eccetera), esplica il suo lavoro di insegnante tra l'aula, l'officina e il laboratorio, unendo teoria e pratica, ed insegnando agli allievi a passare correttamente dal ragionamento teorico alla esecuzione pratica, e che, quindi, oltre ad essere insegnante a tutti gli effetti, deve, anche sul posto di lavoro, essere un buon tecnico ed avere cura di tutte le apparecchiature e i macchinari in dotazione al laboratorio e all'officina;

premesso ancora che per l'insegnante tecnico-pratico l'aggiornamento professionale è d'obbligo, e che, quindi, per il fatto di dover curare laboratori ed officine, è costretto a fermarsi nella scuola oltre le sue ore settimanali di lezioni, proprio perché, per il suo carattere professionale, il suo insegnamento diventa essenziale affinché l'allievo possa avvicinarsi al mondo del lavoro e prepararsi ad affrontare la vita lavorativa con un sufficiente bagaglio d'esperienze (quante volte, nei discorsi, si è parlato di avvicinare la scuola al mondo del lavoro !);

considerato che, nonostante sia impensabile concepire un istituto tecnico industriale o professionale senza questa centrale figura di insegnante, egli non abbia lo stesso trattamento giuridico-economico degli altri insegnanti delle scuole superiori, la quale discriminazione si riflette sulla funzione docente (infatti le esercitazioni tecnico-applicative finiscono per essere considerate delle sottomaterie rispetto alle altre discipline);

considerato, infine, che gli insegnanti diplomati di educazione tecnica nelle scuole medie inferiori e agli insegnanti di arte applicata nei licei artistici sono invece considerati di settimo livello, e che è quindi giusto e naturale che abbia ad essere eliminata simile disparità di trattamento, che per di più depaupera la scuola secondaria superiore di ottimi elementi –

quali urgenti iniziative, eventualmente anche di carattere legislativo, il Ministro intenda assumere per porre fine a una assurda discriminazione e realizzare le ventennali aspirazioni degli ormai 20 mila insegnanti tecnico-pratici che operano con impegno e merito nella scuola italiana, ponendoli così nelle condizioni non solo economico-giuridiche, ma etico-esistenziali di svolgere con maggior serenità ed efficacia il loro indispensabile ruolo. (4-11450)

TOMBESI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere – premesso che:

risulta che sia stata approvata dal Consiglio di amministrazione della SIP

una proposta di ristrutturazione della società che prevede la riduzione da quattro a tre livelli nella struttura organizzativa con la soppressione delle direzioni di zona e la riduzione da 17 a 14 delle attuali direzioni regionali e la loro trasformazione in aree operative regionali;

tra le direzioni regionali che verrebbero soppresse vi è anche quella del Friuli-Venezia Giulia, che è più importante di altre che rimangono in essere, per investimenti, incremento di abbonati e territorio;

anche tenendo conto del fatto che si tratta di una regione frontaliera con delicati rapporti di collaborazione con i paesi confinanti e degli impegni recentemente assunti dal Presidente del Consiglio per l'occupazione e lo sviluppo economico della regione –

se quanto sopra esposto risponda a verità e le ragioni che avrebbero eventualmente motivato questa decisione che appare contrastante con una logica di ristrutturazione e con i predetti impegni presi. (4-11451)

FRACCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi la sentenza 4 dicembre 1980, n. B80/455, della Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra su ricorso proposto da Barbin Gino, residente in Alessandria, non sia stata ancora eseguita. Detta sentenza ha deciso avverso il decreto del Ministro del tesoro numero 2204945 in data 24 agosto 1966 negativo di trattamento privilegiato di guerra ed ha disposto di interpellare il collegio medico per dirimere un contrasto medico legale. L'età del richiedente e le sue condizioni di salute non consentono ritardi tanto defatiganti quanto ingiustificati. (4-11452)

FRACCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere informazioni precise sullo stato della pratica di pensione di guerra del maresciallo maggiore in pensione Stramesi Carlo, residente in Alessandria, che ha richiesto il riesame della sua posizione (n. 9083459) dopo la visita con esito negativo sostenuta presso la commissione medica di Torino in data 31 gennaio 1979 (determinazione n. 2634647-Z). Le condizioni di salute del richiedente si sono fatte oltremodo precarie. (4-11453)

PICANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 ha introdotto delle modifiche sostanziali al regime per la agricoltura, quale era stato configurato nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

di particolare rilievo si è rivelata la riduzione, di cui al terzo comma dell'articolo 34 della legge sull'IVA, del limite di volume di affari annuo previsto per l'esonero dagli adempimenti contabili per le imprese agricole minori, drasticamente portati da 21 a 10 milioni di lire. La giustificazione per tale innovazione fu fondata sulla necessità di attuare i criteri stabiliti dall'articolo 25 della VI direttiva comunitaria;

le conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo regime speciale per l'agricoltura sono state di non poco conto: basti considerare che a determinare un volume di affari superiore a lire 10 milioni annui è sufficiente che l'impresa agricola abbia un paio di vacche da latte e allevi qualche vitello e basti soffermarsi sul fatto che un volume di affari di lire 10.000.000 annui assicura un reddito da impresa che, nelle più favorevoli considerazioni, non raggiunge lire 2.000.000;

è inoltre da aggiungere che l'impresa non rientra nel regime di esonero, anche se abbia realizzato un volume di affari inferiore a 10 milioni, se questo sia stato costituito per più di un terzo da cessioni di beni o prestazioni di servizi che, pur rientrando nel settore dell'agricoltura, non siano compresi nella tabella *A* allegata al decreto IVA;

il primo impatto con la nuova normativa ha determinato per moltissime piccole imprese agricole la necessità di numerosi adempimenti di natura fiscale di difficile comprensione attesi i livelli elementari della loro tipologia organizzativa, quali: dichiarazione di inizio dell'attività, attivazione dei registri, fatturazione, registrazioni e liquidazioni periodiche dell'imposta con eventuali versamenti dell'imposta dovuta nel caso dell'impresa mista, dichiarazioni annuali con gli allegati;

in definitiva, per tali imprese, l'esercizio dell'agricoltura è stato reso più complicato ed anche più oneroso, considerata la necessità del ricorso a terzi professionisti ed esperti;

il novero delle piccole imprese estromesse dal regime di esonero si è poi accresciuto ed è destinato fatalmente ad aumentare ancora inglobando in prospettiva la quasi totalità di esse, per effetto della continua lievitazione dei prezzi, restando sempre fermo il limite dei 10 milioni annui, con la conseguenza che una norma introdotta per il rispetto dei patti comunitari, ma con la consapevolezza di una sua iniquità nei confronti di una categoria particolarmente disagiata ed ai margini del sistema economico nazionale, diverrà sempre più iniqua e punitiva per il semplice decorso del tempo –

se ritenga opportuno porre allo studio iniziative per addivenire ad una modifica dell'attuale normativa in modo da ovviare almeno a questo inconveniente recuperando il valore, in termini reali, dei 10 milioni fissati dalla norma approvata all'inizio del 1979, mediante la elevazione a lire 15 milioni, ed ancorando tale limite di volume di affari all'indice ISTAT del costo della vita. (4-11454)

BOFFARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie apparse sul quotidiano *La Sicilia* n. 315 del 18 novembre 1981 secondo le quali gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non saranno sbloccati per il 1982 il che « significa che 53.200 braccianti agricoli potranno ancora percepire un reddito di 85 miliardi di lire, mentre con lo sblocco ne avrebbero percepiti poco più di sette miliardi, con una perdita di 78 miliardi ».

L'interrogante, che ha più volte rilevato tale problema con interrogazioni n. 4-16450 nel 1976, n. 4-01435 nel 1977, con intervento nella XIII Commissione lavoro il 21 dicembre 1976, chiede di sapere – mentre si chiedono sacrifici alla famiglia italiana; mentre si agisce aumentando i contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori diretti; mentre si continua a richiedere il versamento in anticipo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro in agricoltura sul presuntivo di manodopera dell'anno precedente; di fronte al fenomeno dell'inflazione di tali nominativi ed all'irregolare protrarsi d'iscrizioni – se il Governo intenda attuare una verifica presso gli uffici di collocamento agricoli, e quali provvedimenti intenda assumere di fronte alle spese che gravano sempre più sugli agricoltori che non riscontrano redditi adeguati, specie quelli residenti in zone montane. (4-11455)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere –

in riferimento alla precedente interrogazione n. 4-11393 dello stesso interrogante;

in relazione alle notizie disponibili e concernenti lo stato di avanzamento delle iniziative per l'aggiornamento della legge n. 187 del 1976 sulle « indennità operative del personale militare »;

considerato che le specificità e peculiarità di stato e di impiego poste a premessa della individuazione di « indennità operative » per il personale militare, nonché la particolare fisionomia che acquista – nell'ambito di esse – quella che attualmente è definita « indennità (mensile) di impiego operativo (di base) » fanno sì che

quest'ultima si configuri, in linea di principio, quale vera e propria indennità di « *status* militare »;

considerato altresì che l'indennità di cui sopra trova puntuale riscontro in quella che è definita « indennità per il servizio di istituto » per gli appartenenti alle diverse forze di polizia, la quale costituisce a sua volta una indennità di « *status* di membro delle forze dell'ordine »;

considerato infine che, visto lo stato degli atti, sarà inevitabile porre mano, in tempi brevi, allo stesso aggiornamento della citata indennità per il servizio di istituto e che, anche in questa circostanza, si presenterà il problema di compatibilità con i vincoli di bilancio posti a calcolo per la definizione delle previsioni di spesa per l'anno 1982, problema di compatibilità che sarà tanto più difficile risolvere quanto più si sarà dato il via – in precedenza – a misure settoriali là dove si presentano innegabili affinità di situazione –

se il Governo abbia allo studio, contestualmente all'aggiornamento della legge n. 187 del 1976, anche l'aggiornamento della normativa sulla indennità per il servizio di istituto dei membri delle Forze di Polizia, con l'obiettivo di pervenire auspicabilmente ad un unico ed organico testo normativo;

se, al fine di chiarire in maniera incontrovertibile ed anche in termini di linguaggio, oltre che di sostanza, le « situazioni di partenza » (riducendo nel contempo la possibilità che – in futuro e per le più diverse cause – venga travisato l'intendimento che fu alla base della normativa), si pensi di ridenominare quella che è attualmente definita « indennità (mensile) operativa (di base) » in « indennità militare ».

Per conoscere infine se si intenda porre rimedio, una volta per tutte, alla discriminazione posta in atto quando si esclusero dal novero di coloro cui è dovuta la « indennità per servizio di istituto » gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, corpo che espleta, per legge, compiti di polizia marittima, senza limitazioni di area di intervento per quanto ha tratto con azioni di polizia conseguenti alla applicazione della normativa del codice della navigazione, oltre che in mare e negli ambiti portuali e sulle aree del demanio marittimo, potendo ivi intervenire – in particolari situazioni – con compiti di polizia ordinaria ed, espletando, quando richiesto, corrispondenti compiti di polizia giudiziaria. (4-11456)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere –

in riferimento a precedente interrogazione (n. 4-11393) dello stesso interrogante;

in relazione alle notizie disponibili in merito ad iniziative per l'aggiornamento della legge n. 187 del 1976 sulle « indennità operative del personale militare » –

se risponda a verità l'intendimento di non prevedere, nell'ambito delle « fasce di gradi », in una terza fascia o almeno nella fascia in cui compaiono i militari nel grado di sergente o corrispondente, anche i militari ed i graduati di truppa, con ciò stesso mantenendo in vita una discriminazione assolutamente ingiustificabile nei confronti dei militari della categoria « C » (volontari), ovvero dei militari e dei graduati di truppa, discriminazione che acquista particolare rilevanza negativa ove si considerino le peculiari situazioni di quei militari che percorrono tutta o pressocché tutta la trafila di carriera nell'ambito di detta categoria;

se risponda altresì a verità che, per compensare il fatto di cui sopra là dove esso creava evidenti situazioni di ingiustizia, si pensi di prevedere – di volta in volta – voci specifiche e, in taluni casi, la stessa cumulabilità di alcune indennità non supplementari con le « indennità per il servizio di istituto ».

Per conoscere, qualora quanto sopra risponda in tutto o in parte a verità, se si intenda provvedere per porre tempestivo rimedio ad una discriminazione capace, per sua natura, sia di inficiare quel discorso di linearità e di chiarezza che do-

vrebbe contraddistinguere l'atteggiamento del Governo in un settore determinante per il trattamento economico del personale, sia di penalizzare immotivatamente una consistente aliquota di militari.

(4-11457)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere –

in riferimento a precedente interrogazione (n. 4-11393) dello stesso interrogante;

in relazione alle notizie disponibili in merito ad iniziative per l'aggiornamento della legge n. 187 del 1976 sulle « indennità operative del personale militare » –:

se risponda a verità che, circa il problema delle indennità fondamentali per i militari che sono addestrati per l'impiego in volo e che vengono impiegati in attività di volo, si intenderebbe adottare ancora due diverse discipline – con conseguente effetto potenzialmente e concretamente discriminante – sotto le diverse voci:

1) « indennità (mensile) di aeronavigazione », per i piloti, per alcune categorie di « operatori di sistema », per gli osservatori e per i paracadutisti;

2) « indennità (mensile) di volo », per i militari facenti parte di « equipaggi fissi di volo » e non appartenenti alle specializzazioni di cui sopra;

se risponda a verità che non si intenderebbe prevedere, nelle fasce di gradi, i militari della categoria « C » (ovvero: militari e graduati di truppa), realizzandosi così un grave effetto discriminante nei confronti di militari i quali possono percorrere in detta categoria anche l'intera trafila di carriera;

se risponda a verità che si intenderebbe prevedere ancora specificazioni diverse a seconda della appartenenza alle diverse forze armate;

se risponda altresì a verità che le diverse specificazioni di cui sopra troverebbero ulteriore differenziazione in funzione del tipo di aeromobile sul quale il pilota (o l'operatore di sistema) vengono impiegati, fatto questo che comporterebbe una diversa valutazione di professionalità nei confronti dei militari specializzati « pilota » (o operatore di sistema) ed impiegati su aeromobili militari, inserendo una occasione di discriminazione – in termini, appunto, di professionalità – là dove l'unica ragionevole differenziazione potrebbe semmai vertere sul tipo di impiego (caccia, trasporto, antisom, soccorso, ecc.) e, in tal caso, dovrebbe più correttamente essere posta a calcolo tra le indennità supplementari, nell'ambito delle quali compare appunto quella « per pronto intervento aereo »;

se risponda infine a verità che, nel caso di militari « appartenenti ad equipaggi fissi di volo », non si intenderebbe definire, nel contempo, né il significato di tale espressione né le relative condizioni di appartenenza.

Per conoscere altresì, qualora quanto sopra risponda in tutto o in parte a verità, se si ritenga di dover pervenire ad una disciplina chiara e lineare al massimo, non suscettibile di dar luogo ad effetti discriminanti e ad interpretazioni non univoche, provvedendo a:

1) inserire, nelle « fasce di gradi » i militari della categoria « C », ovvero i graduati ed i militari di truppa;

2) prevedere la sola tabella « indennità (mensile) di aeronavigazione », includendo in essa la colonna « membri di equipaggi fissi di volo »;

3) riportare le colonne (e le relative denominazioni) della tabella « indennità (mensile) di aeronavigazione » al numero minimo che individui effettivamente i diversi casi di « professionalità differenziata », così come ipotizzato di seguito, rinviando le occasioni di ulteriore differenziazione alla sede più propria, e cioè alla indennità supplementare « per pronto intervento aereo »:

a) piloti ed operatori di sistema;

b) osservatori;

c) paracadutisti;

d) membri di equipaggio fisso di volo (non appartenenti alle specializzazioni di cui sopra);

4) definire in maniera univoca il significato dell'espressione « equipaggio fisso di volo » e le situazioni che consentono di individuare la appartenenza dei singoli ad un tale tipo di equipaggio. (4-11458)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere –

in riferimento a precedenti interrogazioni dello stesso interrogante;

in relazione alle notizie disponibili in merito ad iniziative per l'aggiornamento della legge n. 187 del 1976 sulle « indennità operative del personale militare » –

se risponda a verità che, circa l'« indennità (mensile) di aeronavigazione », il Governo avrebbe intenzione di prevedere che tali indennità vengano attribuite ai militari « mantenuti addestrati su aviogetti » indicati con determinazione semestrale degli stati maggiori, prescindendo, per i piloti non in forza tabellare organica ai reparti di volo, dall'attività di impiego svolta dai singoli quando erano ancora in forza tabellare organica ad un reparto di volo e con ciò stesso provocando, alla luce delle situazioni, in uomini e mezzi, esistenti nell'ambito delle Forze Armate (e dei Corpi Armati):

a) una discriminante di partenza, basata sulla appartenenza del militare all'una o all'altra delle tre forze armate;

b) un evidente stimolo a cercare di effettuare, là dove possibile, transizione su aviogetti (ed a mantenervisi, ai più diversi titoli, addestrati), anche da parte di quei piloti i quali, tenuto conto delle oggettive disponibilità tabellari organiche dei diversi reparti di volo, non potranno essere congruamente impiegati su aviogetti;

c) un danno, conseguente a quanto sopra, nei confronti di tutte le altre « specialità di volo », mantenendosi una ingiustificata suddivisione per tipo di propulsione a fronte di quella che, concettualmente, può essere l'unica forma di distinzione accettabile, e cioè per « specializzazione (tipo) di impiego »; sperequazione che acquista immediata evidenza quando si pensi – ferma restando la pari dignità delle diverse forme di impiego – che, ad esempio, gli stessi reparti del trasporto aereo potrebbero ricevere in dotazione velivoli a getto, unitamente o meno a velivoli a propulsione convenzionale.

Per conoscere, qualora quanto sopra risponda in tutto o in parte a verità, se si intenda porre tempestivo rimedio a quanto segnalato, prevedendo altresì che i piloti non in effettiva forza tabellare organica presso i reparti di volo debbano mantenersi addestrati sui velivoli, in linea « per l'impiego », del reparto di volo presso il quale i singoli sono stati effettivamente impiegati in precedenza, avendo fatto parte della relativa forza tabellare organica. (4-11459)

DAL MASO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere – premesso:

che vari articoli della Costituzione stabiliscono e consacrano il principio secondo il quale la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, lavoro che viene tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni;

che forme di impedimento all'esercizio del lavoro come il « picchettaggio » non sono nuove e non destano sorpresa se esercitate da lavoratori in sciopero nei confronti di altri compagni di lavoro che non intendono scioperare;

che ora si assiste ad un altro fenomeno, (il caso è riportato con grande rilievo dalla stampa: *Il Giornale di Vicenza* del 5 dicembre 1981 con titolo su quattro colonne: « Occupano il municipio (niente Consiglio) per protestare contro il picchettaggio »);

che dal resoconto del cronista si rileva:

a) che a protestare in municipio, fino ad arrivare alla occupazione della sede comunale, sono i dipendenti della ditta F.M.G. con sede in Rossano Veneto;

b) che la protesta avviene perché è impedito loro di lavorare da parte dei dipendenti di altra azienda, la GIEME con sede in Rosà (Vicenza), comune distante da Rossano Veneto alcuni chilometri;

c) che i dipendenti della ditta GIEME non sono in sciopero di categoria, per cui col loro picchettaggio cercano la solidarietà di altri colleghi che non vogliono scioperare;

d) che invece i dipendenti della GIEME sono in agitazione perché l'azienda, dove lavorano, si trova in crisi da qualche tempo;

e) che se casi analoghi dovessero ripetersi in altre parti del nostro paese, in un momento particolarmente critico, delicato e travagliato dal punto di vista economico, da tutti riconosciuto e dal Presidente del Consiglio ad ogni occasione ricordato, si andrebbe veramente verso il dramma più completo –

quali disposizioni precise ed inequivocabili il Governo intenda impartire al fine di garantire:

ai lavoratori che vogliono lavorare, il diritto al lavoro;

ai sindaci ed ai consigli comunali l'utilizzo del palazzo municipale per lo svolgimento delle loro rispettive attività. (4-11460)

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere – premesso che:

nelle delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Cornigliano facenti parte del comune di Genova, esistevano nel passato commissariati di pubblica sicurezza con mansioni burocratico-amministrative e di sorveglianza per la parte di territorio di loro competenza. Ultimamente con la riforma di pubblica sicurezza i commissariati vennero accorpati in distretti. Attualmente a Genova ce ne sono quattro e fu così che la delegazione di Rivarolo venne assorbita nel distretto di Sampierdarena. Nella situazione attuale questo « 3° distretto di polizia » deve sorvegliare una vasta area, che si estende da Sampierdarena a tutta la vallata della Valpolcevera comprendente alcuni centri urbani densamente popolati con oltre 200 mila abitanti a forte indicizzazione industriale, un'area dove funzionano 4 ospedali, 2 preture, asili, scuole di ogni tipo, ed altrettanti servizi sportivi e sociali;

a fronte di tutta questa superficie da sorvegliare, l'organico del 3° distretto di polizia è alquanto insufficiente e comunque una parte di questo è costantemente impegnato a svolgere il proprio servizio amministrativo;

la stessa sede del « 3° distretto di polizia » si trova sistemata in pochi vani, male arredati, con una scala d'accesso tetra e stretta, il che non fa certamente onore al Corpo di polizia né piacere agli stessi agenti, compresi i cittadini che si rivolgono ad essi per motivi vari e che vorrebbero la sede degna di un Corpo di polizia di un paese democratico;

tale distretto di polizia riveste grande importanza per i cittadini, onde offrire un servizio adeguato e indispensabile se si vuole assicurare quel minimo di vita comunitaria serena e di credibilità nella struttura dello Stato attraverso le sue istituzioni democratiche –

se nel frattempo si è provveduto, da parte degli organi competenti, a intervenire in merito a tale situazione e, in caso negativo, se non sia possibile provvedervi perché tale situazione provoca notevole disagio a tutta la cittadinanza interessata, agli stessi agenti e particolarmente in zone dove il vivere quotidiano non trova sempre un suo sviluppo sereno. (4-11461)

VIRGILI, ALBORGHETTI E BETTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – considerato che:

dal 30 novembre 1981 è in atto, per un tempo indeterminato e limitatamente

alle prestazioni di lavoro straordinario, lo sciopero nazionale del personale dell'ANAS e per il quale durante le festività e dalle ore 13 di ogni sabato alle ore 8 del lunedì successivo e dalle ore 16,30 alle ore 8 dei restanti giorni feriali non verrà svolto lungo la rete di strade statali alcun lavoro di sgombraneve, di insabbiamento del piano viabile, di rimozione di eventuali massi caduti, con prevedibili conseguenze sulla circolazione stradale, sulla sicurezza dei cittadini, sulla efficienza dei servizi;

l'agitazione sindacale in corso è motivata dalla mancata attuazione degli accordi stipulati il 10 giugno scorso dal Governo con le organizzazioni sindacali e riguardanti il contratto per il periodo 1979-1981, la sistemazione in ruolo degli operai giornalieri, i miglioramenti giuridici ed economici, la copertura dei ruoli organici;

presso il compartimento ANAS di Bolzano – comprensivo della rete di strade statali delle province di Belluno, Trento, Bolzano della estensione di 2.629 chilometri – sono attualmente in servizio 112 cantonieri rispetto ai 609 previsti, 32 autisti rispetto ad un bisogno di 250 unità (conseguente ad una dotazione di 172 automezzi, 70 macchine con turbine lancianeve, 9 pale meccaniche), e 214 operai giornalieri con la prestazione di un notevole carico di lavoro straordinario riconosciuto in sole 12 ore mensili ai cantonieri ed autisti di ruolo mentre ne viene escluso il personale giornaliero –:

a) quali iniziative intende adottare il Ministro dei lavori pubblici – anche in considerazione del fatto che è tuttora all'esame della IX Commissione della Camera il testo unificato delle proposte di legge di attuazione degli accordi stipulati tra Governo e sindacati – per conseguire il rientro dello sciopero e l'efficienza dei servizi;

b) quali provvedimenti intende porre in essere il Ministro, relativamente al compartimento ANAS di Bolzano, in considerazione dell'attuale insufficienza del personale rispetto agli organici e ai bisogni in un'area territoriale che comporta pesanti disagi e richiede prestazioni gravose. (4-11462)

SPAVENTA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per conoscere:

se il comprensorio del Gran Sasso d'Italia risulti incluso nell'elenco dei beni culturali di importanza sovranazionale, da conservare nel tempo, trasmesso all'UNESCO;

se risulti ai Ministri interrogati che, nonostante ciò e in pendenza dell'approvazione della legge sui parchi nazionali e sulle aree protette, attualmente in discussione al Senato, sono stati elaborati due progetti per lo sfruttamento sciistico dell'anfiteatro di Campo Pericoli, nel gruppo del Gran Sasso, di cui uno prevede la costruzione di un villaggio residenziale per 200 mila mc. e di almeno dieci impianti di risalita e l'altro addirittura l'apertura di una galleria percorribile da treno a cremagliera per collegare la zona di Prati di Tivo (Pietracamela) con Campo Pericoli;

se ritengano che tali progetti, ove consentiti e intrapresi, apporterebbero danni irrimediabili a zone che, per le loro caratteristiche ecologiche e paesaggistiche, dovrebbero essere assolutamente tutelate, e violerebbero inoltre leggi regionali in vigore (leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 68 del 1980);

se, in caso di silenzioso assenso, intendano essi assumersi la responsabilità per i gravi rischi che, a motivo della conformazione geologica della zona e della esposizione a valanghe, potrebbero manifestarsi sia durante la costruzione delle opere sia nell'uso di esse da parte dei turisti;

se il Governo, oltre ad assumersi tale responsabilità, intenda contribuire al finanziamento delle opere in oggetto, direttamente o indirettamente, per mezzo della Cassa per il Mezzogiorno;

in caso contrario, quali iniziative intendano assumere i Ministri competenti per impedire l'esecuzione di progetti che, ancora una volta, sacrificherebbero la protezione del nostro patrimonio naturale a interessi privati, addossando a tutta la collettività un elevatissimo costo sociale. (4-11463)

BELLUSCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se sono al corrente:

che l'INPDAI - ente di diritto pubblico sottoposto al controllo ed alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e del tesoro - intende sfrattare dalla sede sociale *Il giornale del mezzogiorno* e la tipografia dove si stampa il giornale, avendo ottenuto dal comune di Roma una licenza di restauro di un vecchio palazzo settecentesco assolutamente efficiente ed agibile;

che, a causa dello sfratto, *Il giornale del mezzogiorno* sarebbe costretto a sospendere le pubblicazioni, licenziare giornalisti, impiegati e tipografi dopo trentasette anni di ininterrotta attività;

che la chiusura del giornale rappresenterebbe un grave colpo per la informazione e il dibattito meridionalista al servizio del progresso e dello sviluppo delle popolazioni meridionali.

L'interrogante chiede di conoscere quale comportamento il Governo intenda assumere:

nei confronti della inaccettabile ed ingiustificata speculazione edilizia che lo INPDAI intende portare avanti calpestando interessi di non comune portata sociale;

verso un giornale che dal 1946 ad oggi ha ospitato nelle sue colonne le firme più note e qualificate della politica e del giornalismo italiano: da De Gasperi a Segni, da Romita a La Malfa, da Saragat a Fanfani, da Scelba a Pella ecc.

L'interrogante chiede infine di conoscere come si inquadra questo sconcertante episodio nella politica governativa a sostegno dell'editoria nazionale in crisi. (4-11464)

SPATARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) i motivi di ordine tecnico che hanno indotto l'ANAS a chiudere al traffico il tratto stradale della « scorrimento veloce » Agrigento-Palermo, precisamente all'altezza del comune di Vicari;

b) se si ritiene d'intervenire sugli uffici ANAS al fine di accelerare i lavori nel tratto di strada sopracitato la cui chiusura comporta gravissimi disagi e perfino pericoli per la sicurezza dell'intenso traffico automobilistico. (4-11465)

AMALFITANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che l'articolo 41 del disegno di legge n. 2777 sul « precariato », già approvato al Senato ed ora in discussione alla Camera, prevede, tra l'altro, il mantenimento in servizio fino al conseguimento del titolo di studio dei docenti di attività ginnico-sportive del doposcuola nelle scuole medie, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e sprovvisti di detto titolo di studio;

che il Ministro della pubblica istruzione con nota telegrafica del 20 settembre 1981 in previsione di una rapida approvazione di detta legge e per evitare un aggravio della spesa pubblica, aveva coerentemente disposto a favore di tali docenti il rinnovo della nomina loro conferita nell'anno scolastico 1980-81, con precedenza sui nuovi aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica, muniti di titolo di studio;

che, con successiva nota del 4 novembre 1981, lo stesso Ministero ha ritenuto di dover revocare l'anzidetta disposizione, con motivazioni di mera opportunità am-

ministrativa e con la conseguenza della revoca delle proroghe di nomina disposte, per effetto delle quali i predetti docenti avevano già assunto servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico in corso; a seguito di tale ingiusta disposizione è stata attuata una assemblea permanente nel Provveditorato agli studi di Taranto da parte degli insegnanti licenziabili, che vantano un servizio continuativo di più anni, fino ad un massimo di undici anni;

considerato che l'eventuale conservazione in servizio di tutti gli insegnanti contemplati dall'articolo 41 del richiamato disegno di legge non comporterebbe aggravio erariale, come di seguito specificato –

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che gli insegnanti di attività ginnico-sportive in argomento siano definitivamente licenziati dopo tanti anni di servizio e se non ritenga più opportuno e legittimo disporre l'immediata riassunzione in servizio di tutti gli « aspecifici » licenziati in provincia di Taranto, e ove essi siano presenti.

Tanto sia per non aggravare lo stato di tensione che ancora perdura in detta provincia fra gli interessati, sia per ragioni sociali connesse al fatto che per la quasi totalità di essi il posto di lavoro già occupato rappresenta l'unica fonte di sostentamento della famiglia e sia, soprattutto, per evidenti motivi di coerenza con le disposizioni dell'approvanda legge sul « precariato » che prevede il mantenimento in servizio per un sessennio dei docenti in argomento, onde consentire ad essi l'acquisizione del prescritto titolo di studio per l'insegnamento espletato da tanti anni.

Si chiede, in ogni caso, di conoscere quali provvedimenti, in attesa di una definitiva soluzione del problema prospettato, il Ministro si propone di adottare per far cessare il grave stato di agitazione dei docenti interessati; in particolare, tenuto conto anche della unanime solidarietà manifestata in favore della categoria dalle forze politiche e sindacali, si chiede di conoscere se il Ministro ritenga di aderire alla proposta formulata dagli stessi interessati di redistribuire tra tutti gli « aspecifici », perdenti posto, il complessivo carico orario per un numero di ore non superiore a 9, e comunque entro l'eventuale carico dell'anno precedente – se inferiore –, atteso che tale operazione non determinerebbe alcun aggravio di spesa e consentirebbe nel contempo di evitare il massiccio licenziamento dei docenti di cui si tratta, nonché la palese ingiustizia che va verificandosi e che potrebbe ancor più verificarsi tra gli stessi « aspecifici » non essendoci alcun criterio di graduatoria ma solo mera ed equivoca casualità nonostante l'esistenza di un elenco provinciale definitivo con i relativi anni di anzianità come risulta dagli stessi atti ufficiali del Provveditorato agli studi di Taranto.

Si chiede, infine, di conoscere se il Ministro ritenga di dover assimilare nel trattamento giuridico, per la sostanziale identità di situazione, le posizioni giuridiche dei docenti in questione a quelle degli insegnanti di cui all'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1980, sostanzialmente beneficiari della non licenziabilità, nonostante la mancanza anche per essi del prescritto titolo di studio.

(4-11466)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali notizie siano in suo possesso a proposito del muro romano di via Dominioni a Novara, da anni « sepolto » sotto detriti vari, poi coperto con teli, di cui non si parla più da tempo. Nell'area che sta alle spalle del Gallarini (altra spina nel cuore del centro, anche se sito ai margini della zona storica) questo muro romano, scoperto in seguito agli scavi per la costruzione di un nuovo edificio, dovrebbe essere sul punto di rivedere la luce, in quanto l'edificio che si affaccia su via Solaroi è quasi ultimato ed i lavori di progettazione si sono tenuti, per istruzione della sovrintendenza, a debita distanza dalla sua preziosa sagoma.

Per sapere quando, finalmente, cadranno le palizzate anche intorno al muro, e se è vero che il progetto, avallato dalla sovrintendenza, prevede una zona di ri-

spetto tutt'intorno, con la creazione di bastioni erbosi per metterlo in evidenza. (4-11467)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – considerato che entro la fine di dicembre si conclude la fase sperimentale del cosiddetto « piano CEE » finanziato dalla comunità europea, tramite la regione Piemonte, con la gestione diretta affidata alle province, per l'inserimento in attività lavorativa degli handicappati ultra 14enni;

dato che nella regione Piemonte la provincia di Novara è quella che ha espresso l'impegno più massiccio nel settore, istituendo 7 centri (uno per ogni USL) con oltre 50 operatori, assistendo ben 400 giovani ed altrettante famiglie, su cui in queste settimane è pesantemente calata la paura che tutto si dissolverà nel nulla – se ritenga importante e necessario non far terminare la sperimentazione triennale con risultati che tutti considerano sostanzialmente positivi, stanziando finanziamenti per continuare l'attività intrapresa.

Per sapere che cosa intende fare il Governo, considerando che occorre circa un miliardo di finanziamento per proseguire il servizio. (4-11468)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui si trova il tratto della statale che da Arona (Novara) conduce verso Borgomanero, in particolare per quanto riguarda il tratto che conduce all'abitato di Oleggio Castello;

per sapere, dato che anni fa, quando la strada è stata ampliata e rifatta, erano stati previsti e costruiti dei marciapiedi, sia a destra che a sinistra, regolarmente asfaltati, se è vero che gli stessi si sono trasformati in rifugi di animali, non meglio identificabili data la folta vegetazione, negando così la possibilità agli sfortunati pedoni, che si trovano malauguratamente a passare in quei luoghi, di transitare;

per sapere, inoltre, se i marciapiedi sono stati progettati e realizzati perché si ritenevano utili (e in questo caso se non ritenga anche che devono essere mantenuti agibili) o non sono più di nessuna utilità e allora se non ritenga di toglierli e di utilizzare l'intera sede stradale per il transito o l'eventuale forzata sosta degli autoveicoli. (4-11469)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che sulle rive e sulle spiagge del lago Maggiore si sono moltiplicate costruzioni e numerosi sbarramenti abusivi che impediscono di usufruire delle rive del lago;

per sapere se è vero che il direttore del consorzio del Ticino ha denunciato agli organi competenti dei Ministeri e della Magistratura quanto è avvenuto abusivamente sulle spiagge del lago Maggiore;

per sapere infine, dato che le rive del lago sono di proprietà demaniale fino a cinque metri dal limite delle acque o meglio dalla quota idrometrica di metri 1,81 sopra lo zero, se, applicando questo principio, tutto quanto costruito in questa fascia sarà abbattuto. (4-11470)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia.* — Per sapere, al fine di approfondire la situazione calcistica attuale sia per ciò che riguarda le deficenze degli organi dirigenziali del campo del professionismo e per quelli del campo del dilettantismo, perché se una squadra non si presenta è tenuta a rimborsare lire 50.000 alla squadra avversaria, mentre nel caso che non si presenti l'arbitro, le squadre non ricevono alcun indennizzo ed inoltre devono sobbarcarsi la spesa del « recupero » che verrà stabilito dal comitato provinciale della Federazione italiana gioco calcio;

per sapere come mai la Federazione italiana gioco calcio è a corto di arbitri, mentre nello stesso tempo sorgono ovunque associazioni di liberi arbitri che dirigono gare di tornei ricreativi (malgrado che gli arbitri della FIGC abbiano anche il privilegio di libero ingresso nelle tribune autorità in tutti gli stadi d'Italia);

per sapere inoltre quali notizie risultino loro sulla denuncia al tribunale di Roma, presentata il 25 luglio 1981 da parte del presidente dell'associazione sportiva CRALK (squadra di calcio dilettantistica) nei confronti del presidente della FIGC avvocato Federico Sordillo, del segretario generale della FIGC dottor Dario Borgogno, del conte Ranieri Pontello, presidente della società sportiva Fiorentina, del signor Giancarlo Antognoni, regolarmente autorizzato dalla FIGC;

per sapere, infine, se è vero che quando un tesserato della FIGC è soggetto al processo penale, le « corti federali » della Federazione gioco calcio prevedono la sospensione in via « cautelare » in attesa del processo e perché quindi contro i « potenti » sopra denunciati non vengono applicate le « regole »;

per sapere come il Governo intenda intervenire affinché si cominci a fare qualcosa sulla « questione morale » nell'interesse dello sport italiano, dove, per fortuna, nel campo dilettantistico esistono ben 517.000 tesserati, purtroppo malgovernati. (4-11471)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

le complete risultanze delle indagini in ogni loro particolare e comunque i nomi dei responsabili a tutti i livelli di quanto è stato evidenziato in provincia di Avellino in ordine ad opere attinenti la ricostruzione delle zone terremotate e particolarmente a quanto affermato dal giornalista Franco Genzale su *Il Mattino* del 17 novembre 1981 in ordine, tra l'altro, a « pratica illecita di subappalti per diverse decine di miliardi, manodopera straniera reclutata sottobanco a meno di un quinto della paga contrattuale, violazione delle leggi sul collocamento e della legislazione sociale; un rilevante numero di imprese appaltatrici che operano alla realizzazione delle infrastrutture ed alla installazione dei prefabbricati nelle zone terremotate dell'Irpinia sono state pescate con le mani nel sacco. Per ora l'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino ha inviato 50 denunce all'autorità giudiziaria e segnalato al ministro Zamberletti ben 30 imprese che avrebbero operato fuori legge. Ma si tratta di dati soltanto parziali: lo scandalo è destinato ad allargarsi a macchia d'olio quando saranno rese note le conclusioni dell'indagine a tappeto condotta in tutta la provincia sulla base di un circostanziale rapporto presentato dai sindacati confederali... Su cento delle centocinquanta imprese ispezionate, soltanto dieci sono state trovate in regola con le normative vigenti. Retribuzioni inferiori a quelle dovute, mancato accantonamento delle competenze alla cassa edile, assunzioni abusive fuori delle liste del collocamento, irregolarità rispetto ai capitolati generali di appalto. Per le trenta ditte appaltatrici segnalate al ministro Zamberletti, l'Ispettorato del lavoro ha invocato l'applicazione dell'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori chiedendo la immediata sospensione degli incarichi... I risultati acquisiti sono il frutto di una indagine durata tre mesi sugli innumerevoli cantieri di lavoro degli 80 comuni irpini interessati alle opere per il reinsediamento. Già nel luglio scorso il sindacato aveva segnalato la presenza di stranieri nei cantieri, per lo più slavi, sprovvisti finanche dei permessi di soggiorno... La conclusione è stata che nei comuni di Salza Irpina, Mercogliano, Forino, Nusco, Castelfranco, Serino, Calabritto, Conza della Campania, Sant'Angelo dei Lombardi e Sorbo Serpico da oltre sette mesi lavorano circa 400 stranieri assolutamente abusivi, immessi in territorio italiano non si sa attraverso quali autorizzazioni (dal momento che la loro presenza non è segnalata in questura o alle stazioni dei carabinieri competenti), e per finire, l'aspetto più sbalorditivo, ad una

paga di 10.000 lire al giorno. Si è provato a far un po' di conti. Se si calcola che la paga contrattuale, comprensiva dei contributi e degli oneri sociali è di circa lire 60.000 al giorno, le duecento giornate lavorative dei quattrocento stranieri sfruttati hanno fatto finire nelle tasche degli imprenditori fuorilegge qualcosa come mezzo miliardo di lire sporche. Stranieri sfruttati al midollo e disoccupati locali in attesa davanti agli uffici di collocamento... In Irpinia nel settore edile si contano circa tremila disoccupati, in gran parte concentrati proprio nei paesi segnalati dall'Ispettorato del lavoro. C'è infine la questione dei subappalti illeciti. Il meccanismo si conosce. L'impresa regolarmente omologata si aggiudica i lavori, che passa direttamente ad altra impresa per l'esecuzione dell'intero capitolato. Costi sensibilmente maggiorati, dunque, a danno dell'ente appaltante, che nella fattispecie è lo Stato... »;

quali iniziative sono state sin qui adottate per colpire le gravi responsabilità emerse in ordine a tutti i fatti delittuosi sopra riportati ed eventualmente ulteriormente scoperti a seguito degli accertamenti disposti;

se, stante quanto venuto alla luce in provincia di Avellino, si sia pensato, ed in caso affermativo con quale esito, di allargare l'indagine a tutte le altre province terremotate. (4-11472)

PARLATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

a quali cause ascenda e per responsabilità di chi si sia verificato, l'abnorme ritardo con il quale l'ENEL, specie a Napoli, effettua i rimborsi dovuti agli utenti che hanno corrisposto somme maggiori di quelle a loro carico, stante l'assurdo sistema di fatturazione in atto;

se sia informato che tali ritardi assommano anche a mesi, tanto che sulle bollette emesse ad ottobre figurava la dicitura che attestava falsamente l'esistenza di un « importo rimborsato con assegno in corso emissione » mentre a tutt'oggi nulla è pervenuto agli aventi diritto;

in base a quale criterio sia considerato lecito che l'ENEL addebiti penalità ai cittadini utenti in caso di mancato o ritardato pagamento e non si verifichi il contrario qualora ad essere moroso sia l'ente elettrico di Stato;

se si intenda al riguardo perseguire le responsabilità ed istituire una penalità o quanto meno l'addebito di interessi commerciali all'ENEL, qualora l'ente ritardi il pagamento di quanto sia a suo carico, trattenendo indebitamente quanto deve agli utenti. (4-11473)

MINERVINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – premesso che:

numerosi lavoratori napoletani hanno bisogno di arrivare ogni giorno in treno a Roma entro le ore 8.30, per raggiungere il proprio posto di lavoro;

nell'anno 1979 si costituì un « comitato pendolari napoletani », il quale sostenne vivacemente questa causa, e delle cui ragioni si fece eco anche l'interrogante con l'interrogazione n. 4-02221, pubblicata sul *Resoconto Sommario* del 25 gennaio 1980;

le ferrovie dello Stato, per venire incontro a tale richiesta, anticiparono la partenza da Napoli Mergellina dell'allora rapido 892 (ora 896) dalle ore 6.50 dapprima alle ore 6.30, e poi alle ore 6.25, affinché esso arrivasse a Roma alle ore 8.32 (durata della percorrenza di chilometri 214 = 2 ore e sette minuti !);

tuttavia codesto treno arriva normalmente a Roma in ora variabile fra le 9 e le 9.15, poiché attende alla stazione di Villa Literno – anche oltre il termine fissato di ben 20 minuti – le vetture provenienti da Benevento; e in seguito a ciò trova impegnata la linea e moltiplica il ritardo –

se ritenga di provvedere affinché le vetture provenienti da Benevento siano

agganciate ad altro treno rapido, che transita per la stazione di Villa Literno alcune decine di minuti più tardi, o alternativamente di anticipare congruamente la partenza da Benevento di dette vetture, sì che il rapido 896 possa arrivare puntualmente alle ore 8,32 alla stazione di Roma Termini, soddisfacendo le esigenze cui è preordinato. (4-11474)

TAGLIABUE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che dal mese di aprile 1981 il servizio conti correnti postali è stato accentrato per la Lombardia a Milano – se è a conoscenza:

a) che a Como, quando il servizio era svolto manualmente, dal momento dell'inoltro di un pagamento in conto corrente, sia per l'Italia sia per l'estero, passavano mediamente non più di cinque giorni per avere il relativo riscontro;

b) che ora, con il servizio automatico dal centro di Milano, chi effettua a Como un pagamento in conto corrente sia per l'Italia sia per l'estero riesce ad avere riscontro non prima di trenta giorni con gravi danni verso il cliente per chi esercita attività commerciale e usa come mezzo di pagamento il versamento in conto corrente postale;

c) quali misure si intendono assumere con urgenza per ovviare a tali gravi e documentabili anomalie del centro automatico di Milano e per garantire il tempestivo riscontro dei pagamenti in conto corrente postale effettuati a Como sia per l'Italia sia per l'estero. (4-11475)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni il Governo sia stato rappresentato, nella annuale celebrazione degli eroici allievi ufficiali, caduti nella battaglia di Montelungo l'8 dicembre 1943, non dal Presidente del Consiglio e neanche dal Ministro della difesa, ma soltanto da un Sottosegretario (pur dandosi atto che il Sottosegretario ha rappresentato il Governo nel modo migliore, nello stile del suo comportamento e nelle nobili ed appropriate parole del suo discorso). (4-11476)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali ragioni la RAI-TV nei telegiornali di martedì sera, 8 dicembre 1981, non abbia dato alcuna notizia della significativa, commovente, popolare ed anche spettacolare manifestazione (seguita sul luogo da molte migliaia di persone e pur ripresa da una *équipe* della RAI-TV) con la quale anche quest'anno sono stati ricordati gli allievi ufficiali del battaglione speciale che si sacrificarono in una durissima battaglia, appunto la battaglia di Montelungo dell'8 dicembre 1943, rappresentando per la prima volta dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'impegno dell'Italia, liberata e liberanda, a fianco delle truppe alleate. (4-11477)

TREBBI ALOARDI, PASTORE, FABBRI, SARRI TRABUJO, LANFRANCHI CORDIOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E CARLONI ANDREUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – considerato:

che è stata decisa dal Governo un'ulteriore proroga (la terza in questione) del decreto del ministro dell'industria del 31 luglio 1979, recante « Prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana »;

che tale decreto si riferisce alle norme sulla sicurezza del giocattolo;

che il giocattolo è un prodotto molto delicato e può trasformarsi nelle mani del bambino in uno strumento pericoloso e gravido di conseguenze per la sua incolumità fisica (esempio, vetri che tagliano, spigoli che graffiano, vernici tossiche, stoffe infiammabili, ecc.):

che, a differenza degli altri paesi CEE, dove vigono precise norme di legge, la mancanza di una normativa nel nostro paese mette in difficoltà la produzione e con essa l'occupazione operaia nell'industria italiana del settore perché il 90 per cento delle industrie, lavorando per l'esportazione, sono obbligate a produrre giocattoli sicuri;

che vengono così facilitati i grandi importatori che vendono giocattoli insicuri provenienti dal cosiddetto terzo mondo e prodotti dalle multinazionale americane e giapponesi;

che si crea una condizione inaccettabile per cui i prodotti peggiori e senza nessun controllo, che non vengono accettati negli altri paesi, trovano libero accesso in Italia -

quali iniziative urgenti si intendano prendere per porre termine a questa preoccupante situazione, nell'interesse della nostra infanzia, delle famiglie, dei livelli occupazionali e dell'industria italiana.

(4-11478)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure siano state adottate e con quali risultati per individuare ed assicurare alla giustizia i pericolosi aggressori del dottor Giuseppe Scarfò che, in pieno giorno, sulla strada nazionale di Locri, località Portigliola, hanno tentato di sequestrare il detto dottor Scarfò che si è potuto miracolosamente sottrarre al sequestro mediante una coraggiosa reazione imprevedibile dagli assalitori che lo avevano percosso e ferito.

Per conoscere, altresì, quali siano le misure di emergenza adottate o allo studio per contenere e stroncare il fenomeno criminoso dei sequestri di persona che, particolarmente in Calabria ed in special modo in provincia di Reggio, hanno assunto un andamento assolutamente intollerabile, condizionando in modo pesante ogni forma di civile attività. (3-05193)

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda al vero che il Governo ha contratto un debito di circa 500 miliardi a quindici anni presso il mercato finanziario di Londra in favore dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al tasso annuo del 13 per cento circa e che nello stesso tempo ha in animo di concedere all'URSS per il medesimo periodo di tempo un prestito dello stesso importo per la costruzione del metanodotto siberiano al tasso agevolato del 7,75 per cento.

Nel caso tali notizie rispondessero a verità, si chiede di conoscere l'onere finanziario differenziale che per i prossimi quindici anni sarà a carico della nostra collettività. (3-05194)

TASSONE. — *Al Governo.* — Per conoscere - premesso:

1) che con decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, è stato autorizzato per il periodo 1981-1983 il conferimento aggiuntivo di lire 50 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM per la realizzazione di un impianto destinato alla produzione industriale di mezzi di difesa da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando;

2) che il 3 giugno 1981 tra il Ministro della difesa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente dell'EFIM è stato firmato un *memorandum*-accordo col quale si dà atto:

che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle iniziative governative di sviluppo, intende promuovere la localizzazione in Calabria di nuovi insediamenti industriali ad alto contenuto tecnologico e ad elevato coefficiente di occupazione;

che il Ministro della difesa ha in programma l'approvvigionamento di razzi e sistemi missilistici controcarri e contraerei e che lo stesso Ministero ha manifestato la volontà di attuare ulteriori programmi per la progettazione e produzione di sistemi missilistici di nuova generazione, preferibilmente in collaborazione internazionale;

che le aziende EFIM dispongono delle necessarie conoscenze e strutture di ricerca e di produzione per l'attuazione di programmi di cui sopra e che l'EFIM si dichiara disponibile a trasferire parte del lavoro, che allo stesso deriverà dalla attuazione dei sopraindicati programmi di approvvigionamento, dagli attuali stabilimenti di Brescia e di La Spezia ad altro stabilimento da realizzare in Calabria;

2) che l'EFIM sta provvedendo, a cura della « Oto-Breda-Sud » appositamente costituita, alla costruzione di uno stabilimento a Gioia Tauro-San Ferdinando per la produzione di componenti missilistiche e meccanica varia mediante un investimento complessivo di circa 60 miliardi (in lire gennaio 1981) da realizzare progressivamente nel periodo 1981-1987 di cui 34 nel periodo 1981-1984 e in grado di occupare, ad investimento ultimato, circa 700 unità (131 a partire dal 1983), tutte di alta qualificazione tecnologica;

3) che il citato *memorandum*-accordo specifica i programmi di approvvigionamento in : *a*) razzo anticarro « Folgore »; *b*) missili anticarro « Milan »; *c*) sistemi missilistici antiaerei leggeri e, ovviamente, li subordina all'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente normativa per favorire i nuovi investimenti nel Mezzogiorno e alla accertata validità operativa dei sistemi d'arma citati o di loro alternative, nonché alla congruità dei prezzi e alla accettabilità dei tempi di consegna oggettivamente considerati;

4) che per quanto attiene al merito della vicenda, nel 1969 l'esercito italiano prese in considerazione un sistema di guida a fascio direttore ottico infrarosso sviluppato dalla società Galileo di Firenze per l'applicazione nella guida di armi anticarro;

5) che la Breda meccanica bresciana (gruppo EFIM) fu incaricata dall'esercito italiano di effettuare lo studio di fattibilità di una arma anticarro e, successivamente, ottenne un contratto per il progetto e lo sviluppo di un'arma anticarro (progetto « Sparviero ») che, impiegando il predetto sistema di guida, risultasse idonea all'impiego anticarro sia da veicolo che da soldati appiedati con gittata non inferiore a 3 chilometri;

6) che mentre nel corso dello sviluppo del progetto emerse la non idoneità tecnico-operativa del sistema di guida Galileo (per cui venne studiata, su iniziativa dell'industria italiana, una soluzione alternativa a fascio direttore *laser*), successivamente, in occasione di prove di tiro, è stata dimostrata la fattibilità tecnico-operativa del nuovo progetto;

7) che nel corso di sviluppo del progetto suindicato, l'esercito italiano cambiava il proprio concetto operativo in un'unica arma anticarro per veicoli e da soldati, pervenendo al concetto di duplicità di armi controcarro, rispettivamente specializzate per veicoli e soldati appiedati (la prima con gittata intorno ai 3-4 chilometri, la seconda intorno ai 2 chilometri);

8) che per soddisfare l'esigenza dell'arma a lunga gittata l'esercito italiano iniziò l'approvvigionamento del TOW mentre per l'arma di fanteria a terra, invece di sviluppare il « missile anticarro per fanteria » (*Maf*) direttamente derivato dallo « Sparviero » di produzione nazionale, come proposto dall'industria, decise l'adozione del « Milan » in servizio già da un decennio circa in Francia e in Germania;

9) che allo scopo di non penalizzare l'economia italiana con l'acquisto totale all'estero del « Milan », l'esercito italiano decise una coproduzione in ambito nazionale preceduta da un acquisto diretto iniziale presso la « Euromissile » per circa 200 miliardi di lire, mentre per la successiva coproduzione nazionale fu prescelta l'azienda del gruppo EFIM OTO MELARA che ha elaborato uno schema di contratto per la suddetta coproduzione;

10) che proprio in relazione a questi precedenti e a questo contratto di coproduzione il Governo (Ministero della difesa e Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno) insieme alle partecipazioni statali (EFIM) hanno ideato e portato avanti concretamente il progetto « Oto-Breda-Sud » di cui al *memorandum*-accordo citato –:

1) se risponde al vero che attualmente il Comitato per l'attuazione della legge promozionale 16 giugno 1977, n. 372, ha già approvato il contratto di acquisto da effettuarsi direttamente in Francia per l'ingentissima somma – riferita dalla stampa – di 550 miliardi di lire, mentre, sempre secondo notizie di stampa, risulterebbe ritirato, per iniziativa dell'amministrazione della difesa, il contratto di produzione;

2) se risponde al vero che l'amministrazione della difesa, preso atto delle proteste delle aziende interessate e delle forze sociali e politiche starebbe esaminando la possibilità di frazionare la parte destinata alla coproduzione ordinando all'industria francese i « lanciatori » del sistema con ciò pregiudicando ulteriormente le possibilità dell'industria nazionale;

3) se non ritiene di sospendere con effetto immediato l'attività contrattuale sul « Milan » da parte dell'amministrazione della difesa e, contestualmente, riferire al Parlamento sulle scelte effettuate in merito ai sistemi missilistici anticarro e sulle prospettive di sviluppo del settore in relazione all'iniziativa già assunta per Gioia Tauro-San Ferdinando;

4) se non ritiene, infine, di dare immediate assicurazioni che i programmi stabiliti e già finanziati proseguiranno senza interruzione con la firma dell'accordo di coproduzione tra lo stato maggiore esercito e la società « Oto-Breda-Sud » a totale partecipazione pubblica, consentendo così ad una azienda di alta capacità tecnologica e in grado di produrre anche notevolissimi benefici indotti, di mettersi alla avanguardia della rinascita produttiva e sociale della Calabria, rispettando così gli impegni solennemente assunti dal Governo e per evitare che ancora una volta tali impegni siano disattesi, come tanti altri nel passato, determinando conseguenze economiche e sociali gravissime di cui è difficile prevedere gli sbocchi nella regione calabrese. (3-05195)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA E MELEGA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie relative alle pressioni che sarebbero esercitate da parte del comune di Orbetello e della regione Toscana nei confronti del Ministro interrogato perché sia revocato o modificato il decreto istitutivo della riserva naturale di popolamento animale « Laguna di ponente di Orbetello » (decreto del 15 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1981, n. 127). Tale riserva si è popolata, dopo il divieto di caccia, di uccelli di specie rare e protette, in modo particolare dalla direttiva europea per la conservazione degli uccelli selvatici del 2 aprile 1979, tra cui il cormorano, la garzetta, il mignattaio, il fenicottero, la spatola, il falco di palude, l'albanella minore, il cavaliere d'italia, la avocetta, l'occhione, il gabbiano roseo, la sterna zampenere, il beccapesci, la sterna comune, il fraticello, il mignattino e il martin pescatore. Migliaia inoltre di folaghe, anatre di superficie e trampolieri hanno trasformato questa riserva in un'isola di vita di rara bellezza e interesse naturalistico.

Appare evidente che una sconsiderata modifica o, peggio, revoca del citato decreto provocherebbe una vera e propria strage da parte dei cacciatori.

Gli interroganti chiedono quindi se il Ministro sia in grado di smentire l'attribuzione di questo folle proposito. Chiedono inoltre di conoscere le ragioni della mancata emanazione dell'apposito decreto per l'adeguamento della legislazione sulla caccia alla direttiva comunitaria del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che in sintesi comporterebbe il divieto di caccia a 20 specie di uccelli, quasi tutti piccoli uccelli canori, protetti dalla direttiva; il divieto di caccia durante la migrazione verso i luoghi di riproduzione a 15 specie; il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione a 13 specie; il divieto di uso dei fucili a tre colpi.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se il Ministro è informato del fatto che la Commissione delle Comunità europee ha già iniziato la procedura contro il Governo italiano per la mancata applicazione della citata direttiva. (3-05196)

RIPPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui le imprese private che vantano crediti nei confronti dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, soppressa il 31 marzo 1979, non hanno a tutt'oggi potuto ottenere il pagamento degli stessi da parte dell'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per conoscere altresì se risponde al vero che l'Ufficio liquidazione predetto subordina i pagamenti in questione alla presentazione da parte dell'ente soppresso dei bilanci di chiusura, e se è altrettanto rispondente al vero che l'Ufficio stralcio - organo residuale dell'ente me-

desimo – sostiene di non poter fornire i bilanci richiesti.

Infatti, pare difficilmente spiegabile come tale Ufficio stralcio possa redigere a distanza di oltre due anni i richiesti bilanci, anche in conseguenza della mancanza di quel personale precedentemente in servizio presso l'Opera citata ed attualmente dislocato in diversi enti pubblici.

Si chiede pertanto di conoscere il parere del Ministro sulla ammissibilità del perpetuarsi di tale situazione a danno di imprese che hanno effettuato lavori di forniture debitamente documentate, ed attendono ancora il pagamento di quanto loro effettivamente dovuto. (3-05197)

CICCIOMESSERE, MELEGA, MELLINI, AGLIETTA, CRIVELLINI, BONINO E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi in base ai quali nella sola regione Lazio, l'amministrazione militare intende imporre 15 poligoni di tiro permanenti con una estensione di 42.358 ettari, dei quali più di 6.000 in nuove aree da espropriare.

In particolare, per conoscere i motivi che hanno spinto l'amministrazione militare a richiedere l'imposizione di pesanti servitù nelle zone di Monte Crespiola (Rieti), Fontana Fusa (Frosinone), La Farnesina (Roma), San Michele (Frosinone), Pontecorvo (Frosinone), Rocca di Papa (Roma), che rivestono un particolare interesse naturalistico, paesaggistico e turistico. (3-05198)

CRUCIANELLI, GIANNI E CATALANO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che molti nuclei IACP dei quartieri San Basilio e Pietralata di Roma sono tuttora privi di riscaldamento, prima perché pareva mancassero i fondi per l'acquisto del gasolio, poi per difetti di manutenzione e per l'insufficienza degli impianti; premesso che nei giorni 18 e 19 novembre 1981 gli abitanti, esasperati dalla situazione e dall'inerzia dell'Istituto, hanno organizzato delle pacifiche manifestazioni di protesta, bloccando il traffico della via Tiburtina all'altezza degli incroci di via Casale San Basilio e di via di Pietralata, ricevendo la solidarietà del presidente della V circoscrizione, che ha attribuito un pubblico encomio solenne ai vigili urbani, presenti assieme ad agenti di pubblica sicurezza, per la responsabilità con cui hanno controllato il pacifico svolgersi delle manifestazioni –:

1) chi abbia ordinato l'arresto di 8 cittadini impegnati in tali manifestazioni, quali siano le imputazioni loro attribuite e perché – nel caso essi avessero effettivamente compiuto i gravi delitti che pare vengano loro ora attribuiti – le forze dell'ordine presenti non siano intervenute per impedire la commissione dei delitti stessi;

2) quale giudizio dia il Ministro di grazia e giustizia sulle dichiarazioni del sostituto procuratore Silverio Piro, secondo cui gli arresti servirebbero per « dare l'esempio » al fine di evitare il ripetersi di episodi simili;

3) se il Governo ritenga opportuno risolvere i gravi problemi della periferia urbana di Roma (e di molte grandi città), in cui gli abitanti sono spesso abbandonati a se stessi nel più totale disinteresse delle amministrazioni pubbliche che dovrebbero curare abitazioni, servizi, assistenza, con l'« esempio » poliziesco o giudiziario. (3-05199)

GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI, MAGRI E CATALANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere – in relazione ai due gravissimi episodi di terrorismo fascista che hanno visto protagonisti i *killers* dei « NAR », in azione a Roma il 5 e 6 dicembre 1981, responsabili del ferimento assai grave degli agenti Capobianco e Barbuto e dell'assassinio del carabiniere Radici –:

1) se siano state disposte indagini sulle « protezioni » di cui pare godesse il terrorista nero Alessandro Alibrandi, morto nel corso del conflitto a fuoco del 5

dicembre, e che gli hanno consentito di progredire nella sua macabra carriera, fino all'ultimo crimine che gli è costato la vita;

2) quale fondamento abbiano le informazioni, più volte riportate dalla stampa, secondo cui il terrorismo fascista sarebbe praticamente debellato, e consisterebbe ora solo in piccolissimi nuclei di « disperati » dediti ad una « guerra privata » senza prospettive, dato che ogni nuovo crimine dovrebbe ricordare che ancora non sono stati assicurati alla giustizia i responsabili delle più gravi stragi degli ultimi dieci anni, e in tutta l'Europa occidentale si assiste alla ripresa dell'attività terroristica di gruppi neo-nazisti e antisemiti;

3) quali siano pertanto i dati in possesso dei servizi di sicurezza sulle organizzazioni eversive di estrema destra, sulle protezioni di cui godono negli apparati statali (emblematico il caso del deposito di armi presso il Ministero della sanità, ma più gravi ancora sarebbero protezioni nell'amministrazione della giustizia o dell'interno), sui finanziamenti e i collegamenti di cui si avvalgono a livello internazionale;

4) se il Governo abbia compiuto i necessari passi verso le autorità sudafricane per accertarsi che il neofascista Saverio Sparapani, arrestato nel corso delle indagini sull'assassinio del giudice Occorsio, sia stato sufficientemente custodito e controllato prima dell'evasione dal carcere in cui era detenuto in attesa dell'estradizione. (3-05200)

MAGRI, GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI E CATALANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – in relazione al drammatico sciopero della fame iniziato fin dal 22 novembre 1981 dallo scienziato sovietico, premio Nobel per la pace, Andrej Sakharov e da sua moglie Yelana Bonner, come estrema forma di protesta contro le gravi limitazioni cui è sottoposta la libertà sua e dei suoi prossimi congiunti –:

1) quali passi il Governo italiano abbia svolto presso le autorità sovietiche affinché sia garantito il rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione dell'URSS tanto al fisico e a sua moglie, quanto alla nuora Liza Alexeyeva, cui è negato il passaporto e il visto necessario per raggiungere il marito, residente negli Stati Uniti;

2) quali iniziative abbia intrapreso il Governo italiano per manifestare la protesta del popolo italiano e di tutte le forze democratiche contro le violazioni della legalità costituzionale e dei princìpi dell'atto finale di Helsinki compiute in Unione Sovietica ai danni di dissidenti politici, militanti sindacali, minoranze religiose ed etniche;

3) se il Governo sia consapevole che il clima di nuova « guerra fredda », accentuato dalla corsa ad armamenti nucleari sempre più potenti e sofisticati e dal contemporaneo rafforzamento e irrigidimento dei blocchi militari, rende sempre più difficile l'azione di chi, all'est come all'ovest, lotta per la difesa dei diritti dell'uomo, della democrazia, di una profonda giustizia sociale. (3-05201)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) quali ragioni abbiano indotto la SNAM progetti ad affidare alla COMINCO canadese la verifica di progetti per la ristrutturazione delle miniere esistenti in Sardegna e attualmente della SAMIM quando in Italia esistono tecnici e dirigenti industriali di altrettanto elevato livello e *staff* in grado, dietro il compenso concordato con la COMINCO (un miliardo e mezzo di lire), di compiere la verifica e dare eguali affidamenti;

2) i motivi per i quali la divisione esteri della SAMIM, attraverso la quale sarebbe possibile partecipare ad attività economicamente più redditizie all'estero, non funziona; le strutture della SAMIM, prevalentemente burocratiche e accentrate a Roma, non vengono adeguate alle esigenze di sviluppo delle miniere; la divi-

sione mineraria italiana della SAMIM non viene trasferita in Sardegna, dato che di miniere in fase di coltivazione fuori dell'isola vi sono soltanto quella di Raibe e quella di Monte Amiata (quest'ultima accumula perdite dai 7 agli 8 miliardi all'anno);

3) se non ritenga di intervenire affinché i lavoratori sulcitani possano ottenere dalla SAMAVEDA, titolare della proprietà degli immobili destinati ad alloggi, la cessione in proprietà degli alloggi stessi a prezzi equi ed a condizioni accessibili, nonché la locazione a canoni sociali, il tutto come è avvenuto nel passato lontano e, spesso, nel recente. (3-05202)

PAZZAGLIA E PIROLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali disposizioni, ferme e chiare, intendono impartire e quali misure intendono proporre per l'avvenire, affinché i concorsi per i pubblici impieghi si svolgano con la massima celerità oltre che con la massima serietà; e ciò ad evitare che per i ritardi vengano frustrate le aspirazioni dei concorrenti e reso difficile e tardivo il reperimento del personale idoneo allo svolgimento di pubbliche funzioni. (3-05203)

RIPPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se è vero che il Governo intende prorogare l'erogazione del contributo straordinario ai disoccupati delle aree terremotate della Campania e della Basilicata previsto fino al 31 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 16 aprile 1981, n. 140.

Per sapere, altresì quali misure ispettive intende adottare per far sì che quanto prescritto dalla legge e cioè che vengano esclusi dal contributo gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale, sia effettivamente rispettato. (3-05204)

GIANNI, MAGRI, CAFIERO, CATALANO E CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia l'opinione del Ministro sull'ennesimo « tragico errore » che è costato la vita a Pietro Sodaro, operaio della FIAT di Torino, che ritornava con la moglie lunedì scorso, dopo aver fatto le spese di Natale nel vicino centro di Moncalieri, nei pressi del centro di Santena (Torino). Per sapere quindi se il responsabile della politica dell'ordine pubblico concordi con il colonnello dei carabinieri di Torino secondo cui « una tragica fatalità ha troncato una giovane vita riempiendoci di tristezza », tanto più che il Sodaro si era puntualmente fermato all'« alt » intimatogli dalla pattuglia dei carabinieri che poi lo ha freddato con una raffica di mitra.

Per sapere infine se il Ministro ritenga che di questi episodi siano responsabili solo i carabinieri o gli agenti direttamente coinvolti, oppure anche chi li ha male addestrati e li dirige peggio. (3-05205)

GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

la vertenza delle aziende meccanografiche che svolgono l'appalto di acquisizione dati su modulistica INPS per conto dell'Istituto di previdenza si sta prolungando in maniera eccessiva procurando enormi sacrifici e disagi economici e fisici alle lavoratrici e lavoratori, da mesi senza stipendio, considerato che due di esse (la SELDAC e l'INPUT-DIGESTING) sono in assemblea permanente dal 18 giugno 1981 e dal 3 luglio 1981;

le denunce presentate dai consigli di azienda e dai lavoratori hanno provocato una inchiesta dell'ispettorato del lavoro di Roma, dalla quale emergono irregolarità ed illegalità nella gestione degli appalti INPS e nelle aziende che lo svolgono;

a tutt'oggi è in corso una indagine della Corte dei conti sull'INPS, al cui centro c'è proprio la gestione degli appalti di acquisizione dati;

l'INPS andrà (se non interverranno fatti nuovi) entro il 20 dicembre 1981 ad una licitazione « privata » con invito a 4 aziende, per un'altra mole di lavoro in appalto pari a 2 milioni e mezzo di documenti concernenti circa 4 mesi di lavoro, non risolvendo nei fatti e nella sostanza nessuna delle questioni poste da questa vertenza;

il tavolo della trattativa al Ministero del lavoro viene continuamente eluso e rifiutato dall'INPS –

quale sia lo stato delle indagini dell'Ispettorato del lavoro di Roma e della Corte dei conti, e quali iniziative il Ministro del lavoro intende prendere per sbloccare la vertenza, ed in particolare se non ritiene opportuno invitare l'INPS a sedere al tavolo della trattativa al Ministero del lavoro; bloccare ogni ulteriore aggiudicazione di appalti fino a che non verrà risolta la vertenza tuttora in corso e fintanto che non vengano date le necessarie garanzie del mantenimento dei livelli occupazionali, fino all'assorbimento nello INPS dei lavoratori dell'appalto. (3-05206)

CRIVELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, MELEGA, BONINO, TESSARI ALESSANDRO E TEODORI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1980 erano state fissate norme fiscali per il controllo della contabilità di magazzino delle aziende;

nell'ultimo numero del settimanale *Espansione* si dà notizia di una decisione del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 1981 riguardante modifiche di tali norme;

tali modifiche consisterebbero, tra l'altro, nell'innalzamento dei limiti dell'obbligo di dette norme;

in seguito a queste modifiche solo le aziende maggiori sarebbero interessate agli obblighi previsti dal precedente decreto;

il numero delle aziende interessate scenderebbe da più di 10 mila ad appena 2 mila;

tutto ciò si tradurrebbe in una sorta di licenza di evadere l'IVA, abolendo i controlli precedentemente previsti –

1) se quanto esposto risponde integralmente a verità;

2) se, in caso affermativo, misure che favoriscono l'evasione fiscale fanno parte integrante e dichiarata del programma attuale e futuro del Governo;

3) se « pressioni » da parte di singole aziende o di loro organizzazioni sono state effettuate, al fine di modificare il precedente decreto, ed in che forma;

4) quali, infine, siano le motivazioni « ufficiali » del Governo per tali suoi comportamenti e decisioni. (3-05207)

CASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere – premesso:

che a Firenze esisteva da tempo lo Istituto nazionale ciechi « Vittorio Emanuele » con sede unica in Firenze, avente compiti di istruzione e di educazione per i non vedenti;

che tale istituto è stato sciolto a seguito della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, cosicché sono state trasferite alla regione Toscana due strutture operative riguardanti attività a favore dei non vedenti e cioè la stamperia nazionale Braille e la scuola nazionale cani guida per ciechi;

che, in particolare, i compiti della stamperia si sono largamente moltiplicati con l'inserimento dei non vedenti in ogni tipo di scuola pubblica e perciò con la conseguente esigenza di stampare in scrittura Braille un'enorme quantità di testi;

che, conseguentemente è urgente provvedere alla ristrutturazione dei due servizi, e particolarmente della stamperia Braille, al fine del loro potenziamento;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con telegramma n. 200/8146/TO/30.1.9 del 23 ottobre ultimo scorso ha rinviato al consiglio regionale toscano la legge regionale n. 61/81 che provvedeva alla indispensabile ristrutturazione;

che in ogni caso i due servizi sopra indicati rivestono un altissimo interesse di solidarietà umana che travalica i limiti di una sola regione –

quale giudizio dia il Governo sulla situazione sopra descritta, quali iniziative intenda prendere e, in particolare, se non ritenga opportuno rivedere urgentemente la decisione di impugnare la legge regionale toscana n. 61 del 1981. (3-05208)

BALDELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui le imprese private che vantano crediti nei confronti dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, soppressa il 21 marzo 1979, non hanno a tutt'oggi potuto ottenere il pagamento degli stessi da parte dell'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per conoscere, altresì, se risponde al vero che l'ufficio liquidazione predetto subordina i pagamenti in questione alla presentazione da parte dell'ente soppresso dei bilanci di chiusura, e se è altrettanto rispondente al vero che l'ufficio stralcio, organo residuale dell'ente medesimo, sostiene di non poter fornire i bilanci richiesti. Infatti, pare difficilmente spiegabile come tale ufficio stralcio possa redigere a distanza di oltre due anni i richiesti bilanci, anche in conseguenza della mancanza di quel personale precedentemente in servizio presso l'Opera citata ed attualmente dislocato in diversi enti pubblici.

Si chiede pertanto di conoscere il parere del Ministro sulla ammissibilità del perpetuarsi di tale situazione a danno di imprese private che hanno effettuato lavori di forniture debitamente documentate, ed attendono ancora il pagamento di quanto loro effettivamente dovuto.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se si ritenga opportuno integrare i decreti di scioglimento degli enti con la previsione delle liquidazioni di tutti i crediti sulla base delle clausole contrattuali e, qualora ciò non fosse possibile, se si intenda esaminare l'opportunità di adottare un provvedimento urgente per introdurre una norma transitoria di adeguamento a sanatoria delle procedure. (3-05209)

BALDELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere – in merito alle vergognose e ininterrotte coperture e alla sovrabbondanza di indulgenza e privilegi di cui ha goduto, nelle sue imprese criminali (che per anni hanno seminato morte e violenze) il terrorista « nero » Alessandro Alibrandi, figlio del giudice Antonio Alibrandi ora Consigliere di Cassazione (di cui erano e sono note le simpatie e l'azione militante nel campo dell'estrema destra) – la ragione per la quale il Ministro di grazia e giustizia non abbia ritenuto di investire della questione il Consiglio superiore della magistratura promuovendo azione disciplinare in modo da richiamare, chiaramente e con rigore, ai loro compiti istituzionali di amministratori della giustizia quei magistrati che, agendo spudoratamente a vantaggio e, forse, ad incoraggiamento del criminale « nero » (con assoluzioni a non finire e la riconsegna del passaporto), hanno gravemente nociuto al paese, hanno gettato ombre sull'intera magistratura e sulla sua necessaria autonomia di giudizio e di comportamento, hanno agevolato infine la furia omicida che ha insanguinato la capitale. (3-05210)

GIANNI, CRUCIANELLI, CAFIERO E CATALANO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che la « Compagnia Firenze » d'assicurazione, recentemente posta in stato di liquidazione coatta, ha un indebitamento ammontante, a notizie riportate dalla stampa, ad oltre due miliardi di lire sia nei confronti del fisco sia nei confronti dell'INPS –:

1) quali sono stati i fini ed i criteri che hanno portato i dicasteri dei quali sono responsabili i Ministri interrogati ad avallare tale credito, che appare del tutto privo di giustificazione;

2) se tale inconsueta salvaguardia a colpevoli omissioni di pagamenti fiscali e

versamenti contributivi, ripetute grazie alle facilitazioni concesse, non si differenzi in sostanza da rinvii e rateazioni concesse ad imprese in difficoltà, ma si configuri in palese contrasto con le condizioni di cui alle leggi che regolano l'attività delle assicurazioni private, ed in particolare con la legge 10 giugno 1978, n. 295, che obbligano tali compagnie a costituire riserve ed il « margine di solvibilità »;

3) per quale motivo, sulla base di ciò, da parte del Ministro del lavoro non è stato fatto esplicito divieto all'INPS di far credito a compagnie d'assicurazione, e a qualsiasi impresa che eserciti operazioni finanziarie;

4) quante siano esattamente le compagnie d'assicurazione, le imprese d'intermediazione commerciale e finanziaria, le immobiliari cui analogamente alla « Firenze assicurazioni » è stato concesso credito;

5) se ritengano utili e produttive per la collettività, in una situazione di grave crisi per il paese, simili facilitazioni a dette finanziarie, e il motivo per il quale non si è ricorsi a tempo ad azioni coattive per riscuotere imposte e contributi assicurativi arretrati nel caso della « Compagnia Firenze »;

6) se intendano provvedere nel senso di far cessare simili inammissibili pratiche, di cui essi sono responsabili. (3-05211)

VIOLANTE, SPAGNOLI, FRACCHIA, PUGNO, ROSOLEN E MANFREDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che il 7 dicembre 1981 a Santena (Torino) un carabiniere impegnato in un posto di blocco esplodeva senza alcuna ragione uno o più colpi d'arma da fuoco contro il ventiquattrenne Piero Sodaro che, in macchina con la moglie, si era prontamente fermato e stava esibendo i documenti d'identità;

che per effetto dei colpi il Sodaro decedeva all'istante;

che la dinamica del fatto dimostra, al di là di eventuali responsabilità individuali, una drammatica carenza nella preparazione degli addetti alle forze dell'ordine, la quale può essere anche causa di sciagura come quella avvenuta a Santena -:

quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti;

quale fosse lo stato di servizio del carabiniere che ha esploso i colpi d'arma da fuoco, al momento del fatto;

se l'esperienza e l'addestramento del carabiniere medesimo consigliavano il suo impiego con armi nel corso di un posto di blocco;

se risulti corrispondente al vero che un Ministro della Repubblica, intento a tenere una riunione nelle vicinanze, pur avvertito della tragedia, non abbia sentito il dovere di intervenire immediatamente per una elementare e doverosa forma di solidarietà nei confronti dei parenti della vittima. (3-05212)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per avere più precise notizie circa le motivazioni e i contenuti dell'elogio dell'ONU alle forze di polizia italiane, perché hanno ottenuto nella lotta contro i narcotici i risultati proporzionalmente più importanti rispetto a tutta l'area mondiale infestata dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti.

L'interrogante (che ha avuto notizia di questo elogio dalla stampa che riferiva di un discorso del capo della polizia Giovanni Rinaldo Coronas pronunciato durante la cerimonia per il passaggio di consegne, ai vertici della Criminalpol, l'importante settore della polizia di Stato diventato, con la riforma, direzione centrale preposta al coordinamento della lotta contro la criminalità organizzata) ritiene opportuno che di questi successi della polizia italiana l'opinione pubblica, le forze politiche, la stampa, e lo stesso Parlamento siano informati dettagliatamente. (3-05213)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere – in relazione ad un « dato clamoroso » che sarebbe emerso nel comune di Genova, secondo il quale di fronte a circa seimila sfratti (quali sono quelli che hanno interessato ed interessano in questo periodo gli abitanti della città) vi sarebbero quasi 15 mila case vuote, una parte delle quali sicuramente utilizzabili per abitazione (risulta d'altra parte che l'amministrazione comunale penserebbe di poter sistemare in un biennio non più di duemila famiglie) –:

1) se corrisponde a verità il dato tanto clamoroso;

2) se il Governo possiede analoghi dati, relativi almeno alle maggiori città italiane;

3) in quale modo il Governo intenda intervenire di fronte ad una situazione che ha, chiaramente, le sue cause negative in particolare nella sciagurata legge dell'equo canone, e nella quale d'altra parte esistono – e questa è una cosa essenziale – un numero notevole di abitazioni che potrebbero essere messe in circuito a beneficio – insieme – delle famiglie sotto sfratto (o che comunque non sono in condizioni di sostenere le spese normalmente necessarie per acquistare o per disporre di una casa di abitazione) e delle famiglie proletarie.

L'interrogante fa osservare che se finalmente in Italia ci si decidesse ad adottare provvedimenti analoghi a quelli adottati in altri paesi europei di sicura civiltà (come un intervento dello Stato a favore delle famiglie in condizioni più disagiate, e limitato magari nel tempo ai 4-5 anni, che in ogni caso saranno necessari per rimettere in movimento la produzione edilizia), sarebbe sicuramente possibile – forse soltanto in alcuni mesi – sistemare in abitazioni non indegne tutte le famiglie italiane oggi sotto sfratto. (3-05214)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se il Governo è informato dei sentimenti e stati di animo (non certo di piena soddisfazione) serpeggianti tra gli ex combattenti del Corpo Italiano di Liberazione (che dalla prima battaglia di Montelungo dell'8 dicembre 1943 fino al 25 aprile 1945 profusero, abbondantissimamente, energie e sangue per combattere – in nome e nell'interesse dell'Italia – a fianco delle truppe alleate di liberazione).

Tra questi benemeriti ex combattenti (che furono i primi a combattere in armi sul fronte della libertà, dopo il drammatico e tragico armistizio dell'8 settembre) si ha la sensazione che la testimonianza, gli eroismi, il sacrificio del Corpo Italiano di Liberazione non siano sufficientemente considerati, rispettati, riconosciuti dal Governo e dallo Stato italiano. (3-05215)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere –

premesso che nelle ultime ore altri due sequestri di persona, uno a Palmi e l'altro a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria, si sono aggiunti alla drammatica e ininterrotta sequela di questo gravissimo delitto essendo ben nove, a questa data, i cittadini in mano alle bande di sequestratori in Calabria;

premesso che tale gravissimo crimine si colloca all'interno di una situazione di aggressività ed impunità delle cosche mafiose e criminali che non ha precedenti né in Calabria né altrove;

nella considerazione che la situazione dell'ordine pubblico in Calabria trova i suoi punti di crisi nel disordine, nella disorganizzazione, nell'inefficienza delle istituzioni centrali e locali della regione;

considerato che occorrono mezzi, strumenti e indirizzi politici per apprestare la dovuta tutela alla vita e al bene dei cittadini nel contesto di un ordinato sviluppo e di un diverso funzionamento delle istituzioni –:

a) quali sono i programmi del Governo nell'immediato per garantire la libertà e la sicurezza del cittadino;

b) quali interventi intende operare il Governo a medio termine per risanare i pubblici poteri nella regione calabrese, per ridare prestigio e vigore alla legge democratica, per risanare il dissesto economico della regione calabrese.

(2-01415) « MARTORELLI, MONTELEONE, AMBROGIO, POLITANO, PIERINO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e quali iniziative il Governo intenda assumere a difesa dei diritti umani e civili del premio Nobel per la pace Andrej Sacharov e dei suoi familiari e perché l'Unione Sovietica, che si è impegnata con la sottoscrizione dell'atto di Helsinki al rispetto dei diritti umani, adempia gli impegni assunti.

Gli interpellanti fanno presente che dal 22 novembre 1981 Andrej Sacharov, insieme alla moglie, attua lo sciopero della fame per esprimere la sua protesta contro le autorità dell'URSS che non permettevano alla nuora, signora Lisa Alekseeova, di raggiungere negli USA il marito Alioska e che ciò ha procurato gravi danni fisici allo scienziato, simbolo della lotta che in tante parti del mondo viene quotidianamente combattuta per la pace, per la libertà, per il rispetto dei diritti dell'uomo, contro il comunismo.

(2-01416) « PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ROMUALDI, TREMAGLIA, BAGHINO, FRANCHI, SERVELLO, RAUTI, RALLO ».

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma